VENEZIA

Incomincia il primo libro delli Offici, ovvero Statuti et prima del carissimo signor capitanio et suo giuramento

Incomincia il secondo libro delle cause civile delle ferie introdotte in honor de iddio et de santi

Incomincia il terzo libro delle cause criminali

Libro quarto delli estraordinarii

Tavola del presente statuto

Del officio et juramento del ... sig. ...

Del officio et juramento del ... sig. ...

Della elettione delli sig. ... a ... (6)

Del officio del sig. Cancelere a ... (6)

Del officio del satrico a ... (8)

Del officio delli 4 capitanij dele contrade a ... (8)

Del officio delli Camerlengi ouero Camerati a ... (9)

Del officio delli altarij a ... (10)

Del officio delli estimatori del Comun ... (10)

Del officio delli sindici a ... (11)

Del officio delli precoui del Comun ... (14)

Della elettione delli Conseglieri a ... (15)

Del Datio del Traghetto ... (17)

Del Datio del vino a ... (17)

Del Datio del squero a ... (18)

quelli sono li Citadini ouero Furestieri a ... (1)

Che neuno contamineze la elettione ouero ... (19)

si alcun officiale a ... (19)

Delle Cause Ciuile a ... (20)

Delle general fiere introdute a ... (21)

Del render ragion alle forestieri a ... (21)

Deli procuratori a ffar lite a — c. 22
Della securta da esser — a c. 23
Delle Citacioni a c. 23
Delle persone citate et prochamate a c. 25
Della oblatione del libello a c. 26
Delle Cause nelle quali non è necessario. libello a c. 27
Delle dilationi da esser datte nelle cause ordinarie c. 28
Delle posicioni capitolo et interogatorij. a c. 29
Delli Testimonij et del numero a c. 29
Della fede delli instrumenti a c. 30
Della fede da esere datta c. 31
Delli Contrati fatti fuori del distreto della terra di Sure c. 31
Del ordine delle Congnitioni et Com.ti Mantengono le possessioni — a c. 32
Della prescrittione di dieci anni a c. 33. X
Delle sententie da essere datte et mandate ad esecuctione a c. 34
Delle Appelationi a c. 35
Delli Confessioni da essere fatt fra i parenti c. 35
Del Modo de trouare il Creditore c. 37
Della fede da esere data al Creditore c. 38
Della Securta et del rendere Ragione c. 38

Dele Pensione Locatione et Conducione c. 39
Delli instrumenti a — c. 40
Della prescritione de beni immobili c. 40
Delle inutil obligationi — c. 40
Delle Pene Civile — c. 41
Delle possessioni da essere partichate c. 41
Delle vendicioni delle possessioni a c. 42
Che niun Citadino ô Habbitatore a c. 43
Delli Beni da esere venduti ala incanto a c. 44
Delli Testamenti et Ultime volunta a c. 45
Delle Successione senza testamento c. 47
Delle Esecucione delle ultime volunta c. 47
Delli pupilli adulti et Minori a c. 48
Delli Tutori et Curatori et Conseruj. a c. 49
Delli Beni venduti ala incanto delli tutori et Curatori c.
Della Vera leggitima cosi delli Maschi Come delle femine c.
Delle Deuisione delli beni fra gli fratelli et altrenti a c. 51
Che le done se debono dotar et siano contente dela dote a c. 51
Delle obligationi fatte per le mogie delli Huomini a c. 52
Della fede della Cosa persa et della Cridata della Cosa robata c.

X [pagina mancante]

Delle Decime et Debiti usurarij a[te] 53
Delli Beni aquistati [illegible] Mariti a[te] 53
Della petitione del debito pagato a[te] 55
Delli sequestri a[te] 55
Delli suspetti fuggitivi a[te] 56
Dell salario delli Advocati et procuratori a[te] 56
Del salario del Vicario et delli notari a[te] 57
Fra quanto tempo se debano finire le cause civile a[te] 58
Per quali se dano i tutori over curatori a[te] 59
Delli Computatori delle Mercantie a[te] 59
Che quella Medesima ragione sia servata alli forestieri a[te] 60

Delle Cause criminali

Delle false Denutie et inquisitione a[te] 61
Dei testimonij nelle Cause criminali a[te] 62
Quando et in quali casi alcun Signale fidis possa esser in carcere a[te] 63
Delle prochure a[te] 64
Delli Mandati et gride non osservate a[te] 64
Della Pena dei Libeli a[te] 65
Del Homicidio a[te] 66
Delle ferite et percussioni con effusion di sangue a[te] 67
Dello Assalto et offesa fata in casa onde la famiglia possa [illegible] a[te] 69
Che li Cittadini siano tenuti denuntiar alla Corte a[te] 70
Delli Malfattori da esser presi a[te] 70
Delle Pene da esser duplicate a[te] 71
Della Pena di quelli che rivelano i secretti a[te] 71
Delli Assassini traditori et adomiti a[te] 72
Della ingiuria fatta al Sig. Capit. et Vic. et giudici a[te] 72
Della ingiuria fatta dalbi in presentia del Sig. Capit. Vic. a[te] 74
Delle pene de quelli iguali ffaceranno cartello fora Brusa a[te] 75
Delle pene de Coloro che vano al sotto a[te] 77
Delle pene di Coloro che Conetono private Carcere a[te] 77
Delle pene di Coloro che chiamano alla forca et di quelli che vano alla forca a[te] 78
Della di Coloro che dano aggiuto a[te] 78
De quelli che non sono andare de note a[te] 79
De quelli che Biastemano Dio a[te] 79
Delle parole ingiuriose et vituperose a[te] 80
Che li Bandi possono esser senza pena a[te] 80
Delli furti et di quelli che tagliano le borse a[te] 81
De Coloro che fugliano quelli che rubano alle strade a[te] 82
Del furto delle galine et simili altri animali a[te] 82
De Coloro che tolgono la Barcha de altri a[te] 83
De quelli che entrano in possessione senza licentia del patron a[te] 83
Della fede da esser data alli patroni a[te] 85
Delli Incendiarij et che studiosamente metono fuoco a[te] 85

Delli testimoni falsi et come siano puniti 85
Colui che scientemente havrà fatto quali instrumento falso o lo avrà perduto, et similmente falsi testimony et a el modo sia punito 86
De quelli che sforzano le donne et che tengono le moglie d'altri, o serve o famiglie, et hanno havuto doi moglie, et delle donne et commettono adulterio 88
Della falsa moneta et chi la spende 88
Delle herbarie et fature 89
Della falsità dei pesi et misure 89
Del modo de misurar il panno de lino et de lana 89
Della falsità del vino, ed delle mercancie 90
Del vino proibito da non esser condutto alla terra de Fiume 90
Di quelli che tagliano legne nelli boschi et selve del commun o d'altre persone 91
Di coloro che passano per i muri della terra de Fiume o per i busi 91
De quelli che intrometteno o allinano i terreni del Commun 91
Della intromissione over che occupano i terreni et possessioni d'altrui 92
Proibition del comprar animali alla Beccaria nella terra di Fiume 92
De quelli che buttano acqua munda o immunda d'alto al basso et tengono ledami o immunditie nelle strade publiche et de mundar le strade 93
Del ballo o salti delle Madonne 93
De quelli che giuoccano alli dadi carte et altri giuochi proibiti 94
Delli denari et altre cose mandate a qualche persona fuori della terra de Fiume 95
Dello arringo et sententie criminale 95
Delle sicurtà date nelle cause criminali de maleficij 95
Delle pene che pervengono nel fisco et comun 96
Delle pene et casi non compresi nelli statuti 96
Del prohibito lavorare et tenere le botteghe aperte nelli giorni delle feste 97
Delli cani delli villani et de altri che danno il danno nelle vigne 97
Delli porci da non esser tenuti nella terra de Fiume 97
Delle puttane dove debbano stare 98
De quelli che comprano biade et legumi de qualunque sorte per revenderle nella terra de Fiume 98
Delli molinari et quanto debbano tuore per macinare et della pena a chi non macina bene et che ne rendono la quantità debbita della farrina 98
Delle pancogole o che vendono il pane et del calmiero del pane 99
Delli tavernari et che vendono vino a minuto 99
Delli becari et altri che vendono carne in Beccaria 100
Delli pescatori et altri che vendono pesci 101
De quelli che danno cavalli a vettura ovvero a nolo 101
De quelli che comprano legniami et telle nella terra de Fiume dalli forestieri 102
Dalle misure da biava da essere bollate et ballance et altre misure de cadauna sorte et quanto debba ricevere d'official per bollare et misurare 102
Delli bastasi et lor mercede che fanno da bastasia nella terra de Fiume 102
Dalla pena a chi non tiene le vie atte a passare 103
Della pena de chi tiene stadiere et pesi le altre misure non bollate 104

Delli officiali del comun che siano tenuti pesare la carne, pesci et pane 104

Che tutti li statuti se intendano come stano et che contra de detti statuti non se possa allegare qualche consuetudine 104

Che contra la libertà della Chiesa o ecclesiastiche persone over stato della reggia maestà et serenissimo prencipe signor nostro over contra il suo honore over constitutione non vagliano le predetti statuti 105

Quando et in quai tempi siano da lavorare le vigne da altri tolte alla metade 105

FERDINANDO per la Santa Gratia de Dio Re de Hungaria et
Boemia Dalmatia Croatia &c. Archiduca de Austria Duca de Stiria Carinthia
Duca de Burgundia Stirie Brabantie Limburgi Luxemburgi Gheldrie Calabrie &c. Conte de
Habspurg Tirol Flandre Artois Kyburgi et Goritie Landgravio de Alsatia Marchese del Sacro
Romano Imperio Signor Slavonie et Burgrauio Signor della Marcha sclauonica del Porto de Naone et Salinar &c. Recognoscemo confessiamo
et notificchiamo per tenore delle presente à tutti quegli che vederano le infrascritte lettere Conciosiacosa che dinanzi à noi Rettori, fideli nostri delli
nri Studij, et consiglio, et tutta la corte nra maggiore della Terra de Fiume de
S. Vito, in libertà, con le loro statuti stati composti et per noi humilmente
supplicato per la confirmatione, et donatione de essi statuti. Ha secche essi non solamente à l'humilissime preghiere de nri subditi mandato più
frequentemente à noi accadesse si come benigno et clementissimo Re, et Prencipe
à la loro Utilità, accettamente, et ancora sia frequenter consigliere et gio-
uar, è meglior inchinevolmente se adduca ad noi si come conuiene della
Republica in honesto, et decente stato Giustitia, et conditione delli egregi
costumi esser hauuti, et contenuti potrà. Et per contrario le scelerag-
mali in peggio, si come si conuiene alla ragione, siano puniti, è necessario
assistere. Ha benche certo habbiano ritrouato, che la predetta Città nostra
della Terra di Fiume de San Vido, et disordinati statuti, palese tempo
dauer assai incommodo, et detrimenti patido. Alle qual cose à noi seni-
te te
grau. et euidenter. s'appartien prouueder come fa debitogno delli, Noi p

amor singelare, et inclinatione la quale ancora dei nostri predetti sudditi, et cari della Terra de san Vito Fabbiano, Desiderando adunq. proueder'à detti inconuenienti acciochè l'Vniuersità, et Republica iui accresca, et augumenti, Hauendo Noi insieme coi nostri consiglieri con matureo consiglio, Fabbiano deliberato, et della predetta Città nostra i prenemorati Statuti ordini, p quali salubre, et bona politia, et lodabile regno ciuile suscitar, et nascer'pote, et la predetta Città, et Speciali Statuti, ordini, et priuileggi abondantem.te ordinata, et prouueduta sia, et di nouo à quelli Statuti, et ordini p specia grà, et benignità nostra habbiano dato, et concesso. Cetterum uogliano, et ordinano p presente nre lettere, che li predetti nri sudditi, quei Statuti, et ordini dopò, somente nella detta Città nra. si come nel nro libretto si contengono osservino diligentemente et à quegli (come si conuiene) obsequentemente, ne altrim.te contra quegli Fabbiano à fare Volendo ancora, et statuemo p edetto de Prencipe, che tutti et ciascun de essi Statu ordini in tutti i loro punti, articoli, clausule, parole, sentenze, et tenori siano forma ualidi, et fermam.te, et ualidam.te siano tenuti, et osservati da tutti. Per la qual cosa Mandamo, et commandiamo à tutti Preciati, Conti, Baroni, Capitani, soldati, Nobili Clienti, Prefetti, Castellani, Podestati, Masteri de Cittadini, Giudici, consuli della Città, Castelli, et Ville, Città Thesoneri, Mudarii et d'altre esationi accettatori, et à tutti cuni officiali, et alli altri nri sudditi, et fideli, di che si uoglia grado, et condittione. che i prefatti Giudici, consiglio, et tutta la città loro Statuti, ordini, et libertà p quelli special nra gratia, et donatione libeam.te, et quietam.te lascino usare, et fruir. Non qualche cosa impediscano, ò molestino, ò à un qualche modo da gli altri impedire, possino ò molestar patiscano se uorranno la nra graue indignatione, et pena. Se li piace. Dato nella nra Città di Viena il giorno xxiv. del mese di Luglio L'Anno del Sig. Millesimo quingentesimo trenta De i nostri Regni il quarto.

INCOMINCIA IL PRIMO LIBRO DELLI

Officij, ouero Statuti, et Leina del Preclarissimo Signor Capitanio, et suo giuramento &.

Sia Statuito, et ordinato, che il Preclarissimo sig. Capitanio, electo per la Reggia Maestà Re del Hungaria, Boemia, et Infante delle Spagne &. et del Serenissimo Prencipe sig. Ferdinando Archiduca d'Austria &. sig. nro gratiosissimo, A Regimento della Terra di Fiume, entrar debba al suo officio, et honorantemente esser accettato p li officiali, et huomini della detta Terra de Fiume, et nel entrare à laude, et Reuerentia dell'Omnipotente Iddio, et sua gloriosa Madre Vergine Maria, et delli Venerabili santi, et Martiri Vito Modesto, et Crescentia, debba uisitar la Chiesa de santa Maria Dopò la Chiesa de San Vito, in presenza del Popolo debba giurare nelle mani dei Sig. Giudici, et consiglieri della Terra de Fiume rappresentati tutta l'Vniuersità, de ogli secondo il suo potere, et rone. la promesso alla predetta Regia Maestà, et Sig.mo Prencipe tutti li Statuti, et ordini, et raggioni, et giurisdittione gratie, priuileggij, et honori del detto commune accettati, et giurisditia ad ogni uno à ragioneuolmente, senza eccettione de persone, non facendo ingiuria ad alcuno. Ne impedirà il Vicario, ò giudice del Malefitio, ò Giudici della Terra, quando saranno giustificati. Anzi darà fauore secondo il suo potere, et le sentenze, p esse loro date non estinguerà, ne impedirà se non secondo che ricerta la forma dei Statuti &. Item che le raggioni delle Chiese, et Monasterij, et luoghi pij, et persone Ecclesiastiche, uedoue, et pupilli et orphani, et altre persone miserabili fauorirà, Acciochè indebitamente non siano oppresse, et farà, et osseruarà tutte le cose, giusta la sua commissione, et secondo la forma de Raggione, et Statuti predetti &.

DEL OFFICI DEL SPETABILE SIGNOR

Vicario, et suo giuramento.

Statueno, et ordinano che il Sp.le sig. Vicario, el quale sarà p tempo eletto et mandato alla Terra de sjune dalla Reggia Maestà, et Ser.mo Principe d'Austria sig.re, nel entrar del suo officio debba giurare nelle mani del Mag.co Sig.or Capitanio, secondo il tenor del suo giuramento, annotato qui di sotto, il qual sig. Vicario sia tenuto i giorni giuridici sedere per Tribunale, una volta al giorno al suon solito della Campanella del detto comun, et li stare p una hora, e più et manco, secondo che ricercherà le cause, et Judicare, et terminare debba tutte le cause, così civile, come criminale, secondo la forma di ragioni et Statuti della Terra di Sjune. Il quale Signor Vic.o in tutte, et cadaune d'esse cause di ciascuna somma, et quantità sarano secondo la forma del suo privilegio, et comission della Reggia Maestà, et Ser.mo Principe sig. nostro senza alcuno impedimento de i Signori Giudici, ouero consiglieri della Terra de sjune. Item che in tutte le cause delegate dalla Reggia Maestà a lui sig. Vicario, o subdelegate da altro Delegato d'essa Reggia Maestà esso sig. Vicario debba hauere le sportule consuete, secondo la forma della ragion comune da ciascuna delle parte de i litiganti, così nel principio della lite come nel fine. Item il prefato sig. Vicario, et Judice del Maleficio, sia tenuto, et debba tutte le Accuse, et Denuntie ricevere, et proceder sopra di quelle secondo la forma de ragion, et Statuti, et fare Inquisitione nei casi permessi p la forma de i Statuti. Item sia tenuto tutte le cause così civile come criminale espedire secondo la forma de i Statuti sotto la pena che si contiene in essi. Item possa fare

fare precetti, et mandati a suo piacere, et metter pena si come parerà ad esso, nelle cause Judiciale, et che spettano alla sua giurisditione, non eccedendo la mettà de lire x. Item commettere, procedere, si come sarà espediente, et parerà a lui, et nelle cause che dependeranno per strada possa esercitare tutte le cose, le quali appartengono alla contentiosa giurisditione, si come Incarcerare, come in tutta la pena, et processo, purche non ecceda la forma de ragione, et Statuti, et tutte le appellationi admettere, le quali si debbono admettere, et sono admissibile secondo la forma de i Statuti, et commissioni a esso imposte dalla Regia Maestà, et Ser.mo Principe d'Austria sig.re o veramente da p Ricevendo della Regia Maestà nel detto sig. Vicario parerano admissibile, secondo la forma de ragion comune et consigliare i sig.ri Giudici, o Consiglio se sarà ricercato nelle cause dubbiose, che spetarano al loro officio debba senza pesso, et gratis, et le sentenze dei sig.ri Giudici non retratare, ne impedire p quelle nelle cause permesse dal Statuto incominciate dinanci a esso quale sentenze dare p loro, ricercando la parte mandarà ad esecutione.

Forma del Giuramento Spetabile del detto Signor Vicario.

Io Hippolito de Bondacossi da Ferrara Vicario eletto, et mandato alla Terra de sjune de san Vito per la Regia Maestà Ferdinando Re del Hungaria, Boemia, Duca di Borgundia Infante delle Spagne, et Arciduca d'Austria ecc. Giuro alli santi Dotti Vangeli, ch'io sarò fidele, et devoto a sua Reggia Maestà

Maestà in tutti i suoi mandati, et che d'mio offitio diligentemente, et legalmente esercitarò à honor d'Iddio, et bono Stato del prefato Serenissimo Re, et secondo il modo, et forma delli statuti, et ordini della Terra de Fiume, le qual cose tutte, et cadauna d'essi statuti, reformationi, et Decreti così fatti come quei S.ti faranno osservarò, et ad ogni uno administrarò giustitia senza accettione, nè eccettione di persone con ogni sinceritá, et integritá secondo Iddio, la giustitia, et equitá, et etiam ad honore della predicata Regia Maestá, d'niuno facendo ingiuria N.ri alle ragioni del fisco, et comune della Terra de Fiume, et alle persone Ecclesiastiche, Viere, Vedoue, pupilli Orphani, et miserabil persone, nè à fauore, acciochè indebitamente non siano oppresse N.ri nè darò le mani pure et continente delli doni, et baratarie N.ri et generalmente, et specialmente farò, et osservarò tutte le cose, et cadauna d'esse alle quali io son tenuto secondo la forma della Regia commission, et de i statuti della Terra di Fiume.

DELLA ELLETIONE DEI SIGNORI

Giudici, della Terra de Fiume, Capitani de quattro contrade, Dui Camerlengi overo de fanno i Conti del Comun, saltari, et estimatori de Comun.

Gli è statuito, et ordinato, che nella festa de San Martino del mese di Nouembre se faccia la elettione dei Sig.ri Giudici della Terra de Fiume, et prima, che il Mag.co Sig.r Capitanio, il qual sarà per tempo debbia ad eleggere uno del consiglio de xxxv. quello che gli piacerà, il Giudice, il quale electo per detto

Signor

Sig.r Cap.o sia, et se la debbia confermato p.r il maggior consiglio, et subsequentemente sia electo un altro Giudice à Brevi, et ballotte p.r il maggiore consiglio à questo modo cioè che gli Cancellieri del Comun siano fatti tanti brevi bianchi quanti consiglieri saranno all'hora in consiglio, nei quali brevi bianchi, sia poi scritto altri brevi sera ti all'hora dai Sig.ri Giudici. Dopò siano posti tutti detti brevi in una bracha, o capello et siano cauati ordinatamente, p.r offitio del Comun, et dati in mano del Mag.co Sig.r Cap.o sia che sarà scritto sopra il breue scritto, elettion de i Sig.ri Giudici, et quel tale il quale hauerà il breue della elettione, si leui dalla banca, et s'appresenti al Cancellier del Comun, pur à scriuer il nome dello electo p.r uno Giudice, dapoi prima il giuramento al detto electo, ch'egli è stato pregato, nè per prece, nè p.r precetto, nè per alcuna contaminatione fatta la elettione del detto Giudice, nè secondo la sua conscienza quello sia esser buono Idoneo, et sufficiente p.r detto Giudice. Et dopò che detti tre brevi saranno cauati, et detti tre Giudici electi, all'hora siano ballotati uno contra l'altro, Et colui che hauerà più ballotte quello sia electo, et confermato in Giudice, Et quel tale si possa escusare Sotto pena de liure cinquanta de piccoli, salvo p.r causa legittima da esser approbata p.r il Mag.co Sig.r Cap.o et li Sig.ri Camerlengi et Giudici. Et in questo medemo ordine, et tempo, se faccia la elettione del Sattico cioè compagno del Cavalier del Comun, per tre brevi d'elettione come se detto di sopra dei Sig.ri Giudici, Et colui che hauerà più ballotte sia, et se intenda electo, et confermato. Dopò sia fatta la elettione delli quattro Capitani delle quattro contrade della Terra de Fiume, la elettione dei quali sia fatta per otto brevi, al modo come di sopra, eccetto, che tutti detti Capitani che saranno electi, secondo i brevi, tutti si ballottino uno dopò l'altro, e quei quattro

che

che otteneranno più ballotte siano, et siano confermati Capitani. Item che il giorno seguente similmente, si debba fare la elettione de dui Camerlengi ouero Ragionati del Commune, p quattro brevi, cioè de dei consiglieri dal Consiglio de. xxv. et del maggior consiglio siano eletti quattro boni, et savi che è sufficiente huomini i quali de dottrina, et pratica de calculatar, et far ragione, gli imperiti, non altrimente siano eletti ne possan esser eletti, i quali quattro eletti al modo che di sopra, siano ballotati uno contra l'altro, et dui i quali haveranno più ballotte siano confermati, et se intendano nel detto officio. Item i quali raggionati debbano giurare nelle mani del prefato sig. Capitanio, et Giudici, esercitar bonamente, et legalmente il loro officio, nel fare dei conti del Commun, senza dolo, et fraude, et riscuoter i debitori del Commun insieme col Satrico senza alcuna induggia, et de i scossi render bona ragione. Et i predetti Camerlengi p il suo salario ciascuno di essi debba haver lire. xij. de denari del Comun. Item al modo di sopra siano eletti quattro saltari, et dui estimatori de Commun, cioè li saltari p otto brevi, et estimatori p quattro brevi, et siano ballotati uno contra l'altro, et coloro che haveranno più ballotte, se intendano, et siano eletti et confirmati. Item vogliano, et statuino, che l'officio de i predetti officiali cioè dei sig. Giudici, quattro Capitani delle contrade, et estimatori de Comun, debba durare p mesi sei solamente dal giorno che saranno eletti, et entraranno in officio, et l'officio dei Camerlengi de Comun, et Satrico debba pur anno solamente durare. Et li sig. Giudici p lor salario consueto debbano havere lire. xxv. per cadauno dalli Camerlengi, et Satrico del Commun. Item ordinano, che à gli officij de Commun, non possano esser eletti quegli che hanno Dacio ò parte de Datio del Commun, ouero che alli fora

alli fora siranno debitori in commun. Salvo se in continente inanti la loro elettione non haranno interamente i lor debiti pagati, in pecunia numerata, et non in altra cosa che all hora possano esser admessi, eccettuando i saltari, et estimatori de Commun i quali possano esser eletti, non obstante che siano debitori à esso Commun.

DEL VFFICIO DEI SIGNORI GIVDICI DELLA Terra di Siune.

Item è ordinato, che i sig.ri Giudici, i quali p tempo saranno eletti p il maggior consiglio, et dal Mag.co sig. Cap.o della Terra de Siune, debbano studiare, et solicitare i fatti del detto Comun, et possano ad alcun modo p bene della pace, et conservation della giustitia, et p evitare i scandali, in qualche giudicio civile, ò criminale per qualunqua causa impedirse, se non sono alla sonna de lire. x. infra et p affitti di casa, et escluse de operarij, ò famiglie, ò massare, sia de che quantità si voglia, et possano far pena nelle predette cose, et incarcerare, se farà bisogno in cadauna causa della Communità, con utilità comune risione con il sig. Vicario, cioè per causa della Communità, et utilità commune, nel altre cose il giudicio appartenga, et appartener debba ad esso sig. Vic.o della Terra di Siune, il quale p tempo sarà mandato à detta Terra p la Reggia Maestà, et Ser.mo Principe d Austria sig.re nro gratioso Item. Possano anco detti Giudici, et habbiano podestà de congregare il consiglio cosi de. xxv. come de cinquanta, ogni fiata, che farà dibisogno, con licenza però del Mag.co Signor Capitanio, et detti Giudici non possano proponer alcuna parte nelli consigli senza saputa del predetto sig. Cap.o, et de quelle cose, che fosseno contra la forma dei statuti

senza licenza del successor, ancorche sapesse ottenuta, confirmato dal detto Serenis.mo Re vogliano, alcamente siano de niun valore. Non scrivere lettere fuor della Terra de fiume senza la predetta licenza, excettuando lettere concernente al loro officio, o pure della Comunità, unico, che concernesseno qualche grauame del Comun, purche non fosse contra il stato, et honore della Reggia Maestà, et Ser.mo Principe, o contra le sue commissioni, ouero contra l'honore del detto sig.r Cap.o over Vicario d'essa Reggia Maestà deputato a render raggione nella Terra de fiume, saluo il predetto de gravame come de sopra quando succesesse causa de querelarsi contra de essi sig.ri Cap.i o Vicario, o Giudici, et questo sotto pena d'esser privati del officio, et perpetuamente se intendano ipso facto, et ipso facto privati de tutti gli officij, et beneficij del Comun, et ogni altra cosa, che sia in qualche di no de questi capitoli del presente statuto contrafacendo, et contrafacendo siano capti dal libro dei consiglieri, Item i predetti Giudici siano, et debbano essere sindici del Comun della Terra di fiume ad agitare le liti, et difendere, et substituire in esse, et siano tenuti fare le cose utile per il detto Comun, et le inutile lassare, et esso Comun non lassare di esso difeso, saluo quello, che sempre possano usare la benità, et saluo sempre, et posto innanzi l'honore della Regia M.tà et Ser.mi Principe nro. Ne possano, ne debbano detti Giudici absentarsi dalla Terra de fiume sotto pena del salario d'un mese per cadauna fiata, se non con licenza del sig.r Cap.o substituendo però alcuno dei consiglieri xxxv. in suo luogo. Ne de dui persona medesima casata, o famiglia, cioe fino al terzo grado de linea Canonico non possano esser insieme in un medesimo officio dei sig.ri Giudici, il quale officio debba durare per sei mesi tanto, et debbano pur anno cessare, Item no possano detti Giudici ne suppliscano, ne far scrivere alla Maestà Regia, et Ser.mo Principe se non per il Cancelliere del Comun, et con licenza del consiglio, sotto la pena predetta.

DEL OFFICIO DEL CANCELLIERE DEL COMUN

Item è provisto et ordinato, che il Cancellier del Comun, il quale sarà per tempo nel entrar del suo officio debba giurare nelle mani del Reverendo sig.r Cap.o et sig.ri Giudici della Terra de fiume fare legalmente, et essercitare l'officio suo, et esser fedele alla Reggia Maestà, et Ser.mo Principe d'Austria sig.r nro, et della Comunità della Terra de fiume, et obedire al prefato Ser.mo sig.r Cap.o Vicario, et Giudici, et scrivere tutte le cose, che si faranno esser secretarie. Il qual Cancelliere sia obligato tener tutte le scritture, si de esso Comun quanto de persone private, sotto bona custodia nella Cancellaria del Comun, et il pagamento delle scritture riceuer secondo che limita il statuto sotto la Rub.a del salario del Cancelliere nel secondo libro. Item s'appartiene all'officio del Cancelliere tener un libro ouero memoriale de tutti i consigli, si del minor, come magg.r consiglio, et nel tempo che si congregarà il consiglio, o minore, o maggiore, sia tenuto quelli nella congregatione, quando saranno stati ordinati, nominatamente chiamarli, et se alcuno vi mancarà notarli, et così notati consignarli al salario del Comun, acciochè si possano punir secondo la forma del statuto sotto la Rub.a dei consiglieri da esser eletti. Item sia tenuto esso Cancelliere tutti i processi civili, et criminali collegger insieme finito l'Anno, et quegli riponer in Cancellaria ed la sottoscrittione del Malefficio, acciochè più facilmente si possano ritrovar, et questo sotto pena del pregiuco, et del danno de cadauno d'un Cancelliere

vatecesse quando p[er] inadvertenza, o p[er] pigritia d'esso Cancelliere nō si trouassero in Cancellaria gli atti p[er] esso lui scritti ordinatamente raccolti come di sopra, et p[er] sua colpa persi.

DEL OFFICIO DELL'SATNICO OVER [illegible]

Cancelliere del Commun.

Egli è Statuto, et ordinato, Ogni Anno si debba elleger uno Satnico ouer Cancelliere del Commun p[er] il maggior consiglio della Terra de Fiume in vita la forma de i Statuti, della elettione de i Sr. Giudici nri. Il quale Satnico, debba giurar nelle mani del Sar.mo Sig.r Cap.o et Giudici de fidelmente exercitare il suo officio secondo la forma de i Statuti. Et debba hauer custodia detto Satnico della Terra de Fiume, cosi de giorno come de notte, et insieme coi Capitanij de i guardiani nel tempo de notte esser presente alle guardie, et inquirere come gli parerà, se tutti quegli alli quali è stata imposta la guardia, à quella si ritrouano, et mettere in loco de quei che mancano un'altro, con quella mercede la quale gli parerà, et potrà, per la qual mercede, nella seguente mattina subbito faccia la execution contra tali che mancauano, et pagli à quegli ò à quello che sarà in luogo de quei, c'hauranno mancato. Item detto Satnico sia tenuto fare tutte le executioni, cosi reale, come personale, contra ciascuna persona de mandato però del Sar.mo Sig.r Cap.o ouero Sig.r Vicario, et Camerieri de Commun, per le cose del Commun, et de i Signori Giudici, et ogni fiata che ritrouerà personalmente alcuno cittadino habitatore, ò distrittuale della Terra de Fiume debba hauer soldi 4 e p[er] un forastiero il doppio, et per ogni tenuta che sarà nella Terra de Fiume, debba hauere soldi x. fuori del soldi xx

Per la execution d'una sententia sino alla summa de ducati xxv. soldi 4 et

da li

da li in sopra sino à 100. ducati soldi x. da un cittadino, et da un forastiero il doppio, da ducati cento sopra, sia de quantità se voglia debba hauere soldi xx. da un cittadino, e da un forastiero il doppio. Item de quello che sarà Satnico finito il suo officio sia tenuto, et debba fare le sue raggioni in presentia dei Camerieri del commun presente il Vicario, i quali Camerieri habbino à vedere, et calcular tutte le riscosse, et date p[er] esso Satnico, et se si ritrouasse ch'egli hauesse nelle mani dei denari del Commun, ò altre cose, che immediate sia constretto osborsarle, et con effetto pagar in pecunia numerata à detti Camerieri, sotto pena de soldi 4. per cadauna lira de piccoli, et di il restante se ne pagi à come di sopra. All hora senza altro et senza osservare ordini de Statuti, il sig.r Vicario insieme con detti Camerieri, sia tenuto far mettere all'incanto i suoi beni d'esso Satnico, et quelli vendere pubblicamente per tre giorni continui siano proclamati nella loggia del Commun, et se deliberano giusta la estimatione da esser fatta p[er] gli estimatori de Commun, et siano dati à chi più ne offerirà, et caso che non si trouassino compratori, all hora detti beni rimangano in Comun secondo la forma de i Statuti. De i beni che si vendono all'incanto, nel secondo libro, et se nelle predette cose detto sig.r Vicario, et Camerieri saranno negligenti, cadauno d'essi cada alla pena de lire xxv. de piccoli, la qual pena vada in Commun. Item il detto Satnico sia tenuto esiguer il Datio del Commun, et tutte le pene criminale, cosi in nome della Regia Maestà, et Ser.mo Prencipe sig.r nro, come per nome del Commun, et delle cose esiguer render bona raggione al Datiaro della Camera fiscale, et alli predetti Camerieri secondo la cedula de i condennati à se dati p[er] il Cancelliere del Commun, de cui sarano Arringo, et questo sotto pena

de

de soldi q.e per cadauna libra, se sarà negligente, et pagar del suo proprio, se il condennato sarà da riscuoter, ò sarà iudicato, che si possa smuoterse, ò non à giudicio del sig.r Cap.o ouer sig.r Vicario insieme coi sig.ri Giudici, ò maggior parte d'essi Rettori vsata d'se raggione de domandar i condennati con tosto, che egli sarà satisfatto si d'essi insieme con le dette pene realmente, et personalm.te d'volontà del sig.r Vicario se Camerieri i quai à suo tempo saranno ricevute possa esser riscosso, et cussi resto. Item sia tenuto tutti i debitori del Comun exiger i quai sarano nel tempo del suo officio d're gli saranno assignati dai Camerieri, ò altri officiali del Comun à riscuoterse. Item sia tenuto à tutti gli officiali del Comun pagare i suoi salarij ogni tre mesi et se sarà negligente, et nel tempo del vendere raggione sarà trouato non sauer pagato ne sauer riscosso al modo sume di sopra cada alla pena di soldi q. p lira di quello d're non sarà pagato, ò non riscosso di fatto da esergli colte p il Vicario, et Camerieri predetti. Item detto Satrico debba hauere il suo consueto salario de lire xx. de piccoli debba hauere soldi 4 p cadaun ducato delle condennat. criminale, le quali sarano p lui riscosse, et similmente delle pene in ciuile. Et de detto salario de L. xx. sia tenuto tenere la lampada accesa come è costume dinanti alla immagine del Crucifisso nella chiesa di santo Vito, nostro patrone. Item d're detto Satrico possa cussi nelle esecutioni, ò pegnorationi, le quali p esse si facessino, ouer nelle cittè, ò questioni, le quali, ò de parole ò di fatto fossero fatte nella Terra de Fiume esso presente metter pena, come gli piacerà in nome del Mag.co sig.r Cap.o ouer sig.r Vicario si come accaderà alle persone ribelle ò di contradicesse ò ouero impedisse le esecutioni reale ò personale, ouero altre cose

Le quali

le quali s'appartenessero al suo officio, et de tal pena p lui messa, sia tenuto denunciare alla Corte del Malefitio et sia creduto al suo giuram.to p lire 3. contra quelli che impedissero le esecutioni, ò il suo officio nelle persone, et sino à x. lire contra quei che vogliono far città, et no dora senza testimonij, et p il pegno negato, secondo la forma del statuto, sotto la Rub.ca De i beni che si vendono all'incanto per. et del altro statuto in criminale, sotto la Rub.ca delli mandati, et grida non osservate si d'et quello sotto pena de lire xxv. de piccoli + Item d're detto Satrico debba hauere le regalie consuete del vino che si vende nella Terra di Fiume, cioè p cadauno vaso de vino uno capricio da esser diuiso secondo è costume. Item sia tenuto esso Satrico mandare ad essecutione tutte le sententie, cussi ciuile come criminali, come gli sarà stato comandato p gli Giudici della Terra de Fiume, et se sarà negligente, cada alla pena nelle ciuile de lire 3. p cadauna, et cadauna volta, che gli sarà commesso, è richiesto da alcuno, et ogn'uno che ne sarà interesse lo possa accusar de negligentia, et se gli creda col giuramento. Delle Commissioni de pegni tolti ad instantia di alcuna persona, quando gli sarà stato commesso, debba hauer il predetto salario sume di sopra p cadauno pegno, et p cadauna volta, et sia tenuto accusar tutti quelli che gli ricuperanno il pegno, et denuntiargli alla Corte del Malefitio sotto pena se farà in contrario esso Satrico de soldi x. per cadauno, et cadauna volta.

DEL OFFICIO DEI QVATRO CAPITANI delle contrade della Terra di Fiume.

Statuemo che i Capitani delle quatro contrade della Terra de Fiume siano, et

Se inten-

se intendano esser compagni del Satrico, o cavalier de Comun durante il loro officio
che siano tenuti lauere custodia delle loro contrade, et cura della custodia delle
guardie della notte, et procurare che quegli ai quai sarà posto commesso la
guardia della notte secondo ebreui, debbano venire, et se alcuno contrafarà
siano tenuti quegli che contrafaranno uno o più designare al Satrico del
Comun, il quale abbia da tuorgli i pegni, si come nel capitolo di esso Satrico
si contiene, Item siano tenuti lauer custodia che le loro contrade siano scouate
ogni settimana, cioè nel giorno del sabbato di cadauna settimana, Eccetto i mesi
dell'Autuno, et dell'Inuerno nei quai tempi si mondino come è usi Capitani parerà, parendo non passano giorni .xx. nei quai dette contrade si debbano
mondare, sotto pena, si come nel capo de quei, che gettano fuori acqua nonda, o
immonda, nel 5°. libro appare, Item siano tenuti fare tutte le executioni cosi civile
come criminale, cosi in prendere, come in eseguire, quando saranno richiesti dal sig.
Vicario ouero da detto Satrico de sua commissione, Per la execution, et per loro
mercede debbano lauer per cadauno de loro i quai saranno presenti col Satrico ad
eseguire o prendere alcuno, la metade di quella mercede, il quale lauerà ricevuto
il Satrico da colui contra il quale lauerà fatto la execution ouer da colui che lauerà
domandato che faci la execution similmente della castra, Item debbano lauere
detti Capitani, et possano tuore le regalie consuete per loro mercede, cosi di vino, come
de vitto, et de altre cose, le quali li possino portare, et ricevere, Item siano tenuti ad
obedire à i sig. Giudici, et al detto Satrico, in quelle cose che occorreranno, secondo
che accaderà per negotij del Comun, et se alcuni saranno negligenti, cadano alla
pena in arbitrio del Mag.co Sig. Cap.o ogni fiata che faranno in contrario, se
condo la forma de i Statuti in quelle cose, che appartengano al loro officio.

DEL OFFICIO DELLI CAMERIERI OVERO Raggionati del Comun

Rubrica

Egli è Statuito, et ordinato, che gli Camerlengi, o Raggionati del Comun dopo che
saranno electi al detto officio debbino studiare, et in quello quere tutti li debitori
del Comun, insieme col Satrico, et contra di essi far tutte le executioni, cosi reale
come personale, che il Mag. Sig. Cap.o et il sig. Vicario siano tenuti à quegli far
fare ogni aggiuto, et fauore contra chi si voglia persone, acciochè gli denari del
Comun si scuotino, et questo senza figura de giudicio, Ma solamente tanto
con considerazione al fatto della verità, et ogni giorno secondo la forma de i
Statuti, che siano tenuti esser Raggionati fare, et procurare tutte le cose con bona
fede, et senza fraude, secondo la forma della loro ellettione, sotto pena di esser del
suo tutti i danni, et interesse del detto Comun, Ne gli detti Camerlengi, ouero Satrico, etiam de mandato de i sig.ri Giudici, possano spendere, ouer distribuire i
denari del Comun, se no nel pagare de i salarij à gli officiali del Comun
senza licentia del Mag.co Sig. Cap.o et consiglio di .xxv. ouer cinquanta, quello
sarà espediente per negotij del Comun, Possono però de mandato de i sig.ri
Giudici spender, et distribuire sino alla somma de ducati dui, et no più, alterim.te

Siano

siano tenuti à tutti i danni, et interessi del Commun, si come se detto, se saranno disobedienti, negligenti, ò dolosi, et ogni volta, & al sig.^to Cap.^o Giudici, ò Vicario parerà [illegible] et [illegible] nelle mani, anco che non havessero finito il loro officio, Item sotto pena del doppio, siano tenuti à gli accusatori, saltari, et altri, alli quali in Arrengo alla parte della condennatione gli fosse adiudicata, quella subbito riscossa pagar et con effetto esborsare, caso che il patrico non gli l'havesse pagata secondo la forma del statuto, delle pene, & pervengono al fisco, et Commun.

DEL' OFFICIO DEI SALTARI.

Item è Statuito, che nel tempo della elettion de gli officij, siano electi ancora quatro saltari, si come nel capo, della elettione de i sig.^ri Giudici, et nel capitolo, de quei, & extrano nel alcuni possessioni libro terzo, dove l'ordinatione nei detti statuti, siano tenuti detti saltari nel principio del lor'officio dar piedario al banco del Maleficio, de custodire bene le lor guardie, et de restituire il danno fatto nelle possessioni, Orti, Boschi, prati, Vigne, Olivari, et altri luochi delle loro guardie, dove non sapessero render la raggione, ò dar i mali fattori, i quai havessero fatto danno, Item detti saltari non possino tener asconto alcuno, il qual habbia dato danno, et per essi sarà trovato sotto pena de soldi XL. per cadauno, et cadauna volta, et pagar il danò dato, Et se ritrovassero alcuno dare danno il quale no conoscessero siano tenuti prenderlo, et menarlo dinanzi al giudice del Malefitio, et se ritrovassero bestie, ò animali de alcune sorte si vogliano, dar danno senza il guardiano, ò col guardiano, non conosciuto, sia lecito a loro pigliar detti animali, et presentargli all officio del Giudice del Maleficio, ò metterli alla berlina et doppò denunciargli, et se trovarà negligenti siano tenuti à restituir i danni, et siano tenuti essi saltari denunciar subbito le bestie & animali dano nei luochi chiusi non serrati, ò aperti, eccettuando le biade, legumi, Vigne, Olive, et tutte l'altre cose fruttifere. Ne anco possano essi saltari accordarsi con alcuno sopra con quei & havessero dato il danno, et per loro serà ò stati trovati ò vero fatti qualche patto con i patroni delle bestie, ò vero animali, che havessero dato danno per cagione de occultar i danni, i quai fussero fatti per detti loro animali, et questo sotto pena de lire X. et ogni uno possa accusare et habbia il terzo della condennatione, et sia tenuto segreto, et sia creduto al suo giuramento, & se saranno trovati, essi dar danno siano condennati nel doppio, de quello, in che seria condennato un cittadino, et sia creduto al patrone della possessione & havrà patito il danno col suo giuramento ed uno testimonio, Ne possano ò altro tempo se non quando l'uue sono mature ritener alcun cane in custodia, sotto pena de lire due ogni volta, & contrafaranno.

DEL' OFFICIO DELLI ESTIMATORI DE COMVN.

Item gli è statuito, et ordinato, che nel tempo della elettione de gli officiali del Comun [illegible] eleggere duo estimatori boni, et sufficienti, et pratichi, i quali habbino da estimare tutte le cose

così

cosi stabili, come nobili d'ogni sorte, et qualità, ogni uolta che saranno
ricercati da alcuno, o gli sarà imposto per gli Sindici della Terra di Fiume, i
quali estimatori, con loro giuramento debbano estimare, secondo la uerità, et la loro
bona conscienza, et con un ualore delle cose, le quali essi estimaranno, remoto
ogni amore, odio, prejudicio, et precio, et che detti estimatori, quando saranno
stati nodi à estimare, per il Mag.co Sig.r Capit.o ouer Sig.r Vicario, ouer Sindici quella
cosa stabile, prima debbano ricercare da gli Cittadini, doue è la cosa da uender
il giusto precio à loro giuramento, et se la cosa è di esso debitore, o de suoi
credi, et se altri à ragione in essa secondo che essi crederanno diligentemente
ricercare, et come ritroueranno tale cosa abbino à riferire al Cancelliere del
Commun, et quella cosa estimare come la ritroueranno, Ma la mercede deb-
bano hauere detti estimatori, se le cose saranno nella Terra de Fiume, ouer
uno per li borghi soldi xx. per cadauno d'essi estimatori, et fuori de i borghi soldi
xx. per cadauno d'essi, et sotto il uincolo del giuramento le estimationi
che faranno debbano tener segrete, et se faranno in contrario, oltra la pena
d'hauer giurato il falso, la quale sia in questo caso arbitraria, cadauno
[illegible] ritrouato
in colpa.

DEL OFFICIO DEI SINDICI Á SINDICAR
gl'officiali del Commun della Terra di Fiume.

Gli è

Gli è statuito, et ordinato, che i sindici della Terra de Fiume, si debbano elleg-
gere per il maggior consiglio dal numero del minor consiglio de xxv. à breui,
et ballotte, tre caminj idonei, et sufficienti, à quel ordine che se eleggino sei
Sindici, i quali debbino à sindicare tutti gli officiali del Commun salariati
da detto Commun, et il Sig.r Vicario Giudice del Malefitio, et luogotenente finito
il suo officio, se starano à tempo, ma se starano à beneplacito della Reggia
Maestà finito, ogni anno, se cosi detto sindico ritiene anco se deue, debba
il Vicario, il quale sarà à tempo à consiglio, et sindicare detti officiali ogni
anno finito l'officio de detti officiali, se non stesse anco lui à sindicato, nel
giudicare, i sindici solamente facciano loro, et rei dubj contentando le parti
di ciò ad esse à spese di quella, che si contenta, o de quelle che si contentano, si
mando a consiglio de sauij fidelmente, et secretamente per i sindici, dato prima
dalle parti i sospetti, et quello, che sarà consigliato, si pronuntia, et dobbi luogo
di fare le cose, si facciano per i sindici col Sig.r Cap.o se uorrà esser presente, cioè
quando il Giudice del Malefitio, et luogotenente come di sopra. starà come s'è detto
anco lui al sindicato, et quello che de consiglio de sauij è sindicato, se intenda
quando la causa eccedesse le lire xxv. perde de li capi essi sindici, deb-
biano à determinare, ritenuta la Appellatione al Sig.r Capitanio, insieme col
consiglio de xxv. à i condennati, se uorranno, i quali sindici debbano di ricer-
car, et inquisitor far de tutte le facende, fatti, amministrati, lasciati, et ne
raccomandate al tempo dell'officio, de detti officiali per esse officiate, et adire-

tutte

tutte le querele date contra essi. Nel primo giorno del lor sindicato debbano
farè proclamare sotto la loggia del Comun tre giorni continui, che ciascuno che
vol dir qualche cosa, o opponer contra detti officiali da esser sindicato cioè
contra il Vicario Giudice del Malefici, et locotenente, Giudici della Terra
de Feime, Salnico, et contra gli altri officiali salariati dal Comun, debbano
comparir in presenza de essi sindici, nel termine de giorni tre, con le loro
querelle, et domande, le qual domande, et querelle i detti sindici siano
tenuti riceuere, et admetter passati i giorni tre non le possano admettere, et
nel detto termine, se alcuno non comparerà a dar querella, all'hora
detti officiali siano assolti se saranno cittadini, et se forestieri, o distrittuali
passati i cinq giorni solum che nelle cause mandate a consiglio de sauj per
giorni dui ancorà doppo portato il consiglio siano in officio, et espedisano
Item se alcuno comparirà siano tenuti gli officiali contra dei quali
qualche querella sarà data, o petition, dar sicurtà sufficiente delle spese
le quali si facessino nel detto sindicato, et i sindici predetti siano tenuti et
debbano sommariamente conoscere, et tutti gli processi formati contra detti
officiali espedire p sententia absolutoria, et condennatoria in termine de
giorni xiij. dal dì data la querela computati i giorni feriati tutti, o non
feriati et in loxor o fatto senza strepito ordine de giudicio, et solennità
alcuna ogni giorno nel detto termine p un'hora, et più se farà bisogno
debbino sedere al loco dove il Vicario si suol render raggione à espedir

d'esso sindicato Item se dato il libello, si dia la coppia alla parte con
termine ad opponer breue, et arbitrario, et dopò se assegni un termine à tutte
due le parti, in discretione de i sindici à pronuncie p tutte le sorte de proue pur-
che non se passi il termine de detto giorni xiij. nelli quali si faccia ogni cosa
Item se non fosse però andato al consiglio de sauj doue che per giorni dui dopò
tornato il consiglio potessino espedir, come di sopra, et siano a loro termine
si dia, ma in quello si facciano tutte le proue, et produtioni, che aspettano alla
causa, cosi sopra il primo processo, come sopra quelle cose, che saranno
dedutte de nouo, et passato detto termine sia concluso, et più oltre non siano
uditi, senon nelle allegationi de raggione Item nelle criminali non se possa
dedur de nouo, eccetto instrumenti publici, statuti, et allegationi Item se nel
detto termine de giorni xiij. i sindici non espedicarò, per sententia diffi-
nitiua, processi, se come recederà la giustitia, cadi officiali siano, et
siano tenuti ipso iure, da gli inquisiti, et da ogni querela ex sindicato pre-
detto prosolti Item intendemo i predetti sindici per la loro negligentia
cadauno d'essi cada alla pena de lire xxv. da esser applicato al Comun
et a interesse della parte, che haurà dato il libello Item che niuno
non possa esser sindico, che pretenderà voler dar querella contra detti
officiali da esser sindicati, et se alcuno sarà electo, tal elettione sia de
niun valore Item se accadesse denanzi à i sindici electi p alcuno de suoi
parenti, et consanguinei, p sino al terzo grado de qual Cannonico da esser
data qualche querela, all'hora dei sindici, colui che sarà parente non

posta

posta giudicare senza la detta querela, nè gli altri ne soggetti siabbino da giu-
care, et se sarà contrafatto la sententia data sia de niun valore, et se tutti i sindici
saranno sospetti p la querela, all'hor il Vicario N sarà per tempo non ci è, o ricusato
no ui sarà intercesso, et che il suo officio non sarà finito, egli solo posta giudicare
col sig.to Cap.o se uorrà esser presente, et con dui consiglieri da esser all'hora eletti
dal consiglio de xxv. da esse parte, et se proceda come di sopra N Et dalla loro
sententia, cioè da cinquanta lire in giuso non se possa appellare se nè al sig.to Cap.o
insieme col consiglio de xxv. de sopra nelle ciuile di che quantità se uoglia
siano alla Sef.ma Regia Maestà, et l'appellatione non sia admessa, se prima
non saranno pagate le spese da quei, che saranno perso alle quali se intenda imme-
diate esser condennato, colui ch'perde nella principale, ne alcuna causa uaglia a
escusarlo N Et similmente sia fatto nelle sententie date de consiglio de sauij, nelle
quale non s'admetta appellatione alla Regia Maestà, in caso che si possa uoè da
lire cinquanta sopra, se non pagate le spese, colui che sarà perso à quel modo, et
forma, come di sopra, Da esser tassate p il sig.r Cap.o et sindici, et se non, dolo, et
Baratteria interuenga, ad altro il Vicario locotenente et Iudice del Maleficio
non sia tenuto, et similmente i sindici, et gli altri officiali, Et se la prima sen-
sarà mal data sarà condennatoria, se intenda esser absolutoria, così nel ciuile,
come nel criminale et all'hora lo esattore delle entrate del fisco della Camera del
Ser.mo Re, et Patrico, o Camerlenghi nostri, se alcuno d'essi saranno nelle mani gli sarà
cosa delle pene, o parte nelle ciuile di colui, che sarà perso nel sindicato siano
tenuti fra otto giorni, restituire al tal condennato nella prima Instantia, et causa

La

La condennatione pagata p esso, ouer la sorte se l'auerà pagata N Et se p
qualche Instromento di nouo produtto il condennato sia absolto, l'officiale
non sia tenuto à spesa alcuna N Et nelle cause, nelle quali si sarà appellato
al sig.to Cap.o ouer Consiglio cioè da cinquanta lire in sopra, siano tenuti gli Sindici
farè congregare il detto consiglio de xxv. in quel giorno, o nel seguente,
et saranno ricercati, et li farè leger la sentia de i sindici, dalla quale si sarà
appellato, et le parti p se possano, o p lo advocato sostenghi, et dire le sue
ragioni, et quello, che p il detto consiglio col sig.to Cap.o sarà ottenuto sia fermo
et se mandi a esecutione, ne si possa più appellare N Et in caso, che alcuno
ricercasse advocato alcuno in sindicato, sia condotta ricevuta la mercè con-
petente accettar, nessuna pena gli sindici, et gli sia dato il giuramento de fidelm.te
in tal caso esercitare l'officio suo. Et il sig.r Iudice di Maleficij, et locot.te
non se possa partir dalla Terra de Spalatro, et suo distretto senza licenza, nè espe-
dito il detto sindicato, sotto pena se contenirà ad arbitrio del sig.to Cap.o et de-
detti sindici Et non se gli possa dar licenza, se prima non darà sua idonea
sicurtà N Ne possa con la parte per la quale sarà dato la sententia, dato il
libello in sindicato per accordo senza il consenso o uolontà, de chi sarà querelato, et datogli il libello sotto pena de lire 50 da esserli tolte per forza da
bene de possa, comparere, et insieme col detto Vicario allegare anco le sue
ragioni, et defendersi N Et le predette cose siano, et ciascuna de esse se intendano
et se debbano far, et osseruare non obstante alcun priuileggio uenuto in con-
trario da sua Ser.ma M.tà Regia, et espressam.te no facesse mentione del presente
statuto, et gli derogasse &c.

DEL OFFICIO DEI PRECONI DEL COMMUN!

Gli è statuito, et prouisto che il Precone del Commun, uno o più che saranno deputati a tale officio per il Sig.r Cap.o Giudici et Consiglio debba hauer il salario de lire xx. de piccoli à ragion del anno, et le consuete regalie, et debba giurare nelle mani de ipsi Sig.ri Legalmente esercitare, et far tutte le commissioni, et precetti, che gli saranno imposti per i Giudici, et officiali del Commun, e posta in il suo officio proprio il detto precone senza licenza de i prefati Sig.ri Giudici citare alcuni da essi Giudici ad instantia de cadauno, et universalmente tutti de clerici come de mondani, et tale citatione voglia se debba fare la relatione de i citati, et ad instantia de chi gli sarà fatto citar, al Cancelliere del Commun, prima satisfatto esso precone della sua mercede per detta relatione, et citatione. Item per pigliare, ò ritener, et carcerare alcuno debba hauer da colui, che lo sarà chiamato il terzo de quello, che se dà al Satnico. Item se alcuno senza il Satnico ritenerà alcuno nella Terra de fiume, per sua mercede debba hauere soldi .4. se sarà cittadino, et se forastiero, soldi viij. Item che cadauna citatione se ponga, et debba fare per esso precone de tutte le persone, non eccettuando alcuno, sia de ogni grado, et conditione s'uoglia le quale saranno chiamate in giudicio, et cadauna citatione si debba fare il giorno nanti, che alcuno sarà chiamato al giudicio, eccetto nelle cause, che diseperano presta, over nelle cause de forastieri i quali fusseno per partirsi di nouo, et subbito, che hauerà hora ad instantia di chi domanderà se possa far de giorno in giorno, pur che detto giorno sia giuridico, secondo la forma dei statuti, si creda a loro, et prestigli piena fede de tutte le relationi, et de tutte le cose, le quali spettano al loro officio senza altro testimonio, et fatta la relatione se intenda

se intenda hauer hauuto il mandato, et commissione, senza se possa dir contrario. Item detto precone pena, et debba hauere sei denari per ogni citatione fatta nella Terra de fiume per cittadino contra cittadino, et per forastiero contra forastiero un soldo. Ma se citerà alcuno fuori della terra di fiume nel territorio d'essa terra de fiume, ò in suo distretto debba hauer soldi dui per cadaun miglaro. Item per le predette fatte ad instantia d'alcuno debba hauer un soldo, et per gli incanti per la prima mercede debba hauere soldi dui et da lì in suso sin à dieci mercede soldi sei. Et da lì in sopra sin à xx. mercede soldi x. et da lì insino alle cinquanta mercede soldi xx. et da lì in sopra sia de che quantità se voglia debba hauer soldi 40. Item sia tenuto detto precone ogni settimana nel giorno de sabbato, mundare, et far mundare la loggia, et piatta del Commun sin alla porta del Mare, sotto pena de soldi 4. per ogni uolta che sarà negligente, la qual pena se gli debba tuor per il Satnico, over sia tenuto esso Satnico à spese d'esso precone à conto del suo salario far mundare. Item sia tenuto dar in palazo grado se fanno i consigli sotto pena de due lire. Ne possano impegnar i pegni tolti in esecutione, ma uendergli all'Incanto secondo la forma dei statuti, sotto pena de lire 8. et in quel giorno, ò nel seguente dar il pecato cauato del pegno al patrone del credito sotto la detta pena. Et se qualche cittadino, ò habitatore percotterà essi preconi con arme, ò senza, con effusione di sangue, ò senza grado essercitarano il loro officio, sia punito nel doppio di quello se fosse offeso un cittadino, et se forestieri fosse, ad arbitrio del Sig.r Cap.o ouero Sig.r Vicario.

DELLA ELLETIONE DELLI CONSIGLIERI

Della Terra de Fiume. /.

Statuemo, che del minor consiglio siano, et debbano essere xxv. huomini idonei, et sufficienti d'età, almeno d'anni xxv. del maggior consiglio siano, et debbano essere col numero de quegli altri xxv. i quali in tutto assendano al numero de cinquanta, per tale numero se intenda il maggior consiglio, i quali consiglieri non se possano accettare ne ricusare senon per morte, o caso che gli intervenisse ad alcuni di loro, et che del numero del minor consiglio solamente, se eleggano, et debbano eleggere gli Iudici della Terra de Fiume. Gli altri officiali si eleggano tanto del maggiore, quanto del minore consiglio et del numero de quegli se possano elegger, Et se alcuno del numero del minor consiglio morirà, se gli sarà figlio, o nepote di esso morto, il quale sia de età d'anni xxv. et non minore, se accetta, et sia admesso per signore del presente statuto in luogo del padre, over auo morto, senza altro ballottare, Ma se alcuno de i xxv. del maggior consiglio sarà morto, all'hora un altro sia electo in luogo del morto, il quale parerà idoneo p il Mag.co Sig.r Cap.o et Iudici della Terra de fiume senza altro ballottare, Et se del numero del minor consiglio, come s'è detto non ui sarà figliolo, o nepote del morto, All'hora si faccia elettione de qualche buono, et idoneo huomo per il maggior consiglio à brevi, et ballotte à questo modo, cioè, deue elleggano quattro del numero del maggior consiglio, et se ballottino una contra l'altro, et colui, che haverà più ballotte, quello sia consiglier del numero del minor consiglio in luogo del morto, et inservirente p il Sig.r Cap.o et Iudici sia electo uno del Popolo, il quale entri in luogo del detto consigliere di numero del maggior consiglio, acciò che si supplisca al numero de i cinquanta

Ne possa

Ne possa per l'advenire alcuno esser detto consiglier de detti consiglieri, et così del minore come del maggiore, il quale non sia originali cittadini della Terra de fiume, ancco se alcuno sia cittadino, per privilegio, il quale per longo tempo non haverà posseduti beni stabili nella Terra de fiume, o suo distretto, Et sia nel consiglio così de xxv. come de cinquanta Il Mag.co Sig.r Cap.o over il Sig.r Capo de sua commissione, over i Sig.ri Iudici debbano far proposte, et sopra di quelle s'elleggano sei de gli consiglieri presenti nel consiglio cioè dui p il Sig.r Cap.o Bracio, et duo p cadauno de essi Sig.ri Iudici, i quali electi intimando il Cancellier qualmente sono electi à consultare sopra le proposte fatte nel consiglio, tutti sei insieme partiti, et separati dal consiglio, debbano sopra esse proposte fra loro disputare, et consigliar quello che s'ha da fare sopra de quelle et se saranno concordi over come haveran concluso, uno di essi referirà al Sig.r Cap.o et consiglio predetto quello che per essi sarà consultato, et concluso, et se saranno da cordo volendo uno de gli altri consiglieri possa il contrario Arringare et parlar commune utilità, et non siano admessi gli altri Arringhi, Ma se saranno discordi se ballottino le opinione d'ambe due le parte, come qui di sotto, Et fuori della proposta non ardiscano consigliare, ne Arringare sotto pena de bracchia per cadauno, et contrafarà, Et se il Cancellier scriverà rientedimeno non vaglia, Ma se saranno da cordo, o discordi, et fatta la relatione come de sopra si ponga, et accetta il partito à bussoli, et ballotte, et come s'ottenerà, così se osserui Et ogni volta, che accaderà il consiglio de xxv. sopra le occorenze, le quali guardassino Sanità et commodo della Communità si possano chiamare insieme detti xxv. et tutte

tacce

tacer tutte le cose, se concludeve si come sarà tra loro ottenuto, et dopo tal partito ottenuto
fra il termine de giorni otto referire al consiglio dei cinquanta. Il che se altrimente
sarà fatto alcuna parte presa per il detto cons.o de xxv. sia nulla incontinente, nesia
obtenuta se non come s'è detto de sopra sarà per il maggior cons.o approbata a buss-
oli, et ballotte. Item statuimo che tutti i consiglieri così del minore come del maggior
cons.o debbano giurar nelle mani del Mag.co Sig.r Cap.o o suo luocotenente alli Santi
Iddio Euangeli bonamente, et fidelmente consigliare, secondo Iddio, et la lor buona
consientia, et il lor honore, et à utile stato della Reggia Maestà et Ser.mo Principe
d'Austria Sig.r neo; et del Commun della Terra de Fiume, et taucere, et tenere secreto
tutto quello, che se trattarà nei consigli; et comandato tacerlo, sotto la pena conte-
nuta in detti Statuti. Item che cadauno dal consiglio, il quale sarà monito per gli
ufficiali deputati per parte del Mag.co Sig.r Cap.o over Giudici i quali denno esser
presenti al consiglio, over personalmente, o d'casa sarà amonito, et chiamato, se
nel tempo, che sarà chiamato sarà nella Terra de Fiume, et non venirà al consiglio al
suono della campana over all'hora deputata, o se uerra, et se partirà senza licentia
in tutti dui questi casi, sia punito in soldi cinq per cadauno, et ogni fiata, che
contrafarà. Item che quando nei consigli così minori, come maggiori sarà
fatta qualche proposta per il Mag.co Signor Cap.o o suo locotenente, o Sig.ri Giudici
che ciascuno posta senza strepito dir la sua opinione, et che compera la Sera-
glera d'alcuno, o dirà la sua opinione sia punito in soldi cinq de fatto da esser-
gli tolti per il Satricio del commun, senza alcuna cognitione, et che quando
sarà congregato il consiglio per le cose, che trattare si deuono in esso consiglio

che

che niuno dei consiglieri o Giudici ardisca, ne presuma dire qualche cosa
delle cose, che se hanno da trattare, fuori della sala del consiglio, ne in essa
sala d'luoco doue sarà chiamato d'cons.o ad alcuno dei consiglieri, nà tacere
ogni cosa fin tanto, che saranno seduti tutti gli consiglieri col Mag.co Sig.r Cap.o
o suo locotenente, et all'hora se faccia la proposta si come de sopra s'è detto,
all'hora ogni uno possa arringare, et se alcuno contrafarà in questo, sia punito in-
liee cinq de fatto da esserghi tolte à questo, acciò non si faccia tumulto, et disordi-
natamente al consiglio congregato, et parimente [illegible] alcuna
riuerenza del Mag.co Sig.r Cap.o, et altri ufficiali, et acciò che la pubblica, et in consi-
derazione de molti sia oppressa, che se alcuno dei Sig.ri Giudici, o consiglieri del mi-
nor consiglio de xxv. in qualche cosa delle precette contrafarà, per ogni fiata
sia condennato nel doppio, et de fatto a'colui, o a'coloro se coglia detta pena, Item
ordinamo, che ogni partito, et tutte le deliberationi, le quali saranno prese nel
consiglio de tre parte due dei consiglieri siano presenti senza poter la proposta de-
spender d'denari del Commun, o de uolerar over obligare le raggioni, ò ben stabili
del Commun, o de derogare alli Statuti over prinilegi del Commun, et simil cose
pecuniicante al commun, o Camera fiscale, nelle qual partite cadanna de esser prese
et deliberate siano necessarie due parte delli consiglieri de cadauno consiglio così
minore come maggiore. Et che i casi da derogar alli Statuti, o che s'abbino d'pecu-
niicare al Commun, o alla Camera fiscale, se alcune partite saranno prese all'
hora non possano hauer executione alcuna, se prima non saranno confirmate per la
Regia Maestà del Serenis.mo Principe Sig.r neo, et alcuna proposta non se possa
fare sopra le cose predette, senò de uolontà del Mag.co Sig.r Cap.o o suo luocotenente

altrimente

alterimente sia de neun ualore se qualche cosa sara proposta in contrario, over obtenuto,
Item de ciascuno il quale sarà electo, et da esser ballottato à qualche officio se sarà fatto
debba uscir fuori del consegio, et similmente tutti della famiglia di esso da esser bal-
lottato, et anco gli ascendenti, et descendenti, e la linea paterna, et germani cuntan-
grinei sarocci, generi, et figliuoli de soreste, et anco nepote de prauncoli, et per ine-
poti etcano gli auunculi, alterimente non uaglia il ballottar ne giorni à esso ballottato
Intendendo della famiglia, cioè del parentato de quella casata. ∞

DEL DACCIO DEL TRAGHETTO, DE FIVME

da esser uenduto all'Incanto.

Gli è Statuito, et prouisto, che il traghetto de Fiume, ogni anno sia posto all'
Incanto per gli sig.ri Giudici, et Camerieri, et due consiglieri del numero de xxv. et
& per il Satnico del Commun, per otto giorni innanci la festa de santo Martino
del mese de Nouembre continui, et nel detto giorno de festa sia deliberato à chi
più offerirà, el quale sia cittadino, et continuo habitatore della Terra de Fiume
et non altrimente, il quale debba dar piezaria al modo, et forma, si come nel
Statuto seguente, Il qual traghettiero, over portitore, sia tenuto tutte le persone
et cadauna d'esse, et le cose de i cittadini della Terra de Fiume menar, secondo la
antica consuetudine, et se contrafarà in qualche cosa cada alla pena de soldi quattro
per cadauna persona, et nel tempo de sospetto, non possa detto portitore traghettar
persona alcuna de notte, da lui non conosciuta, over forestiera senza licenza del
sig. Cap.o et sig.ri Giudici, sotto pena ad arbitrio del sig. Cap.o Item sia tenuto il
predetto portitore dar una idonea piezaria de pagare ogni tre mesi alli Camerieri
et Satnico

et Satnico la rata de detto Daccio, al modo, et forma, si come nel seguente
Statuto Sanuto relatione à cadauna cosa, Ne possa anco traghettar alcuno
de suggesto per qualche delitto commesso, ma' donc ui fosse da esser messa la
pena della testa o' troncatione de membri, sotto pena de lire cinquanta se
scientemente contrafarà, ouero per una scinaglia. ∞

DEL DACCIO DEL VINO DELLA MALVASIA

da esser uenduto all'Incanto.

Gli è Statuito, et ordinato, che il Daccio del uino à uenuto, et della malua-
sia, ogni anno, si metta al publico incanto per li sig.ri Giudici Camerieri, et due
de i consiglieri de xxv. col Satnico del Commun innanci la festa de santo Martino
per otto giorni continui, et nel detto giorno de festa sia deliberato, a chi più of-
ferirà più, et colui che leuarà detto Daccio, sia tenuto in quel giorno, o' nel seguente
dare una idonea sicurtà, o pagar alli sig.ri Giudici, ogni tre mesi la rata de
detto Daccio alli Camerieri, et Satnico del Commun, et se mancarà al debbito
tempo fare detto pagamento, all'hora detti Camerieri, et Satnico siano
constretti, et facci constringer colui insieme con la sicurtà, una o più reali-
te in solido, et personalmente à pagare senza alcuna eccettione de ragione
o' de fatto, che li sig.ri Giudici siano tenuti tuore sicurtà idonee in tutti gli
Daccij del Commun, alterimente se non farranno idonee, et sufficienti, o che
non habbino che pagare siano tenuti del suo detti Giudici satisfare alla
Communità del al modo, et forma, come di sopra si è detto, Item niuno del con-
siglio de xxv. posta esser sicurtà per alcun Daccio del Comun, Item alcuno
non

non possa esser Daciaro del Comun, il quale sia debitor al Comun, ò abbi alcuna parte de Daccio alcuno coi Daciari del Comun, Et se in qualche cosa sarà contrafatto à in qualche modo, ò sotto colore, tale deliberatione fatta in essi sia ipso iure de nisun valore, et similmente la scientà p alcuno fatta de i consiglieri come di sopra.

DEL DACCIO DEL SQVERO DA ESSERE

DEL DACCIO DEL SQVERO DA ESSERE [illegible]

Rca.

Egli è prouisto, et Ordinato, che il Daccio del Squero della cima del nauesia messo allo incanto p i sig.ri Giudici della Terra de Fiume, et p gli Camerlengi con due de i consiglieri del consiglio de XXV. col Patricio del Comun, p otto giorni innanci la festa de santo Martino, et in quel giorno della festa sia deliberato, à chi ne darà più. Il qual Daciaro sia tenuto in quel giorno, ò nel seguente dare alli sig.ri Giudici, una idonea scientà de pagare ogni tre mesi la rata parte del Daccio al modo, et forma come è detto di sopra, nel precedente statuto. Item sia tenuto il detto Daciaro tenere à sue proprie spese tutti, et cadauno d'essi boni, et sufficienti preparamenti à tirare, et uarar i nauegli, come farà bisogno, Et se per causa ò defetto de i preparamenti qualche nauilio patisse danno, nel tirar, ò uarar sia tenuto esso conduttore, ouer Daciaro del Squero de farà ogni danno, et interesse al patrone d'esso nauilio, Posta niente dimeno esso Daciaro p sua opera, et mercede tuore gli infrascritti paganenti, et non olore cioè Per ogni nauilij de stara trecento, sino à quattrocento, lire tre et quattrocento, sino à seicento, lire sei, Et da seicento sino à mille, lire nove, Et de mille in sopra, die de quantità si uoglia lire dodeci, De gli altri nauilij, ouer Barde niente, et possa niente tuor se non a sarà detto numero, si come saranno d'accordo: esso, et i nauicieri, ouer patroni, Item non sia tenuto detto Daciaro dare, se non i soliti preparamenti à tirare et uarare, come de sopra, Et gli patroni dei nauilij, ouer Barde siano tenuti ellj tuore l'opre ouer manuali à sue spese à tirare, et uarare i nauilij, et barde, Più olere ne i sopradetti, et ciascun d'essi Daciij, non se possa fare alcuna deliberatione p i sig.ri Giudici, et assistenti se non saranno tutti, ò le due parti concorde, nel deliberare, Altrimente la deliberatione altro modo fatta non uaglia, ne tenga, ma sia ipso facto, et ipso iure nulla ∞.

QVALI SIANO LI CITTADINI OVERO FORASTIRI.

Rca.

Perche spesse uolte nei nostri statuti, se fa mentione de cittadini, habitatori, et forestieri, Dechiarano, de cittadini, et habitatori siano quegli li quali prima originalmente nella istessa nostra Terra sono nati, et habitano in essa, et p cittadini, et habitatori sono tenuti, et reputati, Item quegli che continuamente p anni sei con la famiglia, non al seruitio d'altri, ò per famigli d'altri, sono stati, et che possedano casa ò uigna del suo proprio nella Terra de Fiume, ò suo distretto, Et finalmente quegli, che per d.i sig.ri

c.s.

Cap.°, et maggior consiglio saranno riceuuti alla ciuiltà, et daurano fatte le fattioni, come de sopra, saluo se non fossero priuilegiati, et daurano giurato fidelità nelle mani del sig. Cap.° al Serenissimo sig.nro Re Ferdinando, et a suoi successori et anco alla Communità della terra de Fiume, Ma gli altri siano forestieri, et forastieri siano tenuti, trattati, et reputati ciuili come à gli incommodi delli nostri Statuti, secondo la loro forma, et continentia, Et niuno non se possa riceuere in cittadino, il quale sia villano de qualche signore, o colono il quale da benche fosse riceuuto, non però sia cittadino, ne s'habbi p cittadino Et niuno doppo che sarà riceuuto in cittadino, se faccia villano di qualche patrone sotto pena di perdere la ciuiltà, la quale per hora si come all hora, et all hora sia p hora, declarano, et pronunciano hauerla persa, Et pataro esser riceuute tutte le persone d'ogni conditione, cosi maschi, come femine, rustici et non rustici, pardre giurano nelle mani del sig. Cap.° come de sopra. ☞

CHE NIVNO NON ARDISCA CONTAMINARE PER la elettione, ouero confirmatione d'alcuno officiale de essere eletto per gli Consiglieri.

Cap.

Per honore, et utilità della nostra Republica, et stato pacifico de lei, Statuemo, et ordinamo, che niuno ardisca p modo alcuno, o ingegno, ne presuma p se, o p altro, pregare, ouer contaminare, o' indurre alcuno de i consiglieri del maggior consiglio, p la elettione, o confirmatione d'un altro, se p il contrario no' indurre, ne pregare alcuno dei predetti consiglieri, ouer contaminare contra qualche consiglier d'esso consiglio, o obuiargli, che non fosse confirmato ne eletto in alcuno officio, Eccetto, che de i saltari, et estimatori del Comun, Alli quali officij vogliano, Et sia messo a ogn'uno pregare et contaminare, et caso che alcuno contrafarà, contaminando, ouerdo o pregando, come di sopra s'è detto, se cale, che pregarà sarà del maggior consiglio vogliano, che sia priuato de tutti i consigli, et officij de Fiume incontinente p anni tre, Et se non sarà del maggior consiglio cada alla pena de lire cinq. de piccioli, le quali sond daurà da pagare, debba stare in carcere del Comun p giorni xv. Aggiungendo, che se cal che pregarà, come s'è detto, sarà femina, che sia in sua potestà cada etiam lei alla predetta pena de lire cinque, et delle carcere, se non sarà, de pagare, Et se sarà in potestà d'altrui, che colui, che l'daurà in potestà sia tenuto pagare la predetta pena, Et in cadauno dei predetti casi, ogn'uno possa accusare quegli che contrafarano ed uno testimonio, il quale testimonio possa esser examinato, o' inditto, et citimandolo alla corte del Malio, sia tenuto secreto, et habbia la terza parte della condennatione se de li seguitasse pena pecuniaria, Et questo habbia luogo non obstante alcuna gioni, leggi Statuti, o' promissioni, che disponessero il Contrario ☞

Il fine del Primo Libro ☞

INCOMINCIA IL SECONDO LIBRO
DELLE CAVSE CIVILE.

Delle Ferie Introdutte in Honor d' Iddio, et de santi.

Accioche alla Divina Maestà [illegible] !

Statuemo, et ordinamo, che il strepito de giudicij negli infrascritti giorni cessata cioè tutti gli giorni de Domenica, et nella festa del Natale del sig. nostro Jesu Xpto, et nella festa de Pasqua nel giorno della Ascensione, nel giorno del corpo de Xpto nel giorno della pentecoste con dei giorni seguenti, Nelle cinque festivita della Sacratissima Virg. MARIA, cioè Conceptione, Natività Annuntiatione, Purificatione, et Assumptione. Nelle festività de i xij. Apostoli, et quattro Evangelisti et quattro Dottori della Chiesa, Nella festa di santo Hieronimo santo Giorgio nella Inventione della santa Croce, Nella festa de santa Maria Madalena, santo Laurentio, Nella festa de tutti gli santi, et nel giorno della Commemoratione de tutti gli morti, Nella festa de santo Martino, santa Catharina, santa Lucia, santo Nicolao, et santo Michele Archangelo, santo Vito Modesto, santo Silvestro Papa, santo Stephano Papa de gli beati Innocenti, et della consecratione Basilica de santa Maria, Nelli predetti giorni tutti à niuno modo paluno non si conda ragione, se non per giuoco, et licita, o honesta obligatione, la quale cosa piace, o de ragion Commune, over dispositione statutaria fosse prohibita. Se possa niente di-

nientedimeno nelle sopradette ferie, in prender [illegible] droni, et ladri, et altre psone scelerate, et senza far differenza in tutti i casi criminali, comme sia cosa che in questo seggera perdona dalla Diuina Maesta p quello che si procura la salute de molti, et in comunità delle persone. &c.

DELLE GENERAL FERIE INTRODUTE

Per neccessità de gli Huomini.

Anchora non uogliano, che nelle ferie generali infrascritte, si renda raggione, nelli casi di sopra, et infra eccettuati, le ferie generale, prima sono cinq giorni inanzi la festa de Natale del nro Sig. Iesu Christo, et quindeci giorni inclusiue doppo la detta festa, et giorni otto inanti pasca, et otto dopò inclusiue, et giorni tre innanti et dopò la festa del Beato Vitta Modesta, et Crescentia, et tre innanti, et dopo la festa de santo Giouanni Battista inclusiue, et giorni otto innanti il primo giorno de quadragesima, et il Carneuale, fin al secondo giorno di quadragesima esclusiuamente, et dal giorno decimo quinto de Nouembre, fino alla festa de santo Gianne del mese de Decembre, inclusiuamente p raggione delle uendemie, et alle quali ferie generale, eccetto, che i giorni specialmente eccettuati, se possa fare raggione a quegli che addomandarano, inanze del Comun, et de Dacij, et de due Iudici, et curatori, o de remouer quegli, et escusargli De cause de alimenti, et mercede, et delle cause, sopra delle quali s'alleghi usucapione, ouer prescrittione, de compiste in questo meggio, et de cose, le quali periscono p tempo, et de cause de forestieri, o siano attori o rei, Del taxar delle spese, et cause de gli incarcerati, et de tutte le cause de sono de giurisditione uolontaria secondo la forma delli

raggion

raggion comune, et delle cautioni del danno non fatto, et nuntiatione d'opra nona, et mezza de fanegli, o manzeri, o mercenarij, et p la somma de lire cinq, et nelle cause de Marinaria, i quali casi eccettuati altrimente non se intendano nel generale parlare dei patti, et nel predetto tempo anco se possano fare interditti, et sequestri, nei casi esistenti dalla raggion comune, ouer p la forma dei Statuti, et se possano andare con l'autorità giudiciale ad esemplar Instrumenti, et nel predetto tempo leuarsi, et sentenze interlocutorie diffinitiue pronunciar, et quelle cause nelle quali i processi sono espediti alla sententia, et concluso in causa, o s'habbia per concluso &c.

DEL RENDERE RAGGIONE ALLI FORASTIERI.

Perche egli è giusto, et santo render raggione espedita à gli forastieri, Però p questa nostra legge commandamo, che alli forestieri che uengono alla Terra di Fiume p auer raggione da un qualche cittadino, habitatore, o distrittuale della Terra de Fiume, Il Sr.mo Sig. Capt.o ouer Sig. Vicario sia tenuto render raggione espedita, sommariamente, et de plano, senza strepito, et figura di giudicio, et p il contrario alli cittadini, et distrittuali nostri contra gli forastieri, ogni giorno, nel quale specialmente non sarà interdetto per li Statuti secondo la uerità prouata p testimonij, Instrumenti, ouer autentiche scritture scritte de mano propria del Debbitore, ouer p sagramento della parte, se l'altra parte gli lo deferirà, et questo delle questioni uertente circa i contrati celebrati nella Terra de Fiume, o suo distretto, ouero p quel debbito p il quale pagando forse il debbitore espressamente obligato per Instrumento, o scritta

de mano

de mano proprio nella predetta Terra de Sciane ouer in ogni luoco, dove se trovasse il debitore; e della medesima raggione se osserui nelle cause de i mercanti, cosi cittadini, come forastieri, se cosa fosse lo attor cittadino, come il reo, ó se ambedue fossero forastieri, i quali trafichassero in questa terra de Sciane. Il che sarà costumerà fra cittadini mercanti, ó forastieri solamente, ouero foresticro, et cittadino di qualche calculo de conti per occasion di mercantie solamente. Ne all'hora il sig.^{to} Cap.^{o} ouer Vicario sia tenuto forzarli á comprometterssi in doi mercanti huomini da bene, i quali habbino da calculare le raggioni, nel termine da esser assignato, á arbitrio del detto Sig.^{to} Cap.^{o} ouer Vicario, i quali Arbitri col suo giuramento habbiano á termine, et calcolar le dette differentie nel detto termine á loro assignato, il che se saranno negligenti nel farlo cadano alla pena de lire. xxv. da esser applicate al fisco, de semelmente le parte, che litigaranno, se saranno negligenti nel detto termine de loro raggioni, et conti mostrar á detti Arbitri, et calculatori incorrano nella predetta pena de lire. xxv. ut supra. Se possa nientedimeno prorogar il detto termine de casu si come parerá al giudice una fiata solamente, ne piu oltra, salua cumandando la detta pena nel secondo termine, come nel primo. Il quale termine passato, se non sara dedutto qualche cosa, ne calculato per le dette parte, et Arbitri calculatori, all'hora se stia alli libri scritti del credito de colui, che domanda, che se ritrouerá in quelli. Il quale creditore nientedimeno debba giurar in giudicio esso solamente domandar quistamente. Possa nientedimeno la paete contraria se gli parerá provar il contrario, nel termine da esserli assignato per il Giudice. Ma in questo meggio nientedimeno sia tenuto satisfare al detto suo creditore, Saluo se no cauessi sensa dimora le probationi parate, Il quale creditor, se sarà intieramente

intieramente satisfatto dal suo debbitore, sia tenuto dar sicurtà de restituire, quello de cauette de piu ricreuuto caso fosse prouato per il debbitore in mano essere obligato, ne contra il creditor, il quale cauerá giurato, al modo come di sopra posta agere contra de pregiuro. De nelle de mercantie, et cause de marinarecia, ó ogni tempo se possa procedere, et terminare, et mandare ad effecutione Salvo nelle ferie in honore d'Idio, al modo et forma come di sopra. Piu oltre statuemo, che niuno cittadino, ó distrittuale della Terra de Sciane possa esser conuenuto da alcuno foristicco, ó cittadino, che non supporti le grauezze, et fattione nella Terra de Sciane, se non in presentia del sig.^{to} Cap.^{o} Vicario, ó Giudici delle promesse de alcune cose per raggione de cose mobile, ó immobile, per occasione, et causa cuiscuno, ancora che apparesse scrittura publica ó privata, fatta nella Città de Sciane, ouer di fuori, se questo se intenda de i cittadini originali solamente, et quello che fosse in contrario agitato sia cotto, et nullo, Ne si possa fare execution alcuna contra tale debbitore per il giudicio della terra de Sciane, Eccetto de rei casi Ecclesiastici, et spirituali allegati, i quali si deueiano agitar nel giudicio Ecclesiastico, secondo la forma de raggione, et se non per scritto della Reggia Maestá, et Ser.^{mo} Prencipe nostro altrimente fosse cummandato, Et ancora non habbino loco le predette cose in quelli á quali Cauran pattouito far ó pagar qualche cosa, in qualche Città ó luoco, se in quelli personalmente saranno trouati, si come di detto nel precedente statuto &c.

DELLI PROCVRATORI Á FAR LITE, ET FALSI

Procuratori, et Sindici &c.

gli è Statuito, che se alcuna persona constituirà un procuratore à far lite, et defendi della cui procura appare p Instrumento publico ò scritroui scritta p il Cancelliere del Co mun nel quaderno de gli atti che tale procuratore se intenda esser constituito leggitti mamente, et gli atti fatti presso il giudicio vagliano, et tengano, Et sia auuno il quale in presenza del Clar.mo Sig. Cap.o ouer Vicario dirà si esser procuratore d'alc et non mostrarà esser stato legitimamente constituito fra il termine prefisso dal giudic ouer se la causa ricominciata, ouer contestata, ò saputa p contestata negarà se esser procuratore di colui p il quale sarà comparso in giudicio che quello tale fa, ouer commette, et contradirà in alcuna delle dette cose, sia condennato in lire cinq di piccoli da esser applicate al fisco, et nella restitutione de tutte le spese, et danni ch'quali saurà patito la parte contraria, Il quel nedimeno se intenda in tutte le cause, nelle quali alcuno comparisse come sindico, auer, c catore, ò attore, saputo relatione à tutte le cose, et cadauna d'esse, et se la pers principale fosse tenuta in alcuna causa dar sicurtà in giudicio, che all'hora i contr procuratori, et simili possano, et siano tenuti dare tal sicurtà, et colui non possa essere procuratore d'alcuno, il quale comparirà in giudicio, innanci la lite contestata presso, et dopò contra de quello dal altra parte sarà constituito procuratore, ma p quello solamente p il quale in giudicio innanci contestata la lite sarà comparso, et questo sotto la antedetta pena de lire cinq ∞ +

DELLA SECURITÀ DA ESSERE DATA
Per li Forastieri ℣.

gli è Statuito, et ordinato, che se alcuna psona non soggetta alla giuris dittione del Comun della Terra de Fiume, nouerà qualche causa ouer lite dinanci al Sig. Cap.o ouer Vicario contra qualche cittadino, ouer distrittuale della Terra de Fiume, non sia udito soura detta lite ouer causa, se prima non darà sicurtà de refare le spese al suo aduersario in caso che perdesse la lite, Et se detta sicurtà non sarà data, se sarà domandata p la parte, gli atti in detta causa siano de niuno valore, ne ipso iure tengano, Et se l'Attore fornisseno giurarà non poter trouare sicurtà, all'hora se stia al suo giuramento p la sicurtà, con promission penale, et obligatione delle sue raggioni, et beni suoi ∞ +

DELLE CITATIONI ∞

Statuemo, ordiuemo, et nouerà p un qualche giorno de raggione far chiamare alcuno, lo faccia personalmente chiamar il giorno innanci, se si potrà hauere Et non si potendo hauer sia citato due uolte alla casa della solita habitatione nel giorno statuito debba comparire p se ouer per un procuratore, à rispondere in raggione, et si debba scriuer la relatione delle psone, per il Cancelliere del Comun, Et se detto citato non comparirà per se ouer per procuratore, all'hora lo attore, ouer suo procuratore, accusata la contumacia del citato innanci, che il giudice si leui da bando, et si scriuano gli atti, et se tale contumace doppoi comparirà, non sia udito, se prima non refarà le spese della contumacia Il che se la seconda uolta sarà stato citato, et non comparirà ma tanto sarà contumace nella prima, come nella seconda citatione sia citato la terza uolta personalmente, ouer alla casa, con la pena, Et parerà à detto giudice, che esso uenga à negare, ò confessare, quello che sarà Stato

stato domandato p l'attore. Nel qual terzo termine non sia udito se comparirà se prima non pagarà le spese alla parte, le quali se non pagarà incontinente ouer sora de quelle no sarà d'accordo, sia reputato per contumace, et contra d'esso sia proceduto, come sarà de raggione. Et se nel detto terzo termine perseverarà nella contumacia et non comparirà in quel caso, se il debbito addomandato, ouer la cosa addomandata, sarà di quantità, o de valor de lire x. tale contumace s'habbia per convinto, et confesso; giurando però prima esso attore, se ouer sapere e giustamente tanto ouer la cosa addomandata appartener a se stesso ed legittima causa. Ma sora la predetta quantità, ouer estimatione della cosa, non se intenda contumace ne convinto, se prima non farà fede il creditore della cosa addomandata p publico Instrumento ouer testimonij, ouer altre legittime prove nel termine dal giudice a lui prefisso. Et se in questo medo la parte convenuta comparirà sia admessa al giudicio, et sia conosciuto sora le sue eccettioni, et defensioni, pagate prima tutte le spese interamente, fatte nella causa, Et dopo si proceda più oltra sora il detto processo. Ma se nelli sopradetti termini il citato non si trovarà alla casa della sua solita habitatione, ne nella terra di fiume all'hora p la terza volta si debba citare p una publica proclama sora le scalle della loggia del Commun, Et nel termine dal giudice prefisso debba comparere p se ouer per un procuratore legitimo a tutti et cadauno de gli atti, p sino alla sententia esclusivamente, Altrimente passato il detto termine se procederà contra di lui, non obstante la sua contumacia in cosa alcuna. Se alcuno p questo vorrà far citare qualche forestiero, non habitante nella terra di fiume, o suo distretto, ne li si trovi personalmente, il quale forestiero fosse tenuto à

comparere

comparere à esponder in raggione dinanci al giudicio della terra de fiume, la facia citare p lettere, che vadino al giudice del luoco, dove habita detto forestiero, Et nel termine, nelle lettere in scritto, debba comparere à esponder al petitore, Et lo haverà fatto citar' o veramente se potrà citar' p un nuncio giurato personalmente alla cui relatione sia dato fede, et tale forestiero s'habbia p legitimamente citato et all'hora se certamente il predetto forestiero così citato, ouer monito per suo giudice, non comparirà fra il termine che gli sarà assignato, doppo il termine subbito si debba proceder, che nel termine prefisso debba comparer. Et se nel fine di termine della proclama, non comparirà sia, et sia tenuto per reo contumace, et contra di lui si proceda al modo, et forma come di sopra del altre persone contumace s'è detto, Et questo statuto ancora habbia luoco in un cittadino della terra de fiume, che habitarà, il quale per sei mesi continui starà absente della detta terra de fiume, ouer suo distretto, il quale si debba citar in quel modo p lettere ouer citatione al modo, che de sopra fatta, Et le relationi si debbano per il cancelliere registrare nelli atti, Et gli officiali de Commun se intendano haver la commissione, de citar, ogni volta, che ricercheno, che de mandato de lo attore haverà alcuno, o alcuni citato, ad qualche atto de giudicio. Alle quali relationi de gli officiali se presti prima fede, Ma nel citar le communitade, universitade, Collegi, et simili si faciano le cedule della citatione, et scrivere le persone, et le cause, et basti presentare le cedule al Supano, ouero Decano della villa, o all'officiale maggiore p un publico precone, ouer nuncio giurato, et tale citatione con la relatione sia sufficiente, et leggitima et tali così

citati

citati non compareado, siano reputati contumaci, et se possa provedere contra de loro si come contra ueri contumaci, purche nel proferire la sentencia, un'altra uolta siano citati al nodo come di sopra, et per prediana nelle scalle della loggia, ad udire la sentencia, Item Statueno, che se alcuna persona farà citar alcuno dinnanci al giudice della Terra de Jiume, à esponder à si in raggione, et citato si appresentarà dinnanci del giudice, et sarà licentiato, accusata la contumacia di coloro che Ko Sauranò fatto citar, bogliamo quello à instancia del quale sia stata fatà la citatione, sia condernato in cinq soldi, da esser applicati al Commun et nelle spese da esser restituite alla persona citata, come parerà al sig. Vicario se il tale citato sarà della Terra de Jiume, ma se sarà del distretto, ouer forestiero sia condennato in soldi x. et nelle spese, et danni alla persona citata &c.

DELLE PERSONE CITATE, ET PROCHIAMATE

Se no compareno, et del nodo di procedere contra di quelli

Statueno, che quando il reo citato, et prochiamato giusta la forma del precedente statuto, non comparerà, et sara contumace, se lo Attore dinnanci al Giudice della Terra de Jiume comparerà, et produrà qualche Instrumento de debbito, ouero precetto fatto al debbitore, il debbito, ouero qualche sententia ò scrittura de man del debbitore, ouer testamento, ò codicillo, et giurarà per sacramento douer hauer giustamente la detta quantità, della quale proverà per detti Instrumenti, ouer scritture, All'hora il sig. Cap.o et Vicario sia tenuto dare la intromissione ne i beni de detti debbitori, prima ne i beni nobili, se ne ue saranò, et se non, ne i beni stabili per sino alla quantità del debbito, et delle spese

spese, ouero se i predetti beni non ui sarranò come de sopra all'hora se dia la intromissione ne i nomi de i debbitori d'esso debbitore per la quantità dello credito solamente, et delle spese giusta il tenore delle sue scritture, in contumacia del detto reo citato, et non compareste, Aggiungendo, che se in quindeci giorni dal giorno dato delle intromissioni de i beni, il Reo, ouer debbitor compareran se sarà nella Terra de Jiume, ò suo distretto, nè se sarà absente fra il termine de una notte, il sig. Cap.o ouer Vic.o Statuisca il termine à tutte due le parti de xxx giorni à provare, et hauer provato, et produrre quelle ueranno, in detta causa delle sue raggioni, et à opponer quel tutto, ch'uorranno, il qual termine passato il processo della causa, s'habbia p publicato, et non altramente sera: segni à tutte due le parti non altro termine ad arbitrio del Giudice, à opponer contra il processo, il qual passato se intenda esser concluso in causa, et il sig. Cap.o ouer Vic.o sia tenuto infra xxx giorni dal giorno che gli sarà presentato il processo sententiar, et definire sarà addimandato p la parte, et nelli predetti casi se sarà tolto la tenuta de i beni, sia in spesa, p suso alla sentencia indusiuamente, et similmente la rendition de i beni. Ma se il debbitore non comparirà nel detto termine, ne per se ne il procuratore ouer legitima persona, All'hora i beni ò pegni tolti in uigore del credito del quale ne gli Instrumenti, et scritture, si portano uender, et deliberar à questo modo, cioè prima, se saranò beni inmobili si debbano estimare p gli estimatori del Commun, i quai beni

così

cosi estimati, si vendano al publico incanto per il Cancelliere del Commun, et precorre nelle scale della loggia, la quantità del debbito solevente, et le spese se deliberarle à di più ne offerirà. Sicche tale deliberatione ecceda, et passi la somma dei duo terzi del valore della cosa estimata, et tale deliberatione altramente fatta sia de nissun valore, Ma li creditori possano, et debbano, d'detti beni à modo come di sopra, tuore in pagamento ouer parte de quelli, per la quantità del suo credito, quando detti beni fossero estimati più, et deliberati, d'nde fosse il loro credito, et spese, de questo sabbia luoco, se d'innanci la venditione, d'dar in pagamento alcuno compparerà, de contradisca, il quale proponette causa raggione ouer diette havere raggione nella detta cosa da essere venduta, All'hora datogli prima giuramento de calunnia, sopra esta contradittione, sia constituito termine d'otto giorni perentorie, se tale contradittore sarà cittadino, ò habitatore della terra de Fiume, et privato, Ma se sarà absente, et non habbi procuratore legittimamente constituito in termine di giorni xv. se conosce et termine, et dal giorno, de serrà alla terra de Fiume, Et gli contradittori in caso de perdchano, siano condennati in tutte le spese, ne possano allegar la ignorantia del detto termine de giorni xv. dal giorno della sua intimata sopra della quale eccettione se occorrano essendi siano tenuti prima refar le spese fatte sopra de tale venditione &c.

DELLA OBLATIONE DEL LIBELLO, ET CONTE=

Istatione della lite &c. Pia

Statuemo, che nelle cause ordinarie s'offerisca il libello inscritto al giudice, et sia

sia assignato per il giudice la copia al reo convento con termine di tre giorni ouero ad arbitrio d'esso giudice, havuto rispetto alla qualità del fatto, et delle persone à rispondere ouer opponere à esso libello, la qual risposta fatta, la lite s'habbia per contestata, Et similmente, se il detto Reo fra quel termine non vendrà, Et doppo il detto termine assignato se procedi nella causa, Non obstante le eccettione opposte per il Reo peremptorie, dilatorie, emergente, anormale, et di qualunque altra sorte le quali tutte siano salue nel tempo delle allegationi, et sententia diffinitiva, Il predetto vogliano, d'senon apparesse esser contestata la lite sopra il libello ouer petitione datta in scritto Nientedimeno si trovino quali d'termine assignato cosi à esso Reo, come all'Attore, à opponere, ò à provare in causa, all'hora se pretenda esser contestata la lite, Et havuta per contestata, Ocen niuno possa nel medesimo libello, et nel medesimo tempo intentar l'actione civile, et criminale insieme, ma la causa civile sia intentata, civilmente, et la criminale, criminalmente, et in cadauno libello basti proponere certo fatto, ouer certa causa sopra della quale se possa fare certa sentencia, Non obstante la inepta enelasione del libello, ouer petitione, quel medesimo statueno de libelli alternativi, ouer conditionali parole concludano de de raggion procedano, Senon fossero posti in effetto contrarij, Nese possa opponer contra de quegli nel principio, ne nel fine della lite, dello Attore sia tenuto à eleggersi parole nei predetti casi vogliano, de la simplicità del proprio ouer parlare non sia riceuta

di

à i libellanti, ma si viene sedetto, nel termine assignato la parte citata se appresenterà, legitimate le persone, il giudice pronuncia, et debba provarsi la lite esser contestata, et incontinente contestata la lite, ó dauuta per contestata statuisca á l'una, et l'altra parte il termine á suo arbitrio á provare, et se alcuna delle parte dirá esser stata impedita fra il detto termine á provar no se gli allonghi il detto termine, se ne giurara esser stata legitimamente impedita. Ma passato il detto termine della seconda dilatione, se non provará qualche cosa, gli sia data la terza dilatione ad arbitrio del Giudice p l'ultima á provare, la qual passata sia publicato il processo, et sia dato il termine alla parte di giorni dieci á dar la copia del predetto processo, et ad opponere il quale termine corra dal giorno data ó offerta la coppia, et il qual termine á l'una, et l'altra parte sia comune cosi ad opponer come á allegare, il quale passato la causa sia terminata, infra il termine d'un mese, dal giorno, che sará pntato il processo se sará addomandato da alcuna delle parte che la detta si proferisca. Aggiungendo anchora al presente statuto, Che gli instrumenti et atti, si portano produrre sino alla Sabia, Purche non sia assignato il termine dal giudice p l'ultimo á provar, et dauer provato p ogni sorte de probatione, et che il detto termine sia passato, Et tutte queste cose s'abbiano luoco nelle cause ordinarie, le quali ascendessero alla summa di lire. 50. et altera sia di ogni quantitá se vogli, et nelli quali si proceda ordinariamente come é detto di sopra &c.

DELLE CAVSE NELLE QVALI NON E Necessario libello &c.

Statuemo, che nelle cause da cinquanta lire infra mero, et misto imperio in quantitá, o in specie, et de mercantie, ouero mercantie, Datij, et affitti de case ó livelli de possessioni, et de debiti, che si contengono in Instrumento ó scrittura di mano propria d'alcuno, ó d'altri in suo nome scritti nelli quali si contenesse qualche cosa mobile, ouer pecunia solamente, ouer sententia, ó precetto in confetto ouer testamento, codicillo, ouero Inuentario, ouer qualche deposito, ouer debbito liquido, sino alla somma sudetta de lire cinquanta, se proceda ex nosca, et se termini sommariamente, et de plano senza strepito, et figura de giudicio, ser la libello, ouer ó altra scrittura porrettione, et solennita, et senza contestar la lite, ogni giorno nel corpo feriato et non feriato placitis locatis, et non locatis, se non nelle feriè in dono [illegible] ouer il Reo absente in contumacia, lo Attore á bocca appresso il Cancelliere faccia la sua petitione contra il Reo per i debbiti, et cause soprodette, ouer per alcuna delle prodotte, la quale petition fatta, sia assignato p il Giudice il termine de giorni xv. per l'ultimo á tutte due le parte, se la petitione sará infra le lire 50. á dauer la coppia della domanda, et á dire, et contradire tutto quello che vorrá nel detto ultimo termine, et anche á provar, et dauer provato per ogni sorte de prove, Il quale termine passato s'habbia per publicato il proceso, et sia assignato un termine ad arbitrio del Giudice á opponere, et allegar alle dette parte, ne altro termine se possa assignare Se possa nientedimeno il termine de giorni xv. allongar per qualche causa ad arbitrio

ad arbitrio del Giudice, et se gli parerà p. fino alli otto giorni, et non oltra, et questo una fiata sola, Et il Giudice dal giorno presentato il processo fra il termine de dieci giorni sia tenuto per sententia diffinir se sarà adomandato dalle parte, Ma nelle cause delle miserabil persone, se proceda ad' arbitrio del Giudice, Lauuto solamente riguardo alla sola uerità, Et similmente se faccia raggione sommaria, et espedita, nelle cause per occasione de mercede, et debbito del morto, et nelle cause delle eredite, et Monisteri, et luochi pij, et in ogni quantità de dennari, et oltra la somma de dette lire cinquanta, Et in tutte le cose, che s'anno da far in nome d'esse. Parede si faccia qualche domanda cade appresso gli atti, et legitimam.te se proua, et se proceda ogni giorno, come s'é detto de sopra nelle altre cause, nel presente Statuto tre.

DELLE DILATIONI DA ESSERE DATE

nelle cause Ordinarie &c.

Statuemo, che in ogni lite ordinaria, nella quale si proceda col libello prodotto inscritto, se possa delatione, ouer termine assignare alle parti in arbitrio del Giudice consideerato l'ordine del fatto, Et la qualità della lite cioè che prima, se dia la dilatione allo Actore á prouare delle sue raggioni, cosi p. testimonij, come p. Instrum.ti et se nella prima delacione legitimamente, ó sufficientemente non prouará, se gli dia la seconda delacione giurando però il petitore hauer fatto quanto ha potuto nella prima delacione, Ma se nella prima ouer seconda dilatione non prouará ó dedurá qualche cosa, se gli dia la terza dilatione per ultima giurando però colui che domanda de calumnia, et de legitimamente sia stato impedito. La qual dilatione sia data ad arbitrio del Giudice, la qual passata, più oltra non se dia altra dilatione. Passate le dette dilatione de lo Actore, similmente se ne dia altre tante al Reo, á prouar, et produce delle sue raggioni se il Reo questo adomandará, la qual ultima dilatione cosi nel Reo come nello Actore se intendano, et siano alcune come s'é detto. Et hora passato il detto termine se publichi il processo, se sará domandato, et se non sará adomandato s'abbia per publicato ipso iure, et allhora cadauna delle parte posta hauer la coppia del processo, et sia assignato á termine de giorni x.o dal Giudice á opponere, et allegar, et á prouare quello che haurá opposto, ó s'haurá opposto, dopó che s'haurá dato ouer offerta la coppia del processo per il Cancelliere alle dette parte, il quale passato s'habbia p. concluso in causa, la quale conclusione fatto siano Instrumenti più oltra in causa se possa produrre se però non se fusse reservato, ouer protestato de produrlo, Non obstante il termine ultimo assignato, et passato á produrre gli Instrumenti fatta la detta conclusione in causa sia assignato il termine ad udir la sentencia la quale se debba fare fra il termine d'un mese del giorno presentato il processo, come s'é detto di sopra sotto la rub.ca della obligatione del libello &c.

DELLE POSITIONE, CAPITOLI ET

Interrogatorij &c.

Statuemo

Statuemo, che se alcuna delle parte nel termine à sedato à prouare saurà fatto quale posicione, ouer Interrogatorij, se tarranò pertinenti alla causa, et addomandato per la parte, che gli sia risposto, negando, ouero affirmando se de quegli saurà notitia ouer nò saurà, che se gli assegni il termine ad arbitrio del giudice à informarsi et à respondere, negando, ouero affermando, Intendendosi la parte contra della quale sarà stato produtto qualche cosa delle precedente debba saperè, se lo addomandarà la coppia de quelle cose, alle quali è constretto respondere, col termine de oppunere, et respondere, Et se la parte alla quale sarà assignato il termine à respondersarà remita, ouero due uolte citata personalmente ouer terza uolta alla casa, ouero le tre uolte alla casa, se sarà nella terra de Fiume à respondere alle dette positioni, ouero Interrogatorij, ò capitoli, non comparirà ouero se comparirà, et non respenderà, ò respondere ricusarà, all'hora siano date per confessate, prima fatta però la paura per il Giudice, che debba respondere nel tempo prefisso, altrimente si saranno per confessate, Passato il detto termine sarà altra Interlocutoria del Giudice, Et per questo se alcuna delle parte, nel termine datole à capitolare produrra qualche capitolo, il quale uoglia prouar, ò il sacramento della parte contraria, All'hora la parte contra lo quale sarà stato produtto detto capitolo, sia tenuta col sacramento respondere à quello se sarà pertinente alla ritentione de colui, che l'saurà produtto nella causa in giudicio agitata, Et questa habbia luogo nelle terminato à prouar della ragione, che le parte [illegible] questo andera

che se alcuno fosse absente della Terra de Fiume, et litigasse per procuratore, all'hora

all'hora il procuratore d'esso absente possa respondere alle petitioni, ma il principale non fosse per uenir'costo, Et questo sia in Arbitrio del Giudice far'respender, ò non respondere, per il procuratore attento la qualità del fatto, et la condition della persona, Et se colui che saurà fatto le positioni uerra che il procuratur'del Reo gli sia risposto, Et similmente ciascuno il quale è tenuto respender alle petitioni sia tenuto puramente, et semplicemente per giuramento, et senza alcuna conditione respender per la parte credo, ò non credo altrimente non se intenda esser legitimamente risposto, se però altrimente non parerà al giudice &c.

DELLI TESTIMONI, ET DEL NUMERO DE quelli da essere nelle cause produtti &c.

Statuemo, che cadauna della parte nelle cause ciuile, cosi l'Actore come il Reo possa produre sino à dodeci Testimonij, et non oltra se però nò sarranno diuersi capitoli, che contengano cose diuerse, Et all'hora sopra cadauno capitolo, sino à sei Testimonij, et non oltra, Purche innanzi, che siano riceuuti Testimonij alcuni sopra diuersi capitoli, che contengano cose diuerse, colui che gli saurà produtti, ò uorrà produre habbia à declarare sopra il qual capitolo, ò quali capitoli produce ò uol produre cadauno Testimonio, et sopra di quello capitolo, ò de quei capitoli declarati i Testimonij si riceuano, et non sopra gli altri, Et che il Cancelliere ouer notaro, quando in alcuna causa riceuerà il detto de i Testimonij, sia tenuto à esso testimonio il

detto

detto suo leggergli dal principio alla fine, et nel fine di cadauno testimonio, il qual
sarà ricercato seruer per queste parole, Dicetto, da confirmato, et similmente il
giorno della depositione, Item sopra di ciascuno capitolo ouer ciascuna qualche
cosa, o parte de capitolo se possano, et debbano fare gli interrogatorij ad arbitrio del
Giudice, et tanti quanti gli parerà de far, et similmente correggergli, et legitimargli
Et se il testimonio addomandato dirà sopra de gli interrogatorij, di quello sapia
che sarà nel suo detto testimoniato più oltra non se proceda, interrogando ole se
sarà deposto quello secondo che egli crede, o'l sarà udito dir, ouer per fama.
Item statuemo, che il bicario, il quale starà alle examinatione de testimonij debba
sauer per sua mercede tanto quanto il Cancelliere de corte, et cadauno di
essi testimonij riceuuti; Et esso bicario anido, che la questione fosse fra forestieri
per la examinatione dei testimonij debba sauer il doppio, de quello, che se paga
per cittadino, Et similmente se la causa sarà fra cittadino et forestiero, all hora
esso forestiero debba pagar il doppio per la sua examinatione de testimonij solamente
Item vogliamo, che se la parte, la quale produrrà testimonij a examinar sopra i capi-
toli per essa produtti, detti capitoli sopra dei quali se douranno examinar testimonij
se sarranno oltra dieci, all hora la parte che produce sia cittadino, ouer forestiero
sia tenuto pagar il salario doppio, per cadauno testimonio cosi a esso bicario come
al Cancelliere, da dieci capitoli infra, se pongli quello che s'è detto di sopra nel pre-
dente uersetto, Item che sia niuna persona sia tenuta, ne possa esser sforzata a
testimoniare, nella causa nella quale sia, o sia stato sindicato, aduocato, pro-
curatore, tutore, curatore, ouer Rettore duarante essa causa, Item niuna persona

citata

citata a rispondere alle positioni, ouero a testimoniar in causa ciuile a
niun modo se possa, ne debba detenir per qualche debbito ciuile, in quel gior-
no, che detti testimonij, ouer persone citate per dette cause andarano, o torna-
rano a casa, o case delle loro habitationi &c.

DELLA FEDE DELLI INSTRUMENTI &c.

Statuimo, che cadauna sorte de Instrumenti publichi, et Testamenti cosi fatti
come da sopra se gli dia piena fede, come siano alla lettera, se detti Instrumenti
saranno trouati nel quaderno grande della Cancellaria della Terra de Fiume,
Vogliano, però che per questo non sia tenuta alle sentenze passate, et altre
Scritture de giudicij, ritrouate ne gli atti delli notari, et Cancelliere della
Terra de Fiume, Et contra detti Instrumenti non se possa opponere alcuna
eccettione, se non d'hauer pagato ouer de falsità, ouer de presentitione, com-
pensatione de cose liquide alle liquide, ouero transattione, Item Delli
Instrumenti, ouer Scritture, publiche fatte fuori della Terra, ouer distretto
de Fiume per alcun notaro, forestiero non se gli presti fede, se non constarà della
Legalità dei notari per publiche Scritture, Item statuemo, che delli libri
della fraternità non se dia fede piena, se detti libri non saranno ordina-
riamente scritti col numero delle carte, et con la fede del Cancelliere il
quale scriua sopra detti libri, Et cada libro delle raggioni della tal
fraternità, coperto della tal coperta, et col numero de tante carte, la qual
fede del Cancelliere sia cauata, come s'è detto libro fosse authenticato

col

col sigillo in cadauna carta, & similmente se presti piena fede alli libri de gli ufficiali della Reggia Maestà, et Ser.mo Principe sig.neo, & alli libri del Comun delli ufficiali della Terra de Fiume senza altra fede del Cancellier & Canco alli libri delli Mercanti, et Botteghari, et stacionari della Terra de Fiume, se ordinatamente sarranno scritti se gli presti piena fede & delle cose spettante al loro traffico solamente, Ma se in detti libri sarranno scrivate qualche partite fuori del traffico, all'hora in quelle stà in arbitrio del sig. Iudice se gli deue dar fede, ò non hauuto rispetto alla qualità, et quantità delle cose, et la condition delle persone &c.

DELLA FEDE DA ESSER DATA alle scritture de mano propria.

Statuemo, che alle scritture fatte de man propria d'alcuno, le quale sarranno confessate esser de man propria, ouer le quale sarran legitimamente provate esser de mano de colui scritte, se le dia fede contra de colui le sarà scritte, ouer sarranno con la sottoscrittione de testimonij, et sigillo de colui, de le sarà scritte, ouer nò, niente de manco, se le dia fede, si come hanno quelli, che hanno publici Instramenti, & in tutte le obligationi, et suppotheche habbiano forza, et fermeza, come se fosseno publici Instramenti, & quando fosseno diuersi creditori, et uno hauesse un publico Instramento, un'altro una priuata scritura de mano del debitore, come de sopra, che all'hora hauuto rispetto al tempo che è stata fatta detta scrittura priuata, et il publico Instramento, colui che sarà prima del tempo, colui sarà meglior in raggione, Nel resto così nelle actioni, come nelle esecutioni siano della medesima fermeza, se fosse fatta come s'è detto, & non se possa opporre a tale priuata scrittura, che non se trovi in Cancelleria, Ne contra d'essa se possi far eccettione alcuna, sia come si voglia, se nò de falsità, nullità, prescrittione, et pagamento, & uolendo allegar contra tale scrittura priuata alcuna eccettione delle predette, questo possa prouare nel termine de giorni quindeci ultimamente, Il quale passato se non prouarà, non sia più udito, Ma il sig.r Iudice sia tenuto mandarla à esecutione sotto pena de live xxv. come è in se medesima, & il medesimo in ogni cosa se specia nelle scritture è nano d'una certa persona con la sottoscrittione de dui testimonij degni de fede, perde non è concetto à tutti, che possano scriuer de man propria &c.

DELLI CONTRATTI FATTI FUORI DEL DISTETTO Della Terra de Fiume, et della secretà da essere data per i Iudici Per le cose d'altri conduse alla Terra de Fiume, senza mandato, et saputa del patrone della robba.

Statuemo, che se alcuno sarrà debbitore d'alcuno cittadino, ouer distrittuale della Terra de Fiume, in che grantità si voglia de dennari, ò robba d'ogni debbito, ouer de qualuncq contratto fatto fuori della Terra de Fiume, posta, et uaglia il creditor predetto domandare il suo debbito,

esigerà

exiger', et conseguir nella Terra de Fiume, contra il suo debitore, se li perso-
nalmente sarà trouato, et contra gli suoi beni, secondo la forma delli Statuti, si
come s'è detto debbito fosse fatto, et contratto nella Terra de Fiume, Item Statuemo
ode se alcuno forestiero venesse nella Terra de Fiume, ò suo distretto, ad quale
cosa mobile, ouer debnaci d'altre persone, sen sia mandato, di colui, et la quel
ecta sia fatta diranci dal Giudice della Terra de Fiume per il patrone d
detta robba, ouer debnaci, ouer per il suo procuratore, à questo leggitimamen
constituito, de douer le tolto de meggio, ouer portato, Ella era fatta la le
gitima fede, ede tale procelante in nome proprio, ouer d'altri, col mandato
debbia raggione nelle robbe cosi portate uia, ouer tolte di meggio, Il sig. Co
ouer bicario, sia tenuto farlo ritenere con le cose, et robbe, et porle in camera
del Commun, ouer sforzarlo à dar una idonea sicurtà de star à raggione, et
pagare quello de sarà giudicato, et condenato, Et mentedimeno i predetti beni
siano registrati per cura, et fore della Corte, Et contra, à quelli si proceda som
mariamente, cinilmente solamente, saluo però de questo statuto nò habbia
luoco nelli forestieri nelle persone, et vagabondi, ò de fosseno de mala condi-
tione, et fama, ede contra de tale se proceda criminalmente, secondo la forma
dei Statuti, et se sarranò trouati, sospetti, siano puniti secondo la qualità della
cosa tolta de meggio, et valore de quella sino alla morte exclusiuamente, et
de fosseno dà esser condennati per suso alla morte &c.

DELL'ORDINE DELLE COGNITIONI, ET DI coloro, che Mantengono le Possessioni.

Statuemo, ede se nel giudicio della Terra de Fiume, qualche persona vorrà dimo-
dar qualche

qualche possessione, ò da alcuno possessore soura della quale contentione sarà por-
tato qualche libello, Et tale possessore allegarà douere uno, ede lo die mantener
in possessione, de in continente dopò la petitione dello Attore sia assignato il
termine ad arbitrio del giudice ad esso Reo à risponder alla detta petitione, et à
defenderlo, ò mandar al suo mantenitore per una cedula à lui edetta, personalmente,
alla casa, essergli stata posta lite, et de venga nel termine della confessione
al giudicio, il quale seguirà, et confessandò, se esser mantenitore sia obligato
tuore il giudicio in se, et proceder nella causa, rispondendo alla petitione della
Attore, cosi in nome del Reo conuento, come di suo interesse, et cose per esso lui,
ò suo procuratore se proceda nella causa, Et sia tenuto produrre tutte
le defese, et sue raggioni, et se perderà la causa, tale sententia sia in preiudi-
cio d'esso mantenitore, et anco al Reo principale se da quella non se appellarà
il mantenitore, et la qual appellatione esso mantenitor sia tenuto interponer
re, et proseguirla, et non esso Reo, se esso Reo vorrà che l'appellatione se interpon-
ga. Mà se confessarà, se esser mantenitore, et nò vorrà proceder in causa
all'hora esso reo conuento proceda, Et se perderà la causa, et nò s'appellarà
nientedimeno detta sententia sia in pregiudicio al mantenitor, quanto allo
interesse d'esso reo principale da esser conseguito, Possa però il suo interesse
di mantenitore, appellarsi, dalla sentencia, et se otterrà nella appellatione
il reo principale debba esser contento de quella cosa de s'haurà litigato,
conseguendo anco le spese, et interesse debbito, si come sarà tassato dal giu-
dice, Mà se detto mantenitor come di sopra citato, non comparerà nel

termine

nel termine, ouero comparerá, et negarà, esser manutentore, sia Statuito un ter
mine al reo à provar ad arbitrio del giudice, che qual tale sia manutentor, et qui
provar debba nel detto termine, il qual passato se non provarà, non sia più ud-
udito, et se nel detto termine provarà la sua intentione all'hora la sentencia data
contra il detto Reo preiudicchi tutti in tutto la interesse, come nelle spese al prefato
manutentore, anco che non se sia appellato da detta sentencia per detto reo, Possa
Però detto manutentor negante appellarsi per suo interesse infra il termine Statuito
della ragione dalla sentencia data contra il Reo principale à pericolo, et spese
d'esso manutentore, et le predette cose anco s'osservino nelli manutentori, che
allegarano esser Quieti altri manutentori, Ma se li manutentori saranno absenti
fuor del distretto della Terra de Fiume, ouer siano vagabundi, ouero non se sappia
dove siano, se non Lauerano domicilio nella Terra de Fiume, All'hora siano per
prouisiona citati nelle value della Loggia del Comun, ouer distanti dalla casa
della sua solita habitatione tre volte in diuersi giorni, che debba comparere
nel giorno Statuito ad arbitrio del giudice, à negar, ò confessar, che siano manu-
tentori i quali tre termini passati à loro Statuiti non compareti sia tenuta colui
à instancia del quale sarà fatto detto prouisiona, ò non sarà fatta, tuera in se il giu
dicio, et procedere sin al fin della lite, et sino alla sentencia inclusiuam., Et in
questo caso siano tenuti Manutentori per contenti, come se fossero stati pnti
et Questiono tolto in se il giudicio, Ne possa allegar Reo stata preterm.ssa la appella
il Reo conuenuto, Et in caso, che detti manutentori compariseno legitimamente in
alcuno de detti termini, non se proceda secundo la forma data di sopra &c.

DELLA

Della Sentenza d'esser data, e mandata ad esecutione.

Statueno, et ordinano, che il sig.[co] Cap.[o] et sig.[co] Vicario del Comun della Terra di Fiume siano tenuti et debbano per il uincolo del sacramento, fare citare al compo de cadauna sentencia diffinitiua da esser data i principali, et loro procuratori, tutori, curatori, et sindici, personalmente ouero alla casa ouer essi habitano, et se non saurà l'habitatione siano proclamati sotto la loggia del Comun ad costume solito, à nel termine à si Statuito siano presenti ad odir la sentencia, Ma nelle interlocutorie basti la citatione del procuratore, tutore, et altri che sarranno stati presenti nella lite, Et in cadauna sentencia diffinitiua, ouer sentencia de absolutione del gne giudicio, ouero Interlocutoria che habi la forza de diffinitiua, colui che sarà citato sia condennato nelle spese à quello, che l'saurà citato saluo se non saueste giusta causa de litigare, Ma nella sentencia pura Interlocutoria ouero sopra qualche arti-
colo de ragione, il perditor non sia condennato nelle spese, Et tutte le sententie le quale non sarranno sospese p appellatione, ò restitution della cosa intiera, ouer p la nullità ò per altra giusta causa, se mandino ad esecutione, passati gli dieci giorni, Non obstante alcuna altra eccettione, Similmente tutte le sententie
per de gli arbitri ouer arbitratori il prefatto sig.[co] Cap.[o] ouer Vicario siano tenuti man-
dar ad esecutione se sarà adomandato dalla parte p la quale sarà sentenciato,
Item siano tenuti tutte le sententie diffinitiue terminate, cosi nelle cause ciuile,
come nelli criminali nel termine prefisso dal Statuto, sotto pena de lire xxv. da
piccioli, et similmente mandarle à esecutione, secondo la forma de detti Statuti, et
nella sua sentencia debba allegar le ragioni in specie, le quale si nomano à cosi
sententiare, Ne possa far alcuna esperatione, Eccetto, che la riserua del taxare
le spese

Le spese, sotto pena de .xxv. lire, et pur detta sitema non vaglia, rimanendo nell'altre cose la sententia ferma. Il perde Statuano, de tutte le sentencie date fuor del distreto della Terra de fiume, et scritte per mano de publico notaro, con la legalità siano mandate a le essecutioni in ogni cosa, si come se contien in quelle, et costi contra la persona condennata come contra i suoi beni, se la tal persona condennata per la forma de i statuti sarà tenuto obedir alla raggione, dinanci dal giudicio della Terra de fiume. Item Statuemo, che ogni volta, che accaderà alcuno hauer confessato, si esser tenuto ad alcuno che domandarà in qualche quantità de dennari, esso giudice dinanci dal quale sarà ventilato possa statuir al debitore il termine sino à .x. giorni, ò à suo arbitrio à pagarli, il quale passato se farà la essecut. Salvo se esso creditore no rimanerà sicuro d'altra

DELLE APPELLATIONE, ET NELLE QUAL cause non se possa Appellare.

Ordinano, che in tutte le cause civile sopra alla somma de cinquanta lire, se possa appellare da qualunq sentencia ma de lì infrà, non sia udito lo appellante, ne colui, che la dinanzi, se non al signor Cap.° et consiglio da esse diffinitive da detta somma infrà se appellarà. Dal quale dopò confirmata, ouer dà sarà passato un mese continuo deserta l'appellatione, se sarà per la parte sia mandata à essecutione. Item ne dalle Interlocutorie, ò dalli grauami fatti innanci la sentencia diffinitiva. Salvo se no fosse tale interlocutoria ò grauame, che non se potesse riparar per l'appellatione dalla sentencia diffinitiva. Item similmente non se possa appellar nelle cause, nelle quali se procede, sanuto risguardo alla sola verità del fatto p la forma de i Statuti. Item ne nelle

ne nelle cause, nelle quali de raggion Commune, ouer p la forma de i Statuti no se può appellar. Ne nelle cause criminale, ò quasi criminale nelle quale niuna appellatione sia admessa ouer allegatione, che sia nulla, ouer de domandar restitutione de interesse ne defentione sia in che modo si voglia, con effetto del giudice proueniente sotto pena à colui, che contrafarrà de cento lire ipso iure, et ipso facto, da esser applicata al fisco. Ma nelle cause nelle quale se può appellar, cosi p la forma della raggion Commune, come de i Statuti, colui che se appellarà sia tenuto fra el termine d'un mese dal giorno, che sarà data la sentencia, se all'hora se appellarà, ò dal giorno, che se appellarà ~~sarà tenuto~~ petere le lettere de gli apostoli, et ouerle, et al medesimo appellante sia assignato dal giudice il termine d'un mese à fare il viaggio, et un'altro à far fede della presentatione, et emissione della causa, altrimente passati gli detti tre mesi, sia sanuto p deserta l'appellatione, et all'hora se faccia la essecutione d'petitione del vincitore secondo la forma della raggion commune solamente.

DELLI COMPROMESSI DA ESSERE fatti fra i Parent

Item atteso che in utilità della Republica, che sia conservata la pace in carità fra parenti. Il perde Statuemo, che se alcuna questione, lite ò controversia sarà nata, ò p s'aduenir accaderà. Se natta. Intendendo questione ouer controversia esser nata p la sol citatione fatta infra alcuni de gli infrascritti parenti legitimi, et naturali solamente ò maggiori ouer minori d'anni .xxv. ouer anulo pupilli, cioè infra gli ascendenti et descendenti, come padre, et figlio, auo, et nepote, et cose de gli altri descendenti, et ascendenti, ouer infra i parenti dal lato della linea paterna, ouer materna, parenti

fino

p.ſeno al ſesto grado, inclusiuamente de ragion ciuile, ouer tra il marito, et moglie
ouer tra le infrascritti parenti, tanto che ſoſſeno stati ciue fra ſoceero, ouer ſoceera, et genero
ouer nuora, ouer fratelli del marito, et ſorelle de eſſo marito ouer trà dee anno, ò p.a ſuceſſione
hauuto due ſorelle per moglie, Intendendo sempre de sotto ſpecie del maſchio, se con-
prenda la femmina, Et cosi se intenda in tutti gli statuti della terra di fiume, se quello de
de tratta communemente, se può intender de entri dui, siano tenute il ſig.co Cap.o ouer ſig.
briccio constrenger le persone litigante, ò de uoglono litigare realmente, et personalmente
tolti li pegni, et postogli pena in ogni modo à uenir à fare il compromesso, et elleger uno unico
communè ouer dui, ouer tre, cioè uno p cadauna parte, se li litiganti foſſeno più di dui, I quali
siano cittadini della terra de fiume, ouer distrettuali, et p le dette parte siano dati i con-
fidenti non ſospetti, et siano constrette le dette parte nel termine de tre giorni fare tale elet-
tione, et se non sarranno concorde nel detto termine, che all hora passato detto termine se
faccia la Mettione p il giudice, dinanci dal quale la questione cosi nata sia, I quali cer-
tamente Arbitri, et Arbitratori, et arbitri di componitori, prima debbano giurar, con bona
fede, senza fraude, remota ogni affettione, et passione, p la loro bona consientia proceder
cognoscer, et determinar, Possano etiam, et debbano summariamente, de plano, et senza
strepito, et figura de giudicio, in ogni loco, et tempo feriato, et non feriato, placitis, locatis
et non locatis, presente la parte, et absente, citate, et non citate, stando, et sedendo, et
lasato ogni ſolennità de ragione, cosi de ragione, come de fatto conoscer, et diffenir
della questione, et controuersia predetta, mettendo la pena nella diffinitione sua come meglio
gli parerà, considerata la conditione delle persone, et della causa, nella qual pena incor-
rano le parte, che non attenderanno, et tante uolte cadauno, quante uolte farranno, et nien-
tedimeno duri nella sua fermezza la detta diffinitione. La qual certa diffinitione gli

detti

detti arbitri eletti fra il termine siano tenuti lauerla fatta de giorni xx. dal
giorno fatto il compromesso, il qual termine se possa allongare de uolontà delle parte
ouer ad arbitrio d'essi arbitri, i quali allegando giusto impedimento per altri
giorni xx. et non più ne altram.te ne ad altro modo, ma siano tenuti detti elletti di
giorno fatto il compromesso fra il detto termine diffinir, et terminar sotto pena de
lire xxv. de piccioli p cadauno d'essi, et più ad arbitrio del Capitanio, ouer brio.
nella qual pena se intendano esser incorsi ipso iur, et ipso facto, et sia applicata al
fisco. Et niente dimeno siano tenuti d'diffinir, et terminar nel termine per il detto
sig.r Cap.o ouer bricio da essere statuito, sotto quella medesima pena, ne possano
detti arbitri eletti recusar tale arbitramento, se non p giusto impedimento da esser
approbato p il sig.r Cap.o ouer sig.r bricio sotto la predetta pena da esser applicata
al fisco, Ma se diffiniranno, et terminaranno ciascuno de gl Arbitri habbia il
salario da cadauna delle parte de i litiganti, si come infra, Se la questione
sarà de cento lire soldi 40. per cadauno Et da cento sino à ducento lire
soldi 60. de piccioli, Et de li p sino alle cinquecento lire, lire cinq, da cin-
quecento sino alle mille, lire otto, et da mille p sino à doi mille, lire dodeci
et de le sino à tre millia lire xv. da li p sino à quattro millia, lire xviij. da
le in sopra de de quantità se uoglia lire 24. Et cadauna sententia
arbitraria, ouer arbitramento per i detti eletti data, et promulgata, sia rata
et ferma, Non obstante alcuna appellatione, ò domanda, de esser reduta ad
arbitrio d'buono da bene, le quale appellatione, et petitione, et ogni altra contra-
dittione in tutto annullano, Ma tale reduttione ad arbitrio d'buono da bene

ouero

ouero interpositione de nullità, et appellacione, et domanda d'esser restituito à integrità, et implorar d'ufficio del Iudice, et ogni altra contradittione, se intendano, et siano per statute p rigor del presente Statuto p calunnia, dolo, et fraude esser fatte, et tutto quello che sarà tentato in contrario, sia al tutto de niun valore, Anzi, ire si dica de enorme et enormissima actione, nientedimeno il laudo, Arbitramento, o sententia se mandi ad esecutione, Et questo Statuto, se intender debba, come sta alla littera. Aggiungendo, che se i predetti dui electi non sarranno concordi à sententiar, all'hora fra tre giorni cadauna parte sia constretta, dar i suoi confidenti p se medesimi, nelle mani del giudicante sig. Capo ouer sig. Vicario, il quale sia tenuto, ellegere uno de quelli, ch sarranno dato le parte, et quel tale, nel quale se sarranno concordati nel dar i confidenti, et questo electo nouamente con gli duo primi sia tenuto terminar, et diffinir, et tutto quello che per questi tre sarà sententiato, ouer per più de loro, inuiolabilmente sia osservato, come de sopra fatto la relacione de cadauna cosa à cadauna del altre, Et questo debbino da terminar nel detto termine de giorni xx. dal giorno della electione de questo terzo sotto la predetta pena, p cadauno, che contrafarà. Il qual terzo debbia il salario del modo come di sopra, si come gli altri electi, finalmente eccettuamo dalle predette cose, che se la questione fosse de qualche debito, del quale ne apparesse scrittura publica, ouero qualche Instrumento, sententia, ouer precetto in scritto ouer scrittura de man propria, la quale facesse la esecution parata per la forma de i Statuti, all'hora nei detti casi non se possa fare compromesso alcuno, se non de volontà delle parte. Ma sarà delle dette scritture si faccia raggione, secondo la forma delli statuti, non obstante parentela così dal lato de maschi, come de femmine

Se posta

Se posta però, et debbasi far compromesso quando fosse questione, ouer articolo de raggione dubbioso, Et se sia questione, ò articolo dubbioso il sig. Vicario sop. à de questo debba giudicare, se s'hà da fare compromesso

DEL MODO DE PROVARE IL CREDITO, ET Intentione del Actore.

Gli è statuito, et provisto, che se accade qualche uno che domandi qualche cosa mobile ouer quantità de dennari, che gli sia debbita, et non potrà provar il debbito, all'hora se l'Actore ricercarà de sedia p giuditio il sacramento al reo de dir la verità sarà il debbito, p la causa allegata, domandato per il creditore, et esso reo ricusarà giurar, se dia sacramento allo actore, et se gli creda sino alla summa de libre 3. de piccioli, Ma se la causa sarà [illegible] tre p fina alle xxv. all'hora lo actore sia tenuto provare la sua intentione con testimonij, il qual sia maggiore d'eccettione, cioè, che non se gli possa opponere cosa alcuna, et col giuramento d'esso actore. Ma da libre 3. p fino alla somma de libre cinquecento sopra sia de che quantità se voglia debba provarsi p instrumento o p scrittura de mano d'esso debbitore, ouer p vere testimonij almeno, à i quali no se gli possa opponer cosa alcuna ouero vendo se ne potranno hauer o trouare tre all'hora bastino dui come de sopra, col giuramento d'esso actore, et altramente la prouà no vaglia. Il quale actore anco debba giurare, che per più, che per dui testimonij non può provar la sua intentione

DELLA FEDE DA ESSER DATA AL CREDITORE de i pegni, et della loro Vendita.

Statueno, che à cadauna honesta persona, la quale da appresso di se qualche cosa mobile et detta quella tal cosa hauerla preso de pegno del suo debbitore, che à tal persona creditrice col giuramento le sia creduto, et anco della quantità, per la quale ella dirà, che sia il detto pegno, Item, che qualche persona, la quale haurà dato, ouer obligato qualche sua cosa mobile, ouer immobile à qualche suo creditore non ardisca, ò presuma venderla à uno altro, ouer obligare senza licentia del suo creditore, et se contrafarà, tale obligatione, ò uenditione ipso iure, sia nulla et à quel modo esso creditore non possa la cosa data in pegno ouer obligata uendere, ò far vendere senza licenza del sig.r Cap.o ouer sig.r Vicario, [illegible] ne tale cosa impegnata usurpata al despetto del patrone, et debbitore Altrimente sia tenuto alla restitutione ad arbitrio del detto Cap.o ouer Vic.o, et alla pena di soldi cinq.p cadauna lira del ualore de tal cosa obligata, et niente=dimeno la uendita sia nulla. Et questo statuto non habbia luoco nelli Hosti et Tauernari, et che uendeno il uino à spina alli quali non vogliamo che si dia fede del pegno, se non produrano un Testimonio à cui non si possa contradir hauer hauuto tal cosa in nome di pegno per uino uenduto, et per tanta quantità, et col giuramento, et di esso Hoste ò Tauernaro.

DELLA SICVRTÀ, ET DEL RENDER RAGGIONE

cosi per loro, come Contra.

Cosi esshortando l'equità della Raggione, Statueno, che il principal debbitore, innanci, che il fideiussor, ò che la sicurtà semplicemente sia arrestata, si debba dal creditore conuenir, facendo prima la esecutione de beni mobili, et dopo de gli immobili, et secondo la forma de raggione, et se de i beni di esso principale non se trouasse tanto che si potesse satisfare integralmente al creditore in quel caso possa ager contra la pignoratia, la qual pignoratia anco non se intenda esser astretta col dire che il creditore habbia conuenuto il principale, ouer habbia tolto parte del pagamento, ouer che sarà allongato il termine di pagar, ne ricercato la pignoratia, Aggiungendo, che cadauna pignoratia che sarà pagato il debbito del creditor, habbia, et debba hauere quella medesima ragione, et quella medesima prerogatiua, et priuileggio, che haueua il principal creditore contra il principal debbitore, et sopra beni essi nel proce=der come nel giudicar, et obligare in tutto, et per tutto, si come esso principal creditore. Declarando, anchora, che se la pignoratia per alcun de i tre modi infrascritti se obligarà, ouer obligandosi in solido col principale debbitor ouer renunciando al beneficio delle pignoratie, ouer à quel de pur essai nei debbitori ouer constituendosi pignoratia, et principal debbitore in questi casi sia lecito al creditore che la pignoratia principale, ò più, se ne ne saranno principali obligati conuenir quella, ouero de loro heredi, ouero de i fideiussori conuenuto in solido satisfarà al creditori posta gli altri con pegni insieme pignoratie conuenir senza alcuna fatta cessione, à se delle actioni dal creditor, et possa ager, et habbia le actioni, et priuileggi nel proceder, et usar quelli contra le altre pignoratie per la rata, che gli tocca del debbito, si come il principale medesimo potrà

potrà usar, et andeo p tutti li danni, spese, et interesse patiti per occasione della predetta pigliaria, et le predette cose l'abbiano anco luoco nello particolar pagamento, il quale eccede la rata, che toca à esso fideiussor de tutto il debbito oltra le cose de sopra, ordinamo, che la quale de pigliaria all'hora se il termine sarà apposto del pagare, passato detto termine il detto fideiussor possa questo dal Sig. Cap.° over Sig. Vicario ricercarà, i quali siano tenuti constringer colui p il quale sarà fatto la pigliaria, che l'abbia il detto suo fideiussor ellevar senza danno, nel termine da esser statuito p loro, il quale passato, se non l'sarà relevato il fideiussor dalla obligatione, all'hora se dia la intromissione, cosi nei beni mobili; come nei immobili d'esso principale creditore, et generalmente siamo che tutti i fideiussori dati in cadauna causa cosi de cittadini come de forestieri in giudicio, o fuori, se sarranno fideiussori de presentare alcuno pare la causa non sia criminale, siano, et siano intesi, et s'abbiano p pigliaria de stare in giudicio, et pagare quello in che de sarranno giudicati, et sendo sarranno interpretati de presentare ogni volta, o al giorno, o con conditione, over senza, Nelle cause criminale gli fideiussori de presentare se intendiano constituti secondo la raggion commune, et secondo la forma delli statuti?

DELLE PENSIONE, LOCATIONE, ET CONDUCTINE

delle case, et altre possessione, et delli famigli, et Massare?

Statuimo, et ordinamo, che cadauno, che torrà affitto casa à pigione, siano tenuti al patrone d'essa, et locatore, pagar la metade della pigione ma essi contenuta, nel principio del anno, et l'altra metade nel meggio del anno, salvo però i patti, et convention fatti tra essi, et questo se intenda delle locationi fatte p anno, o de assai anni, et se il conduttore non vorrà ritenerla p un'altro anno, sia tenuto alla pensione per dui mesi innanci il fine della conduttione annunciare, et se non annuncierà fra il detto tempo, si presuma, che de nouo l'abbia recondutta p l'anno futuro p la simile pensione, et similmente il patrone della detta casa sia tenuto p dui mesi innanci il fine della conduttione dire al conduttore, se vuole lassare la casa altrimente se intenda che gli l'abbia relocata p l'anno futuro p la medesima pensione, Aggiungendo, che della locatione quanto al tempo, et quanto alla mercede se dia fede al locatore, se il conduttore resterà nella casa conducta, Ma dopò finito il tempo, et l'usscir del conduttore, si creda à esso conduttore, et non al locator, et questo se non apparesse de detta locatione Instrumento over altra scrittura, et che cadauno locatore de case magazeni, Vigne, et Molini, Mangi, et simili, et de cadauna cosa locata, sia tenuto fra sei mesi dopò che il conduttore sarà uscito della casa conducta domandar la pensione debbita, over il resto della pensione dal conduttore altrimente passato il detto tempo de sei mesi, non sia più udito giurando il conduttore haver pagato interamente la pensione, salvo però se infra esso locatore, et conduttore sarà stata fatta qualche convention, sopra il resto del debbito della locatione, al quale era tenuto, esso conduttore al locator la qual convention se debba servar, non obstante, che sia passato il tempo de detti sei mesi le qual cose precedte tutte, et cadauna d'esse, hauuta la idonea relatione de i famigli, et massare, et dei patroni se intendano, et che l'abbiano luoco, quanto alla precondutione, et credulità col giuramento, et in tutte l'altre cose narrate de sopra

Et nelle

de nelle predette pensione i patroni delle cose siano primi, et migliori in raggione de tutti gli altri creditti, et siano preferiti à tutti gli altri creditori, antichi, nei pegni, Eccetto i debiti del commun del fisco, et de quegli, che si fanno p i morti. Item statueno che niuno non ardisca edificar in la casa, ò cosa locata refare se non spese utile et necessarie ad arbitrio del giudice, et che tutte le cose che saranno affittate, le quale se trouino nella cosa conducta, al tempo che sarà finita la conduttione, senza licentia del patrone, et se contrafarà caschi alla pena de soldi. xx. et à restituir le cose, che haurà portato via ouer il ualore de quello.

DELLI INSTRUMENTI, ET ALTRE
Scritture da esser Rifate ?

Statueno, che se alcuna persona uorrà refare de nouo qualche Instromento, ò altra scrittura, Statueno, che citati quelli che u' hanno interesse ouer i quali p tale refare di nouo, ò leuare un' altra fiata se possino offender col auttorità del signor Cap.o ouer bricaccia se possa detta reuelatione, ò cessattion nova in publiche forma ricorsi p il Cancelliere della Torra de Siano, alla cui rilevatione, ouer refettione, così rileuata et refatta con la predetta auttorità se dia piena fede, Il medesimo sia observato nelle scritture, ouer Instrumenti essemplati, ò cauati nelli quali sia observato il sourascritto ordine.

DELLA PRESCRITTONE DE
Beni immobili ?

Gli è statuito, et ordinato, che cadauno, che possederà col titolo de donatione ouer compra, ouer con altro giusto titolo à prescriuer, ò à usucapire publicam.te, palesem.te et con

bona fede, qualche cosa immobile, senza contradittione p spacio d'anni xv. che de quello non possa essere inquietato, ouer molestato da alcuno p occassione alcuna modo ouer causa, Saluo de questo statuto, non faccia preiuditio alli minori d'anni xxv. ne nelle dote, ne alli absenti, p tutto il tempo de i detti xxv. anni, ouer magior parte, ne alli beni de chiesa, et luochi pij ne alli beni del commun ouer del fisco, Ma se alcuno possederà una cosa immobile senza alcun titolo, con bona fede, pacificamente, et quietamente p tempo d'anni xxv. non possa de detta cosa immobile da alcuno, ouer molestato ouer inquietato p qualche raggione ò modo. Ma se haurà posseduto una cosa mobile col termine come de sopra, currà la prescrittione de tre anni, et senza titolo de cinque anni, et le predette cose habbiano luoco nelle presente, et future, nelle quali non sia contestata la lite Declarando più oltra la prescrittione sourà le raggioni incorporale all hora ~~in essistentia spirato del tempo della patientia et scientia~~ corrono, come de sopra p spacio d'anni xv. et all hora incomincia quando della patientia, et scientia della parte contraria constarà, contra la quale se alega la prescrittione, Et oltra delle cose dette de sopra nel possessor delle cose immobile, se auidenza restituirle à colui, che domanda, all hora se tal cosa sarà stata migliorata sia tenuto il uincitore ad esso possessore satisfare i miglioramenti secondo, che communamente saranno estimati, come uogliano le leggi, cioè hauuta la raggion alli frutti tolti co'i miglioramenti fatti ?

DELLE INUTIL OBLIGATIONI

Accioche alle fragilità de i minori, et Donne se occorra, Statueno che niuno, che sia in potestà del padre, ò del auo, ò del suo superior nella casa aecc habita

non

non possa alcuna cosa alienar, ne obligarsi p alcun modo, p raggion de qualis contratto sia de ditt sorte se sia senza il consenso del padre over auo, o de quale de maggior, di governa in casa, et se alcuno farà il contrario, quello ch farà fatto, over contratto sia ipso iur, de nissun valore, et le cose alienate, o pignorate ipso facto gli siano restituite, Item d niuno maschio, o femmina minor d'età d'anni xviij. de sara senza curator, la quale sarà in sua potestà, et administri i suoi beni, ne si possa obligar, over alcuni beni, o sue raggione immobile, ne p qualis titolo alienar, senza espresso consenso de dui più prossimi parenti masculi, maggiori d'anni xxv. i quali non essendo all'hora p il sig.to Cap.o over vicario siano electi dui nobili cittadini de Fiume, i quali habbino in conoscimento la condition del padre d'essi minori over d'esse donne, li quali più prossimi over huomini da bene electi insieme con detti minori, siano tenuti andar dinanci dal detto sig.to Cap.o over sig.to vicario, et dai detti Giudici over d'alcun de loro se ricercherà della causa della alienatione over obligatione da esser fatta p detti minori, la qual causa se sarà trouata esser necessaria a detti minori over espediente, se posto col consenso de detti prossimi, et col decreto del Giudice tale alienatione over obligatione farli, le qual cose tutte habbiano luoco anche quando si tratasse della liberatione da esser fatta p detti minori, tutori, over curatori de quegli, over se vogliono, far fine, et remissione a qualche altra persona, et in tutte le predette cose l'alienatione over obligatione, liberatione, fine, et remissione fatta non adhibita la predetta forma, et solennità, sia de nessun valore, et momento, ne se possano confirmar col giuramento le cose fatte, in alcuno de i predetti casi, che se lo' intervenirà, si presuma il detto giuramento p dolo, et contra li buoni costumi esser fatto, et sia tenuto, colui, nel qual sarà fatto il transferir de beni, et raggioni, quelli restituir alli alli predetti minori, sotto pena de lire xxv. da esser de fatto applicati al fisco, similmente statuemo, che niuna donna maritata, possa far qualche alienatione, over obligatione, senza il consenso del marito, et dui prossimi parenti, over dui cittadini in defetto loro col decreto del Giudice, et secondo la forma, della quale sopra. Et se sarà fatto qualche cosa in contrario, sia de niun' valer ipsoriuz anderede ui sarà interposto il giuramento, come s'è detto nelle cose precedente, Resservato nientedimeno, che le dette Donne nelle ultime sue volontà possano disponer senza la predetta solennità, come gli piacerà secondo sarà la forma de statuti, sotto la Rubrica delli Testamenti.

DELLE PENE CIVILE INSERTE NELLI Instrumenti over Precetti.

Statuemo, che sel debitore de qualche quantità de dennari over d'altra causa se obligarà, o sarà trouato esser obligato ad alcun creditor in qualche Instrumento precetto over scrittura, sotto certa pena, et fra il termine nel detto Instrumento, precetto, over scrittura contento, haurà pagato parte del debito, et sarà molestato dal creditor alla pena p niun modo vogliamo, che sia tenuto alla pena, ne sia giudicato qualche cosa della pena, Il medesimo vogliamo della pena, della quale se sarranno conuenute le parte così in giudicio, come fuori, infra colui che domandarà, et colui, che se difenderà, ne esser debbito render qualche raggione.

DELLE POSSESSIONI DA ESSERE PERTICATE.

Statuemo, che cadauna possessione posta nella Terra di Fiume, la quale sarà stata uenduta, o prestata, over p qualche un titolo alienata eccetto case se debbano perticar alla pertica del commun, sotto pena de lire cinq de piccoli, alla quale

quale cada cosi il compratore, come il venditore se contrafara, et anco dinegato rogato, se nello Instrumento non porrerà la detta perticatione, Ma'se alcuno sarà dato ad'un'altro terreno à lauorar, similmente anco si debba pertiar, alla pertica del Commun, Acciò che si sapia la quantità d'esso terreno, cosi rispetto di colle che da, come de gli Lauoretta, et questo sotto la pena predetta se sarà contrafatto, Et la longhezza de detta pertica del commun si debba Imprimer nella loggia del commun actione che da tutti si possa vedere, et misurare.

DELLE VENDITIONE DELLE POSSESSIONI

Se in esso Statuto si proibisce la vendita delle possessioni

Egli è Statuito, che se alcuna persona vorra vender qualche sua possessione ad alcuno over dar in pagamento, sia tenuto denunciar tale venditione, over dar in pagamento à gli suoi attinenti, et propinqui, et saper da loro precisamente, se vogliono comprar quella possessione, manifestando à quegli la quantità del pretio, et le conditione, et il debbito al quale è tenuto à colui al quale vorrà dar in pagamento, et se alcuno de gli attinenti vorrà la predetta possessione lauorare per quello pretio, posta comprar quella, Ma'se nò vorrà più non sia udito, Et similmente questo Statuto debbia lauorare i uicini, et vorranno recuperar, Et quando il propinquo concorrente col uicino all'hora il propinquo del venditore sia preferito al detto uicino, Et similmente se pur alcuni propinqui over uicini concorrerano all'hora il più propinquo nel grado del venditore sia migliur, nel ricuperar in raggione, ma se fosse in equali grado all'hora per sorte si decida, Et similmente il uicino, il quale in più confine sarà uicino della detta cosa venduta sia preferito à gli altri uicini, et se insieme concorrestino nelle confine all'hora similmente per sorte se decida, Et questo Statuto

Sabbia

Sabbia. Luoco cosi ne i predetti rustici come ne gli Urbani, et cosi nei laici secolari, come nei clerici et religiose persone conciosiacosa questa raggione de ricuperar raggione de propinquità, ò uicinità non sia contra i canoni, et già anco i clerici sono soggetti à i Signori questo sia gi beni temporali; Però uogliamo, che siano legati à questa predetta legge acciochè se serui la equalità in questa raggione d'esser migliur, et preferito, Item Statuemo, che se alcuno comprerà qualche possessione d'alcò la torrà in pagamento, et farà gridar per un publico precone nelle scale del Palazzo quattro Domeniche successive, ogni giorno de Dmica una uolta cioè incominciando la prima predetta incontinente, il giorno de domenica dopò fatta la uenditione, e dette qualche parente, ò uicino della tal possessione non detta, over data in pagamento nominando li confini, il luoco, et pretio, et le conuentioni fra le parte fatte, debba comparire à ricuperar la detta possessione con gli modi, et patti et conuentioni fra le parte fatte con gli quali saranno state fatte dette crede, et se fra il termine de dette quattro crede, et passato l'ultimo giorno, alcuno parente over uicino nò comparirà, non sia più udito, à tuor in se la detta cosa uenduta, over in pagamento data per raggione di parentado, over uicinità, Et se le dette crede non saranno state fatte al modo, se alcuno parente over uicino comparirà fra un'anno dal giorno della uenditione, over dato in pagamento da esser computato possa la detta possessione con quei medesimi patti, et conditione recuperare, co'i quali quel compratore, ouero creditore haurà, et esso compratore, ò chi haurà esso in pagamento sia tenuto, à questo parente over uicino ceder tutte le raggioni, ne esso che cederà sia tenuto de euittione de tale possessione, Et se infra il detto tempo d'un'anno detta possessione sarà stata megliorata, il parente over uicino, il quale vorrà recuperarla sia tenuto il pretio per l'esser fare i detti meglioramenti, giusta la estimatione, et secondo

La forma

la forma delle raggion communi, Ultra le predette cose uogliano, che se intra il parente ouer uicino, che domandará la recuperatione della cosa alienata, et il compratore ouer ch[e] ditore sará quelle questione del precio, all'hora il tale compator, et che haurá tolto in pa[g]amento, se colore, che gli haranno dato, siano tenuti giurar il precio del quale se lo[r] strumento della compra, ouer dato in pagamento esser stato tanto, et uero, et questo a domanda del parente, ouer uicino che uorrá recuperar quello anchora aggiungendo alle cose poste denari, che habbiano cosi parente come uicino, che uorrá recuperar quelle cosa uendu[ta] ouer data in pagamento, anche se la uenditione, o dato in pagamento de quella cosa fos[se] con l'auctorità del Giudice fatta ouer data ad bando, ouer [...] confirmata per il secondo decreto, sia tenuto giurar, che á instantia de niuno ne altra persona, ma per [...] domanda se intende uoler la cosa uenduta, ouer data in pagamento, et che la toglie [...] li suoi proprij denari, et non de altri, il quale se ricusará de giurar ouer anche ne gli sará dato tal giuramento non sia admesso altrimente á recuperar, ne goda il benefi[tio] del presente statuto, Ultra de sopra sia tenuto ogn'uno parente, ouer uicino che [...] uoglia recuperar la cosa uenduta, o data in pagamento al modo come de sopra, nel termine de dette quattro proclame dinanzi al Sig. Vicario comparer, et farsi uenir, [...] uuole la detta cosa uenduta ouer recuperará et sabbia á deponer in secreta, et con effetto, et attualmente il precio intiero in pecunia numerata, senza alcuna exceptione, appresso de Cancellier del Commun in uno sacchetto sigillato col sigillo del Sig. Vicario et incontinente sia citato el compratore, ouer che haurá tolto in pagamento la detta cosa, á in termine de tre giorni uenga á leuar i detti denari, et dargli la cosa la qual haueua comprata, ouer tolta in pagamento al detto parente, ouer uicino, et á far [...] Instromento, et á questo se possa constringer cō i remedij della raggione, et se contra[...] mancamente de plano, et senza figura de giudicio. Et se el tale compratori, ouer che haur[á] tolto

tolto in pagamento sará stato absente della Terra de Fiume, et suo distretto sia sforzato infra tre giorni al modo come di sopra dopo il suo aduenimento, á relassar la detta cosa comprata, ouer in pagamento tolta purche infra il tempo come di sopra prefisso, sará fatto il deposito, á colui che uorrá recuperar, et questo Statuto non habbia luoco nelle cose stabile permutate, con le cose mobile saluo se la cosa stabile permutata ualesse manco della metade della cosa mobile, ouer quando parte fosse la cosa stabile, et parte precio, all'hora se il precio excede il ualor della cosa stabile, se intenda uenditione, et nō permutatione, et in questo caso habbia luoco il ante statuto de recuperar, et nella permutatione sempre se intenda, che ui cessi la fraude, et dolo in fauor di coloro che uorranno recuperar. Item questo statuto non habbia luoco nelle cose stabile commune, ouer d'una parte in che pel colui, che uorrá uendere la sua parte, ouer altramente alienar di quel tale sia tenuto uender á colui di la parte nella detta possessione, al giusto, et comun precio, se la uorrá comprar, et da quello, che compra il quale ne haurá parte nō se possa tuor tal cosa qualcun de parentela ouer uicinitá.

CHE NIVNO CITTADINO, O HABITATORE, DE Fiume possa cedere le sue raggione ad alcuno forestiero, Ce è contra.

Statuemo, che niuno cittadino, habitatore, ouer distrituale della Terra de Fiume possa, ouer debba ceder ouer donar qualche cosa, ouer debbito contra alcuno cittadino, habitatore, ouer distrituale della Terra de Fiume sotto pena de lire .xxv. de pizzoli, et nientedimeno tale cessione, ouer donatione sia de nissuna, ferme[zza], ouer momento, Ma ciascuno cittadino habitatore ouer distrituale della Terra di Fiume

posta senza pena ceder ouer donar cadaune sue raggioni, ouer la cosa. Et la contra di
forestiero a cadauna pena, la quale gli piacerà, sia cittadino, et habitator della Terra
de Fiume, ouer nò, Item niuno cittadino ouer districtuale della Terra de fiume possa rice-
uere qualche cessione, ouer donatione d'alcuna cosa ouer debbito da alcuno forestiero
contra qualche cittadino, ouer districtuale della Terra de fiume, sotto pena de lire x. de
piccioli, et nientedimeno, la cessione, ouer dar in pagamento, o donatione sia osser-
uata, et valla ipso iur'.

DELLI BENI DA ESSER VENDUTI ALL'INCANTO
ad instantia delli creditori, et de danno i pegni de i beni mobili i quali uorranno incantargli.

Constituemo, et ordenamo, che quando alcuni beni immobili d'affitto ouer liuello, ouer ipoteca
dei debbitori saranno da esser uenduti all'incanto, et dei quali sarà stato dato la tenuta
alli creditori, ouer spontaneamente designati p il debbitor' à uendergli à instantia del cre-
ditore, et fatta la stima secondo la forma de i statuti, sotto la Rub.ca delle pene citate, et sen-
compareno detti beni immobili si debbano incantar' publicamente sopra la loggia del Comun
p il precone, et Cancelliere del Comun tre giorni de Drica successiui, et nel ultimo termine
debba il precone deliberare, a chi più ne offerirà, purche tale deliberatione ecceda la ter-
zena de i duo terzi della estimatione fatta p gli estimatori del Comun della cosa stabile
da esser uenduta, et p loro estimata, et tale deliberatione altrimente fatta sia ipso iure
nulla, et se nè si trouasti alcuno, che gli offerisse qualche preso sopra la detta cosa.
All'hora il creditore sia tenuto tuor la detta cosa in pagamento, al nodo come di sopra
p la rata del suo credito, et secondo la forma del sopra allegato statuto, et similmente
in nome del debbitor' che de quello volga tanto il creditor' quanto capisce il debbito senza
Et se incanti, ma subitamente sia fatto un precetto al detto debbitor' del debbitor' p il sig.
bicario

vedi Rub.ca delle Pene citate et riccordanze fol 24 t°

Vicario Et satisfaci al creditore suo, tanto quanto gli è debbitore, et no più, quando
fosse in più il credito del detto debbitor' al quale sarà fatto il precetto, et tale precetto sia
et sia tenuto in luoco della liberatione dei beni che si douessino incantar', et deliberar'
al nodo che di sopra, bogliamo oltra delle cose sudette che il creditor' al qual sarà stato
data la tenuta ne i beni del debbitore, possa dessignar' de i beni d'esso debbitore in mano
del Cancelliere del Comun, se il debbitore medesimo fra tre giorni, dal giorno data la te-
nuta, ouer intimation fatta a lui, ouer della pignoratione non dessignarà, et se il debbitor
assignarà quali beni à uender' che fosse d'altri, et no proprio, cada alla pena de lire
xxv. da esser applicate al fisco de fatto, Item statuemo che chiunque uorrà comprar qual-
che cosa all'incanto, fatta la liberatione, incontinente debba apresentar' i dennari della
compra al Cancellier del Comune, sotto pena de soldi dui p lira, la qual pena de fatto sia
da esser' applicata al fisco, et nientedimeno tale compratore sia astretto à satisfar al
creditor', p il qual credito sarà stata uenduta la cosa, et deliberata, et se tale compator'
non sarà idoneo à pagar', all'hora un'altra fiata siano incantati i suoi beni et siano
uenduti, à ogni danno, et interesse d'esso primo compratore, et oltra de sopra, posto il
patrono de chi erano le cose et beni uenduti, quelli ne diriccre, et ricuperar' in otto
giorni, da giorno fatta la deliberatione, p il precio, che sono stati uenduti in-
sieme con le spese fatte in detta uenditione, et deliberatione, et il compratore, il
quale sia tenuto quelli restituir' al patrone al nodo come di sopra s'è detto, giu-
gendo, che se alcuna pena ui paccerà doppo la detta uenditione incontinente
à contradir alla detta uenditione, et ad allegar' si douere megliore, et più forte
raggione, del creditor' à instantia del quale i beni sono stati uenduti, all'hora
sia udito tale comparente, se gli darà giuramento p il bicario, che non animo
de calumniar, et ne giuranto de far fraude alle raggioni d'alcuni domanda giustanto
quello di domanda, ne altrimente sia udito, et all'hora deferito tale giuramento

se gli

se gli assegni il termine d'otto giorni ultimo à provar delle sue raggioni, il qual termine pas
sato, se no' saurà dedutto cosa alcuna d'provato cada alla pena de due Marche, da esser
applicate al comprator, ne più sia udito, Item sia tenuto il debitor al qual i beni sarranno
venduti far al comprator lo Instrumento della venditione in forma, nel termine de quat
giorni dopo la deliberatione fatto alle spese comune, Il che se no' lo farà all'hora gli
incanti fatti, et la deliberatione s'habbia in luoco de Instromento publico con la interpo
catione però del bicario, et suo decreto. Il qual Statuemo, d'gli compratori de detti
beni all'incanto, siano tenuti publicamente far proclamar tre giorni de domenica
successivi, de se alcuna persona fosse, la quale si pretendesse saver raggione in
detti beni così venduti debba comparer nel termine de giorni xv. dinanci al giudice
nella terra de Fiume d'usar delle sue raggioni, il qual termine passato, se sarà nella ter
de Fiume, non sia più udito, salvo se non allegarà giusto impedimento, d'no' habbia po
tuto comparer in termine d'provar il sig. bicario, Ma se alcuno contraditor sarà
notoriamente absente della terra de Fiume habbia termine se i mesi solamente à com
parer et otto giorni come de sopra ultimamente d'provar delle sue raggioni, et se nel
termine predetto haurà provato per ver, e leggitimo provator haver raggione, et
più potente, e migliore nei detti beni venduti, all'hora debbia il quicanto
del quale de sopra, d'non con animo de calumniar over fraudar le raggioni d'alt
se oppone, Ma se nel termine predetto non comparirà alcuno, ne provarà come de sopra
non sia udito più, Ma niuna venditione all'incanto fatta d'alcuni beni possa far
preiudicio a'coloro, d'domandano gli affitti delle case over possessione, ne nei deb
biti d'se fanno per morti, ne a quegli, d'domandano la mercede delle lor fatiche,
over opere, ne alli pupilli, ne mancano de tutori, ne alle altre persone privilegiate
secondo la forma della raggion commune, i quali vogliamo, d'siano preferiti, Ma
se il debitore no' haura altri beni, d'quegli, d'si sarranno venduti, over ne haverà

altri ma

altri ma no' basteuoli pil debbito, all'hora, et in quel caso i denari pi quali tale
possessione sarà stata venduta siano dati, et assignati a'colui, a'chi gli haverà mi
glior raggione, et sarà andarano a gli altri, Item se cadauna persona contra la quale
sarà stato fatto alcuna execution ne beni mobile, over stabili, secondo la forma
dei statuti, il sindico over officiale del commun sia tenuto assignar il pegno suf
ficiente a il capitale, et le spese, over se gli mettarà il pegno, o'nero vorra consignarlo
alli detti officiali cada alla pena de soldi xx. se sarà maschio, et se sarà femina
in soldi x. per cadauno pegno, et per cadauna volta, de sia creduto al officiale col
giuramento d'farà la relatione del pegno tolto, Ma gli beni tolti per pegno
à instantia de i creditori siano venduti publicamente per lo Precone col mandato
del sig. bicario fra il termine de 3. giorni continui dal giorno della licenza a se
concessa, et a'chi più ne offerirà se deliberi, come si è detto di sopra de i beni sta
bili, et se alcuna persona, la quale havesse qualche cosa mobile in pegno volesse
vender quella o'far vender all'hora hauuta licenza dal detto bicario possa la detta
cosa incantar, et deliberar al modo come di sopra s'è detto, et se la detta cosa si ver
desse manco del precio, d'sarà il creditor, all'hora il debitor del pegno così ven
duto sia tenuto satisfar al suo creditore quel più, nel quale restarà debitore
et possa al patrone della cosa venduta in ciascun caso la cosa mobile ven
duta recuperar dal comprator in termine d'otto giorni per quel medesimo precio
che sarà stata comprata, pagate però le spese a'esso comprator, et non altri se
non esso patrone possa ricuperar le dette cose.

DELLI TESTAMENTI, ET VLTIME VOLVNTÀ.

Statuemo, acciochè l'ultime voluntà non possano esser fraudate, d'nei Testam
che

che accaderanno esser fatti nella terra de fiume sette testimonij secondo le leggi civili
gli debbano esser presenti; Ma nel distretto bastino cinq se iui si potrà hauer notaro,
Ma se non si potrà hauer coppia del notaro ne il numero de i testimonij respetto del
luoco, all'hora il capellano, ouer sacerdote di quel luoco, ouer d'alcri, il quale iui si tro-
narà possa scriuer, et notare, de uolontà d'esso testatore con presentia almanco de te
testimonij, et quella debba legger in presentia del testatore, et de i testimonij circa lo, et
rose circati infra termine d'otto giorni sia tenuto colui, ch' haurà scritto insieme con
quegli, d'i quali presente almeno spettarà il detto testamento ouer ultima uo
luntà insieme con i testimonij notati quelli presentare al sig.to bicario della terra
de fiume, et denunciar' il detto testamento, ouer ultima uolontà esser stato del
tale testatore scritta p mano d'esso sacerdote in presentia de i testimonij descritti
et che domandano, che sie reduta in scritto p il cancellier de Commun, all'hora il
sig.to bicario sia tenuto incontinente far esaminar i testimonij descritti, et se i detti
testimonij saranno concordi con la detta scrittura, all'hora quel testamento, ouer
ultima uolontà, sia reduta in scritto secondo il detto de i testimonij, Et il can-
cellier del Commun sia cerato notare le predette cose nel libro della Cancellaria
et all'hora s'habbia il detto testamento, ouer ultima uolonta tanto quanto,
se fosse stata seruata la solennità, de notarii et testimonij della qual de sopra.
Item uogliamo, che il tempo de peste, ouer de mortalità, che bastino tre testimonij col
notaro, ouer cancelliere in cadauno testamento, codicillo, ouer altra ultima uolon-
tà, et nella terra de fiume, Ma nel distretto dui bastino col notaro, ouer capellano
ouer sacerdote, il quale sia hauuto in loco del notaro, in quel caso, Ricentedimeno
sia tenuto il detto sacerdote, ouer capellano fra il termine de giorni cinquanta
doppo la morte del testatore, la detta scrittura del ultima uolontà presentare al sig.
bicario

bicario della terra de fiume, insieme con i testimonij notati, et con quelli alli quali
appartiene il commodo del detto testamento, ouer ultima uolunta, et a domandar, che
sia reduto in scritto p il cancelliere del commun nel libro della Cancellaria al modo et
forma, delli quali de sopra s'è detto nel testamento fatto nel distretto, in principio del
presente statuto le qual cose tutte siano seruate come se deue, Ma se alcuno,
uorra l'ultima sua uolunta, scriuer con la man propria, ouer p mano d'altri quando
non saprà scriuer, all'hora detta sua ultima uolunta, cosi scritta, et sigillata, col suo
sigillo dentro, et de fuori, et ascerata debba presentare al sig.r bicario, et Cancellier del
Commun in presentia de dui testimonij, et dir quella essere la sua ultima uolunta cosi
scritta, et sigillata col suo sigillo ouer scritta de man d'altri de commandamento suo
et sigillata col suo sigillo ouer d'altri del tal caratere, et chiusa col predetto sigillo
entro, et de fuori, et all'hora il Cancelliere, di fuori da detta scrittura debba scriuer
la presentione, et il decreto del Giudice, et i nomi de i testimonij, i quali sono stati pre-
senti alla detta presentatione, il qual Cancelliere la detta scrittura cosi chiusa, et notata
debba scriuer nella Cancellaria del Commun, Niente dimeno possa colui, ch' haurà fatto
il tale testamento hauer delle mani del Cancellier ogni uolta che uorrà, se lo
uorrà mutar, et il Cancelliere de fuori da detta scrittura debba notar la restitutione
fatta dinanci de dui testimonij, Similmente sia seruato da qualunq notaro, il
quale sarà stato rogato, de qualche testamento ouer ultima uolunta, se auuerà
che il testatore haurà detto non uoler usar tale testamento, il quale se pente hauer
lo fatto, et che esso notaro la cancelli, Et il notaro non possa accettar tale reuoca-
tione ne quello che di sarà rogato cancellar, se non in presentia de dui testimonij ro-
gati, et esso testatore, Item uogliamo, et comandemo, che tutte le cose, et cadauno d
esse sopra scritti capitoli s'osseruino come stanno, alcuninente il testamento, ouer
ultima uolunta alcrimente fatta, ouer fatto, sia nullo, ouer nulla, et cassa per

ueder

uigor' del presente Statuto ipso iure, et cadauno Testamento, nel quale non sia fatta la Institutione dello Herede parche in quello si contenga il resto de i beni miei ouer i resti de i miei beni lasso altrale, sia irrito p ferno, et nalido si come se fosse in quello la Institution dello Herede ordenata, et ogni substitutione, nella quale fosse detto ouer fatta mentione degli suoi heredi, se nò altrimente p il Testamento espresa apparerà se intenda in contrario dei descendenti del testator legitimi naturali piu prossimi &.

DELLE SVCESSIONE SENZA TESTAMENTO &.

Statueno se alcuno morirà senza Testamento de alla sucessione de i suoi beni uengano i suoi figliuoli, cosi maschi, come femmine equalmente et con equal parte, se nò saranno maritate. Ma se alcuno morirà senza testamento lasciati i figliuoli et nepoti del figliuolo innanzi morto, uogliano essi nepoti co' i figliuoli del morto ab uengano alla sucessione del auo, ogn'uno p la sua rata, se non tanto p capo. Et cosi commandamo, che sia osservato tutte le predette cose nei descendenti fin al infinito. Ma se ui sarranò ascendenti solamente primamente uogliamo, che uenga il patre alla sucessione del figliuolo, dopoi auo paterno, se non ui sarà il patre, et cosi in cadauno maschio ascendente p il sesso masculino ita che uengano quegli che sono piu prossimi nel grado del morto. Ma se il morto lascierà coi detti ascendenti il fratello, o fratelli uogliano che essi fratelli ouer fratello uengano con essi ascendenti alla sucessione, et sia fatta equalmente la diuisione. Ma se il morto lasciarà i nepoti del fratello o fratelli con altri fratelli ouer con ascendenti solamente, vogliamo, che essi nepoti del fratello succedano con loro ita tamen, che questi nepoti solamente abbino quanto hauessino il loro padre se uiuesse. Ma se il morto non lascierà padre, ne ascendente, et morirà senza figliuoli ouer nepoti nati de i figliuoli maschi succeda il fratello, o fratelli equinunti da ogni lato, ouer dal lato del padre solamente a i equali fratelli existenti nò succedano

Le sorelle

le sorelle nei beni dei fratelli morti, se nò nella terza parte di quella parte le quali sariano p hauer ~~ne uenendo nella terza parte di quella~~ se nò ui fosse Testamento. Il medesimo uogliamo, che sia osservato, quello di sopra detto nei beni de i fratelli, nei beni dell'auo paterno, che la nepota dotata, et maritata nò debba succeder equalmente coi fratelli suoi, ouer con l'altre sorelle non maritate nei beni di detti aui, nella terza parte de i beni i quali gli uenirebbeno senza testamento. Ma se la psona di muor senza testamento nò lasciarà dopò di se alcun herede, figliuolo, o figliuola, ouer nepote del figliuolo, ouer altra persona di se descendente, quanto dei suoi descendenti, uogliamo, che i suoi beni uengano a i suoi piu prossimi attinenti de quel capo ouer lato, donde i beni sono peruenuti, et il medesimo uogliamo esser osservato nelle sucessioni delle donne, che morirono senza testamento, che a quel modo procedano, si come de gli huomini s'è detto. Salvo nientedimeno che cosi i maschi, come le femmine nei beni della detta femmina morta senza far testamento equalmente, et equal portione succedano. Ma se alcuno morirà senza far Testamento, nò lasciato descendenti, ouer ascendenti, ouer collaterali secundo la raggion commune, moglie, ouer marito, se sarà donna equale cosi morirà all'hora i beni de tali che morirono senza testamento uengano p la metade alla Camera fiscale et p l'altra nel Commun della Terra de Fiume, cioè la madre, che succede a i figliuoli, o figliuole, ouer di quei che è Testamento morto, insieme con gli altri figliuoli, ouer parenti da lato de maschi debba hauer de i beni de i figliuoli quanto le da la legge commune &.

DELLE ESSECVTIONE DELLE VLTIME VOLVNTÀ &.

Statueno, et ordinamo, che gli executori delle ultime uolontà, et massime nei lasciati pij

Siano

siano tenuti mandargli ad esecutione si come saurà disposto il testator, et infra el tempo da lui prefisso, et se alcun tempo non sarà stato prefisso dal testatore, all hora se intenda, che fra sei mesi dal giorno, che morse il testator siano tenuti mandar ad esecutione tutti i legati, et se sarranno negligenti siano constretti p il Rm.do M.sig.r Vescovo, over suo vicario in spirituale nella Terra de fiume sotto scomunica pena mandar ad esecutione i predetti legati, Ma se senza loro colpa non potranno mandar ad effetto prefisso, all hora il Rm.do Vescovo over suo vicario se sarà addomandato siano tenuti mandar ad esecutione ne i beni del merito, cosi gli legati fatti alle pie cause, come anco gli altri legati si come nel testamento acciochè non sia tardata la voluntà del testator in preiudicio de gli heredi et successori del detto defunto Ma in ogni legati, sei legatarij a i quali spetta i detti legati sarranno negligenti a domandar quelle a i commissarij, over heredi dal Testatore se i detti legati saranno cosi mandati come in fare, all hora passati i dui anni dalla morte del testatore, non siano uditi più oltra, ne possano allegar p i detti legati hanno ragione, et ipotheca ne i beni del testatore, però vogliamo, che tale allegatione gli giovi in qualche cosa ma in tutto siano esclusi dalla ragione. cosi per gli heredi, et successori del Testator, come per i creditori anche posteriori d esso testatore, over heredi Ma se detti legatarij saranno forestieri, over absenti dalla Terra de fiume, il tempo della morte del testatore all hora cal spatio d anni dui incomincia a correre dal tempo che saurà saputo, over gli sarà notificato de detti legati della sententia de i quali, over notificatione se stia al giuramento de detti legatarij, al tempo che saranno ritornati alla Terra de fiume. Item oltra le predette cose, statuemo che se alcuno per se over per altri impetrarà qualche rescritto principe, over gratia, la qual sarà contra la voluntà, et dispositione de qualche testator, et lassia qualche cosa per auer l'odio, per causa de rimover, over altrimente disponer, over permutar, o dispensar altrimente, che come sarà stato, vogliamo che tale, che contrafarà, o impetrarà cada in pena de ducati xxv. et nientedimeno detti legati rimangano fermi secondo la voluntà del testatore, et siano eseguiti per commissarij, ouero executori delle ultime voluntà, si come s'è detto di sopra Et in tutte le predette cose il sig.r Cap.o et sig.r vicario siano tenuti render ragione sommaria, et espedita, Aggiungendo ancora che i detti commissarij over esecutori delle ultime voluntà siano tenuti fra un mese dopo che sarà fatto il testam.to notifar al s.r vic.o del Rm.o M. sig.r Vescovo, over a i governatori de i luochi ali quali sarà stato lassato qualche legato pio per alcun testatore per il quale sarranno commissarij, ouero esecutori, et la forma et sorte d esso legato et de tal notificatione per la relatione al Cancelliere del commun, et questo sotto pena a ciascuno de i commissarij, che contrafaranno lire xxv da essere applicate al Commun, Acciochè il detto Rm.do sig.r vicario et altri legatarij se possano essa-minare per la ignorantia, i detti legati non habbino mandati ad esecutione.

DELLI PUPILLI ADULTI, ET MINORI

Per la evidente utilità delli pupilli, et minori, diremo, che se alcuno sarà tutor over governator o tutrice, o governatrice, over fideicommissario, o fidei commissaria, o curatore d alcun minor dato over data p il testator, over p il sig.r Cap.o over vicario della Terra de fiume, che detti pupilli over minori dopo che sarranno in età legitima se vorranno domandar la administratione de detti suoi dalli detti tutori, curatori, over governatori, over fedei commissarij, gli sia reso raggione sommaria, et espedita a detti minori, et detti tutori, et altri ut supra siano astretti render raggione delle cose administrate, et a restituir tutti i beni, alli quali saranno tenuti a detti minori de facto

de fatto, non obstante anchora, che fossero dati in testamento, che non fossero tenuti per
der raggione delle cose administrate, però vogliano, che de tutti i beni nello Inuentario
fatto p loro Padrino à render la raggione, et consignar alle detti minori, Nelle altre cose
sia seruata la uolontà del Testator, cioè che non siano tenuti altrimente render la
raggione delle cose administrate secondo la raggion commune disponerà.

DELLI TVTORI, ET CVRATORI, ET COMISSARIJ.

Statueno, che cadauna persona, tutrice, ò curatrice, ò commissaria data in Testamento, ouer
in cadauna altra ultima uolontà p il Dominio della Terra de fiume, sia tenuta rasar lo
Inuentario de i beni di quel minore, ò di quella persona da esser gouernata, fra un mese dal
giorno, che sarà accettato, et incominciato il gouerno, sotto pena de lire cinquanta p cadauno
che contrafarà, Et se alcuni beni del minor nò sarran posti p il tutore, ouer curator, et
simili nello Inuentario, che detti beni, si possano ogni fiata domandar dal predetto minore
dai prefati tutori, curatori, et gouernatori, et commissarij, purche cale minore pruui per un
Testimonio, sia masdio, ouer femmina, de bona condition, et fama, ouero p altra prona
donastica, ò famigliar col giuramento purche sia maggiore d'anni quattordeci che
nel tempo, che fu fatto lo Inuentario, non furno descritti in esso i predetti beni, et in questo
caso, se proceda attesa la sol uerità, Item decriamo, che i predetti commissarij
Testimonij anco se intendano, et siano tutori, et curatori, et procuratori de i minori
et siano tenuti prestar una idonea sicurtà de restituire tutti i beni à i predetti
minori, ouer à quelli dei quali sarranò gouernatori, ouer à cadauno à quali appartenerano in ogni caso del restituir, con la intiera administratione, come de sopra s'è
detto nel precedente Statuto. Et possano detti Tutori, curatori, et simili esser casi p
qualche causa, et esser priuati del lor officio secondo la dispositione della raggion
commune, et se p qualche caso, ò morte fosse priuato all'hora un'altro, ò altri se

debbano

debbano dare per i giudici della Terra de fiume, secondo la forma de raggione, Et
similmente dar la sicurtà de restituire i beni, et render raggione come di sopra, Item
Statuemo, che i tutori et curatori generali siano tenuti far un mese dopò la elett.
et l'accettatione domandar dinanci dal Dominio de fiume esser decernuto, et decla-
rato alimenti à lor pupilli, ouer adulti da esser dati p gli tutori, et curatori, et espo
Dominio, col consiglio de dui attinenti periti de i detti pupilli, sia tenuto decernere
detti alimenti, et se nò ui fossero attinenti, all'hora col consiglio de dui homini
da bene, gli siano decernuti la spesa ogni sobernità, et questo in termine de
quattro giorni, Et in tutte le cause de gli alimenti, i quali fossero addomandati di-
nanci da esso minore, se la petitione sarà stata aletta, sia tenuto cognoscer in
spetta la sola uerità del fatto, et terminar fra gli otto giorni dal giorno presa la
petitione, Et nei predetti casi de alimenti à niuno sia lecito à qualche modo
contradire, ò uenir sotto pena de lire xxv. de piccioli ipso iure et ipso facto
da esser applicati alla Camera fiscale, Et ad utilità cosi de i pupilli, come dei
curatori, ouer tutori, Statuemo che ogni giorno anno siano tenuti render raggione dinanci del Vicario, ouer l'anno dei sig. Giudici, et in presentia de Lui
propinqui d'esso pupillo se ue ne sono, altrimente in presentia del Vicario, et
sig. Giudici, et brevemente facia scriuer p il Cancelliere del Commun le intrate,
et uscite del detto anno, sotto pena de lire xxv. p cadauno anno che detti rag-
gioni de l'uscito, et entrate non saurà fatto scriuer come de sopra. Nientedi-
meno facendolo, ò nol facendo sia tenuto, dopò render raggione generale delle
cose administrate finita la tutela, ouer cura, et all'hora se ne lo farranò se-
sia alle istesse raggioni col giuramento del papillo con un Testimonio delle sue in-
trate, et se il tutor ouer curator morirà siano tenuti li loro heredi à quello che

saurano

sauerano giurato, altrimente se stia solamente a i detti conti breuemente scritti
per il Cancellier come de sopra ∞ l.

DEI BENI VENDUTI ALLO INCANTO PER LI

Tutori, et commissarij ℔.

Gli è statuito, et ordinato, che cadauni beni, o sean mobili o immobili i quali accaderà, siano per tutori, curatori, et commissarij da esser uenduti, siano uenduti al publico incanto, fatta prima la estimatione per gli estimatori de Commun, ouer periti nell'arte et si come saranno stati estimati siano uenduti, et siano deliberati a chi più ne offerirà, ne possano esser uenduti, ouer liberati a minor precio, che i detti beni ouer cose saranno stati estimati, se non de licentia del reggimento della Terra de Fiume cioè del Sig.° Capo ouer Vic.° se come parerà sarà deliberato, et i beni stabili, come le possessioni, terreni, vigne, et simili si debbano prima pesticare, et dopo estimare per gli estimatori se faccia la relatione al Cancellier del Commun quanto la cosa stata estimata, sia la cosa in villa, o sia nella Città, ouer sia immobile, o immobile altrimente la uenditione sia de nissun ualore, et il compratore de detti beni, se la summa sarà fino alle cento lire, sia tenuto incontinente pagar i denari a i detti tutori, ouer curatori, ouer commissarij, o gouernatori, ma se sarà da cento lire in sopra, sia tenuto infra tre giorni dal giorno fatta la deliberatione pagar i denari, il che se sarà negligente farlo, sia tenuto alla pena de dui soldi per lira, la qual pena uenga da esser applicata al fisco, et alle spese, et danni d'esso compratore un'altra uolta se incantino, o se incanti la detta cosa uenduta, et deliberata a esso compratore il quale per negligentia, ouer impotentia, sabbia da auto ardimento, [illegible] i detti beni incantati al publico incanto, et fatta la deliberatione de detti beni a [illegible] roda, et formato come de sopra, pagato il precio della compra per lo compratore a detti tutori, curatori, commissarij, ouer gouernatori siano tenuti essi publicamente fare gridar per il precone del commun tre giorni sauestini de Domenica dal giorno ∞ che sarano stato il precio da esser computa di tre se forse qualche persona, la qual habbia o pretenda auer qualche ragione in detti beni cosi uenduti, debba comparire fra il termine d'un mese dal giorno della ultima prediama a dire, et mostrar delle sue ragioni, altrimente passato il detto termine, se alcuno comparirà a contradir ne sia udito saluo sempre le ragioni dei pupilli, minori et de chiese, et luochi pij et del commun et del fisco, alle quali secondo la ragion commune se dia audientia contra gli compratori. Finalmente passato il detto termine siano tenuti i predetti tutori, curatori, commissarij, et gouernatorij la predetta pecunia cosi ricauata delle cose uendute fra un mese, dispensare secondo la uolontà del testatore sotto pena de lire cinquanta per cadauno, che contrafarà, et ogni uolta che sarà contrafatto la qual pena uenga a essi pupilli, ouer minori ∞ 4.

DELLA ETÀ LEGGITIMA, COSÍ DELLI

Maschi come delle Femine ℔.

Statuemo, che alcuno maschio compito il quartodecimo anno della sua etade, se non sarà in potestà del padre, possa far testamento, et compito l'anno decimo ottauo se intenda essere d'età leggitima, ne possa da esse comparir in giudicio in causa propria da herede sia minor d'anni xxv. se non sarà curatore, ma se lo sarà, uogliamo, che il consenso del suo curatore possa compacere et non altramente, ma la femina compito il duodecimo anno sia intesa d'età leggitima, et possa far testamento se non sarà in potestà del padre con presentia però de dui più prossimi parenti altramente il detto testamento sia ipso iure nullo, et sia intesso fatto per suggestion

subornatione

subornatione, et in quel caso s'abbia come se fosse morta senza testamento, et questo sia
tenuto non habbia luoco nel destretto, ne nel tempo de peste nella Città, per ne i detti casi
vogliano sia de la presentia del rettore, et d'uno giudice solamente, over d'un sacer-
dote in luogo d'esso giudice del commun, et de uno attinente overo d'un'altro huomo
da bene, in luoco suo, se di lui potrà haver bisogno. Et il medesimo vogliamo sia
osservato nelle donationi, ouer fra i vivi come nell'ultima voluntà. Acciochè per la loro
fragilità le donne non siano sedotte, et defraudate, et ere del testamento, et ultima
voluntà se dice habbia luoco, salvo se non vi fosse pericolo de morte, et quella col
fatte all'ultimo, in canto de la presentia de gl'attinenti nede altri non si possa ado-
trare, o haver nel qual caso, servando però ogni fraude, con la presentia però de i testi-
monij, secondo la forma de i statuti, de se ricerca, et del sacerdote liberamente possa
far testamento, et ciascuna altra ultima voluntà, ultra al testamento però se ultima
voluntà in questo ultimo caso si debba registrar in Cancellaria del Commun, con la pre-
sentia del sig. Vicario in quel giorno, ouero nel seguente, nel quale sarà fatto il
Testamento sotto pena de lire [illegible] che non essendo registrata, la carta sarà da esser appli-
cata al fisco &c.

DELLA DIVISIONE DELLI BENI FRA GLI fratelli, et Attinenti compagni.

Statuimo, che ad ogni volta, ed accaderà che alcuni fratelli, o sorelle, o altri compagni
de i beni, fra se attinenti, vogliano venir alla divisione de i beni, cosi mobile come de
immobili, et no starano da cordo, all'hora siano tenuti eleger dui huomini da
bene de i più prossimi de quelli, che habbino a divider con il suo giuramento, et
fatta la divisione de i beni di detti attinenti, all'hora, ciascuno de i compagni sia tenuto
fare le sorte per breui, over per altro modo de sorte come gli parerà le quale fatte sia
tenuto

sia tenuto ciascuno d'essi ricevere la parte sua de i beni si come le sorte ca-
derà in esi. Et se nella divisione gli fosse qualche cosa, la quale non potesse capir
con modo divisione, et la quale non fossero diuerse gli detti arbitri diuisori, all'
hora il maggior d'etade faccia il partito a l'altro compagno de certa quantità de
dennari, o la parte de quella cosa, la quale non se potesse con accordamente decider
et sia tenuto l'altro compagno, o accettar, o lasciar a l'altro compagno gli dennari
o lui offerti, et declarati, et se starano discordi a far quello siano constretti per il
S.r Cap.o over Vicario ed usar i remedij de ragione a ciascun &c.

CHE LE DONNE SE DEBBANO DOTAR, ET siano contente della sua Dote.

Perche è in utilità della Republica, che le donne habbino la dote, però questa
salubre legge statuemo, a levar la mala consuetudine sia qui osservata nelle don-
de fanno, che quella dote non era constituita alle donne da esser maritate se non
sotto speranza di futura successione, cioè ne i beni del padre, come della madre, et
ciascuno padre de famiglia, la qual s'appartiene il peso de dar la dote alle
figliuole, che pervenir sia tenuto nel tempo che si mariterà qualche sua
figliuola, constituire a lei la rimborsante dote secondo la sua condizione, et il
modo delle sue facultà, et il numero de gli figliuoli, purche detta dote, ouero in
cose mobile, over stabile constituita, non sia minor della legitima, la quale sarà
debbita a esta figliuola, per raggion de natura cosi ne i beni paterni come materni
Et se il padre ricusarà volere dotare la figlia, nel caso constituirà dote al
predetto tempo, che la farà sposa, All'hora il sig.r Vicario cosi ricusando vorrà
tenuti, et constituir la dote a detta figliuola ne i beni del padre, secondo la loro
conscientia, et arbitrio rispetto alla condittione, et facultà del detto padre, et essa
dote

dote sia assignata alla detta Terra p i detti Jusdicenti, Et se in questo saranno negligenti, quando sarano ricercati, cadano alla pena de lire xxv. p cadauno d'essi la qual pena sia applicata a essa donna da esser dotata p aiugnerli di dotte, et nientedimeno siano tenuti alla medesima donna restituir la dote, come de sopra, Et se tal donna cosi dotata, over dal Auo, o padre, o madre, o fratelli, sia et debba esser contenta de tale dote a lei data o constituita p giudicio della Terra de Fiume, nec alcuna possa addomandar de i beni paterni, Ma se de i beni unmuni cosi paterni, come materni sarà dotata, all Era non possa domandare qualche cosa etiam de i beni materni, Et cosi [illegible] et la sua figliuola et se la madre istessa non lauesse, all Era i figliuoli, et fratelli dal un, et l'altro lato d'essa sorella, s'Euano beni sofficienti, oltra il lor viuer, et gl alimenti, d'essa diuisi, o non diuisi dal padre siano tenuti p la cata de i beni ciascun de loro detta sorella, et se saranno diuersi, all Era il giudicio de Fiume constituisano detta dote, come di sopra.

DELLE OBLIGATIONI FATTE PER LE moglie Delli Statuiri della Terra de Fiume.

Volendo prouedere alla fragilità delle donne, statuemo, che le moglie de gli Statuiri della Terra de Fiume, cosi cittadini, come distrituali, le quale saranno maritate, o in auenire vedo possano, et debbano obligarsi, fare contratti, o donar, se no col consenso et uolontà del suo marito, et col consenso del padre o madre d'esse loro se l'Euranno, se no l'Euranno col contentimento di dui piu prossimi d'età almeno d'anni xxv. et mancando quelli, col contentimento de dui Statuiri da esser dati p il giudicio della Terra de Fiume. Et se altramente sarà fatto tale obligatione sia ipso iure de niun valore anche col giuramento sopra de quelle [illegible]

che all Era si presuma p auttorità del presente statuto tale donna esser stata induta dolosamente a giurar, et colui che addomanderà la esecutione p uigore del detto Instrumento cada alla pena de lire xxv. da esser applicate al fisco, Et questo statuto non habbia luoco nelle obligationi fatte p le donne inanzi il matrimonio contratto, perche uogliamo, che il tal debbito se paghi delle dote delle donne, fin tanto che bastino le dote, Et se il marito pagasse qualche cosa de i detti debbiti, altro tanto se tolga nel tempo della redditione quanto sarà pagato p esso marito, et quello che lauerà detto delle obligationi, contratti, over donationi delle Donne il medesimo statuemo, che i mariti de i beni delle moglie, non possino p qualche titolo fare contratto over alienar senza il consenso, da che donne, et padre, over madre d'esse, et in loro defetto col consenso de sui piu prossimi d'esta moglier, altrimente la alienatione non uaglia ipso iure, et ipso facto, Et questo se intenda, et habbia luoco quando il marito non lauesse donde potesse far sicurtà la dote nei suoi beni proprij, Ma quando solamente lauesse i beni della moglie, o fossero beni dotali non estimati i quali non si possano alienar se no al modo come di sopra, et nelle casi permessi dalla ragion comune, et non altrimente, Altrimente la alienation sia de niun valore come di sopra, Posta nientedimeno la moglie ager in giudicio, over defenderli senza la detta solennità p le cose sue, intendendo solamente il consenso del marito.

DELLA FEDE DELLA COSA PERSA, ET della compra della cosa Robata.

Statuemo, che cadauna persona la quale perderà, over altrimente distribuirà qualche cosa d'altri senza la uolontà, o mandato del patrone, al quale se dia piena fede p suo solo sumamento de lire xij. del ualore della tal cosa col giu-

ramento

giuramento. Ma se la cosa fosse di maggior valore de lire xij. all'hora sia in arbitrio del Iusdiciente, d'deferir il giuramento al patrone hauuto rispetto alla qualità della cosa, et conditione delle persone, ouer d'almeno sia prouato il valor per uno testimonio d'cui non si possa opporr cosa alcuna, et esperto, che de tal cosa habbia hauuto notitia, quando non si potesse veder con l'occhio, o d'non vi fosse in esser ouer altre coniettare, o presumptioni, si come parerà al giudice. Ma se alcuno comprarà qualche cosa da alcuno, d'non fosse patron de tal cosa, et sarà conuenuto in prntia del sig.r Capitanio ouer Vic.o dal vero patron della cosa d'restituir quella All'hora se il venditore sarà forestiero, incognito, et il patron della cosa farà fede o giurarà quella cosa esergli stata rubata, all'hora il compratore sia tenuto restituire la cosa al patrone senza precio, et saluo siano le raggione d'esso compratore contra il venditore de ager p recouerar il precio. Ma se tal venditor fosse conosciuto da esso compratore, sia tenuto nominar quello dinanci dal Iusdiciente, cioè il sig.r Iudice del Maleficio, et nientedimeno sia tenuto restituirgli al patrone la cosa come di sopra s'è detto senza precio, et questo statuto non habbia luoco nelle cose comprate al publico incanto nella Terra de fiume, nel qual caso non sia tenuto restituir la cosa comprata, se prima gli sarà refuso il precio quanto l'haurà comprata da esso, il quale quella cosa, si come patron vorrà hauer giurante però detto compratore che quella cosa sia comprata come robbata, ma bona fede, ne de essa habbia hauuto notitia. Et fosse d'altri ouer se no, che la cosa che si vendesse publicamente fosse de qualche forestiero, et robbata in altro distretto, et menata a vender publicamente nella Terra de fiume perche in questo caso vogliamo, d'il compratore sia tenuto restituir quella cosa al vero patrone senza restituir il precio. Il medesimo Statuemo nel compratur il quale scientemente ha comprato la cosa da colui che si vuol partir dalla Città o Terra di fiume p debbiti ouer p fuggir i publici doni, ouer in quello, il quale ha comprato una cosa prohibita alie

p gli Statuti della Terra de fiume nei quai casi sia tenuto il compratore la cosa comperata, ouer al patrone della cosa restituirla o a chi gli haurà in essa raggione senza restitutione del precio, et in tutti li casi come de sopra sia salua la raggione al compratore, contra il venditor, non obstante alcuna persentittione se non quella la qual ha luogo, secondo la raggion commune ∞.

DELLE DECIME, ET DEBBITI VSVRARII.

Statuemo che se alcuno cittadino, ouer distrittuale della Terra de fiume, il quale sia tenuto pagar le decime secondo le constitutioni de i sig.ri de balie, et la antica consuetudine della Terra de fiume alla Reggia Maestà, et Serenis.o Principe di Austria sig.r nro Patricio, fino et cui sarà pagar quella cada alla pena del doppio ipso iure de quello, che de raggione saria tenuto pagar. Et nelle cause delle decime se proceda attenta la sola verità del fatto. Item Statuemo, che se alcuna questione nascerà fra i laici de decime, ouer debbiti d'usura o raggion de contratto, che tale questione se possa terminar p il sig.r vicario della Terra de fiume, non obstante che s'allegasse, che la causa fosse spirituale, certamente se alcuno in alcuno de i predetti casi allegasse la incompetentia del giudice cada alla pena de lire cinquanta da esser applicate al fisco, et nientedimeno, la eccettione opposta non sia admessa, et sia fatta raggione, a chi l'adomanderà.

DELLI BENI ACQVISTATI PER GLI MARITI, ET Moglie vsendo in Matrimonio, et Repetition, et Restitutione della dote, et de le madre no inganano i figliaoli del primo Matrimonio.

Statuemo, che gli matrimonij, cosi fatti, come da esser fatti nella Terra de fiume,

et suo

et suo distretto siano et s'intendano esser fatti secondo l'antiqua consuetudine della
Terra de fiume cioè de tutti i beni stabili acquistati per esso marito, et moglie in matrimonio
se intendano, et siano intesi esser communi per i quali la moglie non sia tenuta a i debbiti
se non doppo il marito morto, over morta essa, et morto uno de loro i beni del morto, o morta
rimangano obligati per pagar i debbiti, Eccetto i debbiti fatti p cagione delle condem-
nationi, over datij, over tenuta a fare senza il parcere della moglie debbiti la
moglie non sia tenuta nei suoi beni siano obligati. Ma in caso, de non vi fossero altri beni
acquistati p il marito conuiosia de la moglie ne nel matrimonio ne dopo senza qualche
commodità vogliamo, Et prima morto il marito, essa moglie habbia la sua dote intiera, ne
sia tenuta ad alcuni debbiti d'esso marito, auioche per colpa del marito non rimanga
senza dote conuiosia cosa, che in raggione sia cauto che la moglie no è tenuta p il ma-
rito, Item ne quando gli acquisti fatti il marito nel matrimonio attendessero alla summa
del debbito, nella quale sarà tenuto alli creditori, saluo rissetto alla parte di appartenesse
à essa moglie cioè se il debbito fosse de cento, et gli acquisti fossero de cinquanta, Non vogliamo
che i beni dotali d'essa moglier siano obligati p il detto debbito se tutti gli acquisti ven-
dono in guadagno del marito, et del suo, esso sia tenuto pagar i debbiti et la dote intiera
rimanga à essa donna. Item vogliamo, che della promission della dote et delle cose date in
dota se faccia un publico Instromento, il che se non sarà fatto, et della promission della dote si
sarà contromessa, all'hora se stia al giuramento della sposa della quantità, et cose promes-
in dote, over al negano delle spensalitie con uno testimonio solamente degno di fede, et il
promissor sia tenuto dar, et attender le cose promesse, come sarà stato giurato, et pro-
nuntiato ut supra, Et se di questo sarà mossa lite si proceda attenta la sola verità del
fatto rimouendo ogni appellatione, Et se sarà contrafatto, il promissor sia tenuto alla
pena de lire cinquanta oltra le cose promesse p accrescimento della dote d'essa sposa
Oltra le cose di sopra vogliamo, che in tutti gli beni delle donne, così dati in dote, come

fuora

fuora delle dote i frutti, et entrate de i quali vengono in carga del marito, over suocero
che sostiene il peso del matrimonio, esso marito, o'svero detti frutti, o'entrate sabbia
et tolga p la rata del tempo che sarà nel matrimonio tanto quanto le predette cose fossero
date in dote quanto è solamente al suo i loro frutti, Et durante il matrimonio del
marito se intendano, et siano possessori ut supra et usufructuarij, et governatori
de tutti i beni delle sue moglie, Et morta la moglie senza figlioli, i suoi heredi pos-
sano exigere de i beni del suo marito la dote, et contradote, et gli acquisti se ne ne
saranno pagati prima gli debbiti al modo come di sopra se la dote sarà in pecunia
numerata, o beni immobili over immobili, passati gli sei mesi dalla morte della
detta moglie, et conuiosia de la dote sia ne i beni stabili siano diuisi i frutti per
la rata del tempo, che durava il matrimonio, cauate le spese fatte de i frutti de gli
anno, Et se il marito morirà vinanci della moglie vogliamo, che la moglie possa
riscuotter la sua dote, et contradote, et gli acquisti al modo, che di sopra delle beni
del marito, doppo l'anno del pianto, i quali beni siano intesi, et siano per la dote
et contradote obligata, et à tutti, et cadauno creditore sia preferita, secondo la
raggion commune, Eccetto le medicine, et spese della morte, et affitti de case et pen-
gione, et de lineli, et se essa moglie morto il marito, et passato il detto anno non
potrà conseguir quello, Et se sarà debbito da gli heredi del marito, gli heredi pre-
detti siano tenuti, et debbano alla medesima donna dar, et pagar gli alimenti d'
essa cioè ogni anno doppo il detto primo anno à raggione de lire cinq. p cadauno
contenaco della dote de detta donna, nel principio del anno fin tanto che
sarà restituita la dote à essa moglie andro de essa donna si fosse altra volta
maritata, et al medesimo modo siano pagati gli alimenti al marito p la dote
promessa cioè cinque p centenaco se sarà negligente, promettendo la dote in

pagar

pagar essa dote al marito et questo p sostentar i pesi del matrimonio. Ma se la donna morta il marito, et lassiati i figliuoli del primo matrimonio si maritara un altra uolta, uogliano dei figliuoli cosi del primo, come del secondo matrimonio succedano equalmente nella dote et i beni materni, morta senza testamento, non obstante alcun patto fatto col secondo marito anco si sia giurato nel qual caso si presuma il giuramento descritto no dolo, ne fraude, ma se morirà con testamento, all hora sia licito alla madre disponer de i suoi beni come le piacera. Perche i figliuoli del primo matrimonio, et del secondo no siano defraudati della legitima, secondo la disposition della ragion comune, della quale legitima no possano esser privati se non le cause espresse dalla ragione, le laual donna possa lasciare al suo marito piu ad alcun modo, che a uno de i figliuoli del primo matrimonio, et se sarà fatto il contrario, non vaglia ne tenga tale lassiato in tutto o parte ipso iure, et similmente ne il marito possa lasciar alla moglie piu ad alcun modo senza tanto quanto lasciarà a uno dei figliuoli communi d'esi marito, et moglie, Ultra de questo uogliamo, che morendo prima la moglie senza figliuoli communi all hora il marito guadagni la quarta parte della dote, et questo debbia hauer essi nella dota data come promessa, et nella moglie menata a casa con la guarta se harà consumato il matrimonio non altrimente nella moglie, non ancor menata a casa, ne consumato il matrimonio con essa &c.

DELLA PETITIONE DEL DEBBITO PAGATO ET DELLA Restitutione delli Instrumenti, et scritture.

Statuemo, et ordinato, che se alcuno domandarà, o commandarà che sia domandato in giudicio, a cadauno sia pura semplice domanda il debbito pagato ouer a ciascun altro modo satisfatto scientemente, ouer un debbito non uero, sia condotto condanata la uersità a pagar in nome della pena soldi cinq p cadauna lira, ogni uolta, che domandarà contra ogni

ogni eccettione, la qual pena p parte sia applicata al fisco, et l'altra a colui a chi sarà stato addomandato, et tale sia lauuto ipso iure p condennato p uigor del presente Statuto, Aggiungendo quello che se alcuno haurà cosse le ragioni ad alcuno del debbito già satisfatto, o non uero, tale che la ceduto sia punito alla medesima pena come di sopra, le cadauno creditori al qual sarà stato satisfatto p il debbitore, il debbito contenuto in qualche scrittura, ouer instrumento publico, sia tenuto incontinente pagato il debbito, la detta scrittura, ouer instrumento al suo debbitori restituire cassato, o cancellato, Altrimente se passato tempo p quello alcuno domandarà realmente, et personalmente un fatto debbitor o corrà la tenuta nei beni del debbitori, et sarà punito, et esser stato altramente, et altre uolte satisfatto, Tale che cosi domandarà, sia punito, come di sopra, et anco nel doppio de quello ch haurà domandato, del quale fu satisfatto, la qual pena con quel doppio uenga nel fisco et la parte della pena a esso debbitore cennenuto, come de sopra, et ipso iure l'attori istesso se intenda condennato p uigor del presente Statuto &.

DELLI SEQUESTRI.

Item Statuito, et ordinato, che cadauno Jusdiente nella Terra de Fiume sia tenuto, et debba a petition di ciascun che giurarà, o domandarà, se douer hauere da alcuno, et colui che giurarà non domandar con animo de calumniar, commetter a ciascun nuncio debbia un un, che faccia un sequestro contra di si uoglia persona, soggette, et che non possedono beni immobili nella Terra di Fiume, et suo distretto, et bastanti al debbito domandato, et de i sospetti si creda al sacramento di colui che domanda et le cose sequestrate possa il detto nuncio darle in salua a ciascuna persona della Terra de Fiume, che salui le cose, et custodischa a commandamento del giudice, il quale ha fatto il sequestro, et colui appresso del quale sarà stato fatto il detto se-

questro

segnestro lo debba tener appresso di se, et nó darlo ad alcuno senza la cremissione del detto giudice sotto pena ad esso lui imposta, et lo interesse della parte, le il giudice á domanda del quale, contra il quale é fatto il segnestro, data la sicureta de star á raggione, et de pagar quello che sara giudicato, sia tenuto incontinente revocar il detto segnestro, et il predetto sia ritenuto se alcuno sará sospetto personalmente citerato, che si debba eclapsare data la sicureta ut supra. Et se non darà la secureta sia retenuto in carcere, et se colui, che fará far il segnestro perderá et non provocará il suo credito in termine de dieci giorni dal giorno fatto il segnestro, all'hora tal segnestro, passato il detto termine se intenda, ipso iure esser revocato, et anco sia condennato in le spese, danni, et interessi de quello contra il quale sará fatto detto segnestro, Et il medesimo sia inteso in quello, il quale haurá fatto citerer per sospetto nella persona se la captura sará ingiusta si come nel seguente statuto.

DELLI SVSPETTI FVGGITIVI.

Gli é statuito, et ordinato che se alcuno in causa civile domandará di sia presso alcuno sospetto, All'hora il Vicario lo faccia [illegible] citerer, et tenere citenere prima giurando che á detto suo creditore é sospetto, di nó fuga, et esser vero creditore se ui sará pericolo nel aspettare, ma se nó ui sará tal pericolo, all'hora fatta fede prima fatta in presentia del Iusdicente del suo credito per publica scritura, ouer privata sepossa citenere, et se incontinente non potesse prouar, perche non hauesse preparate le scritture, basti il giuramento ut supra la qual captura fatta sia menato al giudicio dinanci al Vicario, et sia interrogato questo, se la parte se vuole dar sicurtá de star á raggione, et pagar quello, che sara condennato, il quale se negará ouer non la potrá dare, sia mandato alle carcere, delle quale non si possa eclapsare se non dará la sicurtá ut supra, ouer haurá satisfatto al creditor de quello che legittimamente sará stato prouato esser vero debitor, et se la detta persona per sorte negasse esser debitore, All'hora colui á petition del quale sará stata presa, et incarcerata

Sabbia

sabbia il termine di giorni dieci dal giorno della contrea á prouar, et hauer prouato delle sue raggioni, et piú, et meno ad arbitrio del Vicario inspetto la qualitá del fatto, et la conditione delle persone, et se nel detto termine assegnato non prouará, all'hora tale preso debba esser eclapsato, ouer la sua sicureta, se sará data, esser liberata, et sia condennato colui, che fece citener tale debitore a torto, in tutte le spese, danni, et interessi de quello ad arbitrio del giudicante circa decerato la conditione della persona presa, et il tempo che sará stata ritenuta, Et in questo caso il ritenuto non possa accusar de ingiuria lo actore, ouer suo procurator, ne bandeza fosse ingiustamente citenuto per defetto delle proue, Item statuemo, che se qualche persona Ecclesiastica giurata qualche sospetto et fuggitiuo, di innanci che sia preso debba dar in giudicio sicureta delle spese, et interessi in caso che perdesse, et se altramente sará fatto il preso sia eclapsato, et la licentia concessa de pigliarlo sia ipso iure nulla. Però vogliamo che i debitori del commun o qualche causa, et singolarmente del fisco possano in ogni hora esser citenuti, anco che ad essi siano giurati sospetti, parche con licenza del S.r Cap.o ouer Vicario, o de quelli ch'hanno cura del commun siano retenuti, ne tali debitori anco possano coder i loro beni in fraude del commun, ouer del fisco, et se la cessione sará fatta sia ipso iure nulla. Et se possa pigliar come se no hauesse cesso i beni, Anche si possano tutti i debitori vagabondi, et falliti che fossero creati nella Terra de Scime dai loro creditori, et esser fatti peccedor per sospetti, et fuggitiui al modo come di sopra nó obstante alcuna eccettione de raggione in contrario.

DEL SALARIO DELLI ADVOCATI, ET PROCVRATORI.

Gli é statuito, et ordinato che niuno procurator ouer advocato, o l'aduenir faccia patto con alcuna persona de niuna parte della lite, in causa della vittoria picciola o grande, et se sará fatto in contrario non vaglia ipso iure, et al procurator, ouer advocato sourá le predette cose non te dia alcuna audientia, Ma solamente possa domandar il

dar' il salario tassato, secondo la forma del presente Statuto, et sopra la prouision del salario gle sarà controuersia fra i aduocati, ouer procuratori co' i suoi patroni delle cause, all'hora se stia al giuramento di colui de laurà promesso, ma il salario de detti procuratori, et aduocati sia, et esser debba al modo, et forma, come già di sopra. Et prima se la causa sarà de sei marche ouer infra, fino à diece marche, debba hauer otto soldi per cadauna marcha, sia nella causa de xx. marche, ouer infra soldi 6. per cadauna marcha, et da xx. marche fino à xl. marche, debba hauer lire xij. et non più. Da xl. marche fino à cento marche lire xxiiij. Da cento marche sin à doi cento fino 30. et da doi cento marche in sopra sia de de quantità si voglia possa hauer ducati x. et no più. Et queste cose s'intendano nelle cause nelle quale si procede ordinariamente, Ma nelle cause summarie debba hauer per la prima marcha, soldi otto per altre marche soldi quatro sian de de quantità et summa se siano, perde non eccedi la detta summa de ducati x. Sia se da qualche Interlocutoria, ouer la forza de diffinitiua sarà appellato, all'hora debbano hauer la metade del salario tassato come di sopra, et non più; Declarando anchora, che i patroni de detti procuratori, et aduocati, dopo contestata la lite co' dauuta per contestata per la forma de i statuti sarà in concordia con la parte contraria debbano hauer detti procuratori, et aduocati la metade del salario, come de sopra tassato, Aggiungendo anco, che se la questione sarà non de qualche somma de dannari; ma de qualche nouo articolo de raggione, come de due tutore curatore, et simili, Et de reuocar quelli, et simili casi i quali concludano in punto di raggione, all'hora si debba tassar il salario a' detti procuratori, et aduocati di questo, secondo il seruitio, et fatiche per il beccario alla sua reputatione debbano star ne possano contrauir sotto pena de perder detto salario tassato, Ma se alcuno aduocato ouer procurator della Terra de fiume sarà menato fuor della detta Terra per causa de aduocar in altro territorio, da alcuno, all'hora debba hauer da quello che lo haurà menato, se sarà cittadino, ouer habitator della Terra de fiume soldi quaranta per cadauno giorno, et le spese, ma se sarà forastiero, possa hauer tanto, che tra loro sarranno da cordo.

Et questo Statuto non habbia luoco nelli aduocati, ouer procuratori forastieri che uerranno alla Terra de fiume i quali sarranno condutti à aduocar per alcuni cittadini della Terra de fiume ouer habitatori, Et distrettuali, perche uogliamo che i patti fatti tra loro, ouero le consuetudine siano osseruate &c.

DEL SALARIO DEL CANCELLIER DEL COMVN ET

Delli Notari per gli atti dei Giudici, et contratti &c.

Statuemo che il Cancelliere del Commun per le scritture delle cause, dei Atti, et ultime uolontà non possa hauere, et tuore come qui di sotto, et non più, et se farà il contrario in qualche cosa cada alla pena del doppio di quello haurà tolto da esser applicata al commun. Adunq; per questa presente constitutione tassiamo, prima per la citatione ouer relatione soldi 2. Per la presentation del libello soldi 4. Per la risposta al libello soldi 4. Per la dilatione, ouer termine dato soldi 2. per cadauna protestatione fatta cosi in giudicio, come fuori soldi 2. Et se sarà fatta in scritto soldi 4. Item delle Interrogationi ciascuna che sia contestata la lite, fatta in scritto lo non in scritto soldi 2. Del iuramento della calumnia soldi 1; Del contestar la lite soldi 1, De cadauna positione con la sua risposta soldi 1; al detto Cancelliere et similmente soldi 1 al Bicario, et similmente de cadauno capitolo, del giuramento de i Testimonij soldi 2. Per la esemplatione de i Testimonij soldi 4. per cadauna carta. et se sarà un testimonio solo soldi 4. Per l'esamine de i Testimoni soldi 4. per cadauno d'essi cosi d'esso Cancelliere, come al Bicario. Per cadauna Interlocutoria soldi 2. Per cadauna contumacia soldi 1. Per i termini dati à pruoue soldi 1, Per cadauna scrittura prodotta in scritto, oltra il libello, et la risposta, et replica soldi 4. Item per la publication del processo soldi 2. Item per il termine dato à opponer al processo soldi 2. Item per auer il processo ouer la copia soldi 4. per cadauna carta, la qual carta debba

debba esser de strene .xx. p cadauna faciata, Item p il termine dato ad udir la sententia soldi .i. Item p cadauna prorogation de termine soldi .i. Item p le sententie cosi diffinitive come interlocutorie, de hanno forza de diffinitiva, p la publicatione soldi .2. Per cauar la sententia in publica forma soldi .x. Item p la domanda della execution della sententia soldi .4. Item p la commission della execution soldi .2. Per la mandata de cassar le spese soldi .2. Per la mandata delle spese soldi 4. Item p la tasa delle spese soldi 2. a esso cancellier et al bicario p cio a una marcha, da lì in suso p cio alle due marche, et nella soldi 6. de la marche due con la moggia zero alle .xx. marche lire 2. et do uenti sopra sia de quantita, se sia lire tre, et non piú, Item p lettere che si mandano, e mandati soldi 4. et dai forestieri il doppio, Item p il sigillo del bicario soldi 4. da i cittadini, et dai forestieri il doppio. Item p l'appellatione soldi .2. Per l'admission del appellante, o non admission soldi .2. Item del precetto soldi 2. Item del termine dato a tutor gli apostoli soldi 2. p le littere de gli apostoli soldi 4. Item p il ceder alla lite cosi in prima instantia, come in causa della appellatione soldi 4. Item p la admission de detta cession soldi 4. Oltra di questo ordinano, et il detto cancellier, et cadauno notaro publico della terra de Fiume p ogni stipular de cadauni contratti si uoglia, et de cadauna quantita si uoglia, o de cadauna cosa debba hauer p sua mercede soldi 4. Et p lo autentico soldi .i4. Item de testamento, et codicilli, et donationi cosi p causa de morte come fra uiui ouer a cadauna altra ultima uolunta debba hauer soldi 4. Et p l'autentico soldi .xx. Item p le proclame delle cose che si sogliono uender p l'officio del sig. bicario ouer altri officiali, ouer ad instantia del terzo soldi .2. Item p commission de tuor i pegni, ouer de uenuta, ouer interdetto ouer sequestro p cassare i predetti soldi .2. Item statuemo, che le sopradette cose non si seruino nelle cause delli arbitri, ouer arbitramenti, Ne nelle cause de i forestieri, nelle qual cause uogliano che si paghi il doppio de quello, che di sopra è cassato, Saluo nientedimeno le cause de i cittadini attinenti, i quali p la forma delli statuti sono tenuti compromettersi, ouero se spontaneam.te

spontaneamente facessino il compromesso, nelli quali sia seruata la tasa, della qual de sopra, nel principio del statuto appare. Ne anco habbia luoco la presente tasa ne i contratti de i forestieri, et mercanti, ma si deueno tasar le mercede de notaei p il sig. bicario inspetto la quantita, et qualita del fatto, et conditione delle persone. Item p il mostrar del Prothocollo di ciascun instrumento, ouer testamento ouero altra ultima uolunta, se sara delle note a esso notaro posta, tuor soldi 4. da colui che cercara, Ma se sara d'altro notaro p tale requisitione, et mostrar posta tuor soldi .6. Et per Instrumenti de deliberatione de i beni fatti allo incanto debba hauer soldi .xxiij. Nel resto delle cose, ne comprese in questo statuto, se faccia la tasa ad arbitrio del sig. bicario, et se il sig. bicario p alcuna deffecentia de confini o seruitu fuori della terra di Fiume anderà nel distretto p fino a uno miglio, debbia hauer lire tre, oltra un miglio lire 6. Et nella terra di Fiume niente, Ne p le fatiche p qualche altro fatto, ne detto da i cittadini o forestieri posta tuor, oltra le soprascritte, sotto pena di restituir il doppio nel sindicato ∞.

FRA QVANTO TEMPO, SE DEBBANO FINIRE, le cause ciuile, et questioni, et lite.

Vogliè statuito, et ordinato, che cadauna causa ciuile sia de che conditione si uoglia si debba terminar fra il spacio de tempo designato secondo la forma de i statuti, cosi però che il spacio de dui mesi utili non ecceda, ne sarà la causa prorogata p i subterfugij dei litiganti, ouer p qualche altro giusto impedimento del Giudice ouer delle parti, per all hora uogliano, che sia data la restitutione, et non che la causa se incominciá per la instantia, la quale fosse perida, et il Giudice nó obstante il tempo passato, possa dar la sua sententia, Et il detto tempo de dui mesi incomincia a correre dal giorno, che sarà contestata la lite nelle cause ordinarie, Ma nelle sumarie dal giorno dato il termine a prouare.

PER QVALI SE DANNO I TVTORI, OVER CVRATORI, ET le differentie delle seruitude si debbano decidere, et Interporre li Decreti.

Perche gli adolescenti, et le Terre, secondo, che diceua Homero erano la belleza delle Città, o conservatione della belezza de questo nostro luoco, deuemo che ciascuno tutore ouer curatore il quale p tempo nella Terra de Fiume sarranno da esser dati alle cose ouer alle persone, eccetto che alle lite, done se sarà bisogno p il giudice dinanci dal quale uertirà la lite sia constituito da un altro non possa esser dato ne confermato, ouer interponer decreto, se non p il Sig.o Cap.o ouer Vicario insieme co i sei Giudici, i quale p tale constitutione de tutori, et Curatori ... et quale togliendo sicurtà in defetto de quelle p si, et suoi heredi i predetti magistrati, ne cadaun de loro in solido, a senza danno d'essi minori al tutto siano obligati, et a ciascuna differentia de seruitù de ciuile, cosi publiche, come private insieme anco p il detto Magistrato, ouer maggior parte de loro siano decise, et siano giudici, et che d'accordo da loro o p loro maggior parte, come de sopra sarà stato deciso, ne obstante in tutto ogni appellatione, nullità, ouer defensione cinanzano terze, et seruerano, et il predetto noy uogliamo p il medesimo ogni uolta secondo la forma de raggione, et nostri statuti ui bisognarà il decreto, Cioè nei contratti de minori, delle Dotte, nel uitnar de Instrumenti, et scritture, et simil, et altramente in quelle niuno sia giudice competente, sotto pena de nullità, senza come de sopra ...

DELLI COMPRATORI DELLE MERCANTIE, ET Pagamenti, da esser fatti alli Mercanti per le loro Mercantie.

Accioche de questo nostro luoco se facia piu ricco, et cresciano i Datij del Ser.mo Re p la multitudine de i mercanti giu p le sue mercantie lo espedito pagamento con le loro merce che piu ne uengano, Statuemo che se alcuno cittadino, o habitatore, ouer distrituale di Fiume, o forestiero, il quale habitasse o stesse nella Terra de Fiume, ouero nel suo distretto comprerà qualche mercantia, da un qualche forastiero mercante, debba pagar il precio de quella mercantia al uenditore, in quel giorno, o nel seguente, nel quale haurà comprato detta mercantia, sotto pena de cinq soldi p cadauna lira, et sotto pena de pagar al medesimo forastiero tutte le spese fatte nella terra de Fiume in giudicio et fuori, per lo detto indugiar, et pagamento ritardato della detta mercantia, la quale pena non se gli debba tuor, se ad prima d.o mercante farà l'accusa. Ma se alcuno de i predetti comprerà da un qualche forastiero qualche mercante in credenza cioè di à un certo tempo, paghi il precio al uenditor delle dette mercantie, il giorno del termine sia inteso, esser il giorno statuito nella compra, et nel giorno de quel termine ouer nel seguente debba pagar il precio al uenditore sotto la predetta pena. Oltra de questo se alcuno de i predetti apparesse obligato ad alcun forastiero per Instromento, ouer p altra publica scrittura fatta de mano del debitore ouer d'altri secondo la forma de i nostri statuti, p occasione de mercantie, Il precio de quella mercantia sia tenuto pagar al detto forastiero, dal giorno del termine de si contiene in tal Instramento, ouer scrittura, o nel giorno seguente, sotto la antedetta pena, et niuno altro termine, p qualche modo, o ingegno o predetta occasione se possa dar, o assignar al detto compratore, a fare di ouer opponer qualche cosa, Non obstante alcuna Legge, ouer Statuto de parlare in contrario, saluo che se possa dar un termine a prouar il pagamento il debito, ouer parte de quello, il quale termine non possa passar ... giorni, saluo sempre ancora, nei casi dubiosi le cause, et raggioni de quelle il statuto, del render raggione alli forastieri, de all hora in quel caso se debba seruar, non questo, Et se il tale compratore non pagasse il precio delle mercantie come di sopra, all hora si debba astrenger p il signor Vicario a star nel Palazzo del Comun, del quale non si possa partir sin tanto, che non haurà satisfatto intieramente al detto forestiero, Del quale se si partirà senza licenza della parte, ouer del sig.r Vicario si debbo

si debba metter in prigione de commun voce non possa uscir se non prima intieramente sarà satisfatto il creditor ò cui sarà ceco da corso, et nientedimeno se intrometta de i beni del debitore, li quali se debbano incantare, et vender secondo la forma de i nostri Statuti. Ma le predette cose il signor Vicario sia tenuto, et debba osservar: se p. il mercante forestiero sarà semplicemente ricercato, che esso delle predette cose renda raggione contra il comprator delle sue mercantie, et ian senza allegatione del presente statuto mor ò altro, et il debitore sia una volta citato, ò due volte alla casa della sabitatione, in duo diversi giorni, caso che personalmente non si potesse dauer alla sua ò sequisitione del detto forestiero, senza altra cridà, il sig. Vicario sia tenuto, et debbà far intrometter de i beni di detto debitore, et quelli secundo la forma de i statuti far vender al publico incanto. Ma le predette cose siano intese, et sabbiano luoco, auso de qualche cittadino, ò sabitatore, over distrituale de fiume ò forestiero, all'hora sabitante nella Terra de fiume sarà venduto qualche mercantia ad alcuno cittadino sabitator, over distrituale de fiume, ò forestiero sabitante, et tutte le predette cose, et cadauna, vogliamo, si siano osservate, et sabbino luoco, a qualche altro modo, non obstante statuto in contrario, et massime il statuto, delle pene civile inserto nella Instrumento della Rubrica, vent'otto, nelle civile, alla quale in questo caso, quanto alle dette pene, vogliamo, che sia derogato.

CHE QVELLA MEDESIMA RAGGIONE SIA
seruata alli forestieri, che li forestieri
seruano alli nostri.

Però se egli è consonante, et giusto, che sia seruata quella medesima raggione alli forestieri, che gli forestieri seruano nella loro Città, over luoco à essi statuenti, Però statuemo et ordinamo, che li forestieri, non sabbitano, et finitimi, et vicini siano trattati nella Terra de fiume, così quanto all'ordine, come al decider delle cause, così nelle civille come nelle criminali

criminali, à quel modo, et forma, ch'i quali i nostri nei suoi luochi sono trattati. Eccetto, i mercanti, et la forma de i statuti de i compratori delle mercantie, alle quali per niun modo vogliamo, che sia derogato per questo statuto.

IL FINE DEL SECODO LIBRO.

INCOMINCIA IL TERZO LIBRO
DELLE CAVSE CRIMINALI

DELLE ACCVSE DENVNTIE, ET INQVISITIONE

Egli è statuito, et ordinato, che cadauno, il quale vorrà accusare, ouer denuntiare de qualche maleficio ouer delitto qualche persona sia tenuto accusarla, ouer denunciarla in presentia del sig. Vicario, et Iudice de i Malefitij sob giuramento, et tutte le accuse et denuntie debbano esser scritte p il Cancellier del commun presente detto Iudice de i Malefitij, ouer de sua commissione. Et ciascuna accusa ouer denuncia fatta de parole ingiuriose debba esser fatta fra il termine de otto giorni, da esser computati dal giorno, che fu fatta la ingiuria, la quale sendo fatta fra detto termine, non sia più oltra udita. Ma de i delitti fatti ouer commessi nella terra de Sirone, il sig. Vic. et Iudice de i Malefitij sia tenuto far inquisitione, et procedersi saurà qualche notitia de quelli fra il spatio d'otto giorni dal giorno, che fu commesso il delitto, il che se studiosamente saurà lasciato de far, et inquisire, cada alla pena de lire 25. de piccoli da esser applicate al fisco, et nientedimeno sia tenuto procedér. Et questo se intende de i delitti, ouer Malefitij, nelli quali non è pena corporale da esser data, ouer membro seguitarne, ouer de delitti, che meritano la summa de cinquanta lire, et delle ferite notabile con grande effusione de sangue. Per inquisitione, ouer denuntia esso giudice de Malefitij non possa proceder delli infrascritti Malefitij, cioè de adulterio, stupro, ouero incesto, saluo sendo stata fatta l'accusa dal padre, marito, o fratello carnale, o figliuola d'esta donna, la quale se dicesse esser stata stuprata, adulterata, ouer incestata, ouer se no fosse

fatta

fatta l'accusa p otta donna, et se altramente sarà fatto non vaglia ipso iure. Item
posta, proceder ne debba della ingiuria fatta tra padre, et figliuolo, avo, et nepote, fratelli
carnali, sorella, nepoti, over insieme habitano over in diverse case, over tra consa-
brini, se habitano in quella fameglia, over tra gli altri della fameglia, che stiano
insieme, ne tra il marito, et la moglie, ne tra il patrone, et famiglio, ò mastare, salvo
se detto Maleficio fosse indebelito membro, ò seguita morte over seneneno, over qualche
bevanda ricevuta sarà stato dato, avvero ch per quello no fosse seguita morte, Item sopra le
risse, percosse, et ingiurie fatte fra le persone femminee, over miserabil persone, ò putane
et simile, et tra ruffiani et putane stà in arbitrio del giudice de Maleficij cognoscer delle
accuse, salvo se p le predette seguitasse morte, ò debilitatione de membri, ò segno over ci-
catrice, ch fosse p cimaner in perpetuo over cultura d'essa, over sela percussione sarà
stata con qualche sorte d'arme con effusion de sanguè, nei quai casi se proceda secondo
la forma dei Statuti. Item de sopra se alcuna persona, la quale sarà accusato alcu
de parole ingiuriose over d'altri delitti suan ch se siano, non possa cognoscer à dar
accusa se no pena de lire xxv. de piccioli, da esser applicati al fisco, et niente di
meno pagata, ò non pagata la detta pena il sig. Giudice de Maleficij sia tenuto co
minar tutta la cose de sopra, et proceder secondo la forma dei Statuti; Et se alcuno accu
un altro over denuncierà, et no provarà la accusa, over denuncia sia condennato
nelle spese fatte p l'accusato, over denunciato nel defendersi, da esser taxate p
il sig. Giudice de Maleficij, ma non sia accusato de calumnia ne se possa proce
der. Et le predette cose no habbiano luoco nelli ufficiali ch in vigor del suo officio
denuncierano, Item se p alcuno cittadino de fiume sarà cantra un altro cittadino
fatto qualche Maleficio fuori della Terra de fiume senza morte, et sarà stata fatta

condennat

condennatione contra tale delinquente nel loco del delitto commesso, All hora p il Giudice
de Maleficij non se possa più oltra inquirere sopra il detto Maleficio à instantia del offeso
Altrimente poi se del detto Maleficio non sarà stato proceduto contra tale delinquente nel
luoco del commesso delitto, perde all hora se debba proceder, come se fosse fatto
il delitto nella Terra, ò distretto de fiume, Aggiungendo anco d'alcun cittadino
della Terra de fiume over distrituale ò forestiero, ò habitatore commettera homi-
cidio in qualche parte del mondo, ò in Terra, ò in mare contra alcuno cittadino
habitatore, over distrituale della Terra de fiume, ch all hora contra tale
delinquente, over homicida, habbia da inquirere, et debba proceder secondo la
forma de i Statuti della Terra de fiume, che parlano dell homicidio, Non obstante
ch nel luoco del delitto in Terra, over in luoco vicino in mare sarà stato proce-
duto contra detto homicido, il quale se ne sarà punito, Et se p alcun tempo vennisse nelle
forze del Commun della Terra de fiume, sia inquisito, et proceduto contra esso secondo
la forma de i Statuti, Non obstante cosa alcuna in contrario, come s'è detto di sopra.

DEI TESTIMONI NELLE CAUSE CRIMINALI.

Egli è provisto, et ordinato, ch cadauna pena, la quale sarà accusato alcuno
criminalmente sia tenuta nominare i testimonij in quella accusa, i quali intende
provar la detta accusa, et incontinente siano sentiti p el Cancelliere ch la detta accusa
ne più oltra si possano ricever altri testimonij, che i nominati, Et se altri testimonij non
nominati fussero examinati siano de niuna valore, se no nei casi nei quali p l'ufficio
secondo la qualità del fatto, de raggione se potrano testimonij ricevere, et all hora pos-
sano esser examinati detti testimonij non nominati, et ricevuti ex officio sopra cadau-
sentia alla sententia, Et nelle cause criminali, le donne, che siano de bona condition, et

fama

fama siano admesse à testificar, ma si debbano examinar in qualche diesta più propinqua alla casa de quella Donna de fosse da esser examinata, et in altro luoco non possano esser constrette sotto pena de Ducatoni per cadauna volta che contrafara, ma si siano testimonij li quali de raggion comune non possano esser recusati, nelle cause criminali, ne siano admesse se non in subsidio, quando altramente non si potesse haver la verità. Item cosi li maschi come le femine maggiori di anni dieci doto possano esser admessi et recusati, eccetto accusate, denuntie, et Inquisitioni nelle cause criminali, et siano tenuti per maggiori per vigor del presente statuto.

QUANDO ET IN QUALI CASI ALCUNO PER Malefitio Sotta essere incarcerato, et Inquisito.

Statuemo, che il Giudice de Malefitij non possa ne debba far ne far incarcerar alcuno, il quale sarà accusato de Malefitio, o de quale che offesa se il detto accusato vora dar, et dara sicurtà de pagar la condemnatione over presentarse alla corte del Malefitio, tante volte quante sarà richiesto per occasione del Malefitio commesso Eccetto de homicidio, robaria, ferito falsa ermeration de membro, desfors fatto contra qualche Donna, ò honesta, ò disonesta, se la fosse publica meretrice, la quale facesse qualche oltraggio del suo corpo, et caso in caso che ferita la quale fosseno pericolose de morte, ite gli medici se giudicarano la ferita esser mortale, eccetto gli altri casi atroci, et decisi per il Statuto, ò raggion comune. Item decimo persona la quale dovesse haver la corda, se la possa dar corda, salvo se col peccato non fosse notorio over confessato da leggitimi indicij, et all hora innanzi che si venga alla corda se debba dar la scrippa de gli Indicij à esso accusato, over inquisito con termine de far la sua difesa ad arbitrio del Giudice, et se sarà absente, et non ritenuto, ma proclamato, se comparirà se stesso, ò procurator nel termine à far sua difesa, et negarà il Malefitio, per il quale Malefitio

Malefitio debbia haver la corda all hora se debba dar la scrippa de gli Indicij à esso de negarà se predetto cose, col termine ad arbitrio del Giudice à esprimar detti Indicij et se nel termine assignato legitimamente non esprimerà, gli sia assignato un altro termine de giorni tre à rimpetto del Giudice à confessar il Malefitio, et se non comparirà sia tenuto per confessato, et convinto, et contra de lui se possa procedere come se il detto Malefitio fosse legitimamente provato, et le predette cose anco debbino seguir in cadauno delitto, di qualche che sia de sangue, ò tronchar de membro. Aggiungendo ancora che il Giudice de Malefitij non possa metter alcuno alla tortura senza la presentia del Cap.no Sig. Capitano over suo V. Cap.no, et in absentia loro in presentia de uno Giudice della detta de sopra, eccetto i casi delle persone miserabili over de vile condittione, le quale possano haver la corda senza la presentia dei predetti, secondo la qualità del fatto, et del tempo.

DELLE PROCLAME.

Statuemo, che il sig.r Vicario, et Giudice de Malefitij sia tenuto far proclamare per il Cavallier sotto la loggia del commun, nel giorno de Domenica, Eccetto i giorni della resurrettione del nro sig.r Jesu Xpto, et del Natale, ma nel giorno seguente si debba fare la proclama per l'officiale del commun publicamente, et ad alta voce, che tutte le persone contra le quali si sarà proceduto per accusatione, over denuntiatione, ò Inquisitione, che debbano comparire dinanzi la sopradetta del sig.r Vicario, ò Giudice de Malefitio à far le sue defese, fra il termine de giorni cinque cominciando dal giorno seguente dopo fatta la proclama, et à questo modo, cioè de quella persona accusata over contra la quale se procede per Inquisitione sia nominata, et proclamato cadauno da per se, come saranno, ò saran state descritte nella accusa over Inquisitione, et secondo che si trova scritto nel quaderno per il Cavellier, et la detta proclama si debba fare la

seguente

seguente Domenica dopò formata la accusa, ouer Inquisitione, a quel modo, et ordine come come sè detto di sopra. Eccetto le persone accusate p̃ la salevi de Contun, ouer p̃ gli accusatori secreti, et pene dei Sig.ri Giudici se fazeno accusate i quali non si debbano proclamar alla tale persona cosi accusata debbi esser citata personalmente, ouer alla casa della sollita habitatione de venga a constarsi in termine de cinq giorni dopo fatta la citatione, et tale citatione se debbi fare in quel giorno, o nel seguente, de sarà fatta la accusa contra de lui. Il medesimo si debbi osservar in tutte le accuse denuncie, et Inquisitioni fatte contra qualche absente della Terra de Fiume, il quale se debbi citare alla casa come di sopra, et se starà absente oltra detti giorni cinq, et sarà fuori del destretto, che all hora habbia il termine de giorni quindici a comparir p̃ se, ouero p̃ suo esecutatore, ouer leggitimo procuratore, et se non comparirà passato il detto termine, sia proceduto contra de lui, secondo la forma de i statuti. Il medesimo sia osservato ne i forestieri, i quai fazeno accusati p̃ i saltari, se tale persona forestiera sia proclamata al modo de de sopra il giorno seguente dopo fatta l'accusa, et se fra il termine de cinq giorni non sarà comparso dopo la proclama, detto forestiero sarà absente, de niente dimeno passato dopo la sua ternata fare le sue difese fra cinq giorni. Salvo se innanzi la sua tornata non fosse stato condennato; et se tale persone ut supra proclamate compariano in termine, le sue difese siano ricevute senza alcuno giuramento. Ma solamente siano tenuti dar una idonea sicurtà, de pagar la condennatione secondo la forma dei Statuti, la quale se non potranno dar siano posti in carcere del commun, fin tanto, et sarà seguita l'absolutione ouer condennatione, et se sarà forestiero de tale condittione sia in arbitrio del Sig.r Cap.o et Giudice de Maleficio condennarlo, et se tale forestiero fugirà delle carcere sia bandito perpetuamente della Terra de Fiume, et se p̃ alcun tempo venirà nelle forze del Commun sia punito d'quella pena si come sarà stato arbitrato, ma dopo il termine di giorni cinq delle proclame a comparir, se compariano habbiano il termine de altri giorni cinq, a far, et produr le sue difese, nelle quali debbano nominar i testimonij i quali vorano in sua difesa far

far examinar i quai giorni cinq incominciano a correre il giorno seguente dopò finito il termine de giorni cinq della proclama, et tutti li accusati, et inquisiti siano tenuti personalmente comparir, se saranno presenti, et non per procuratore ouer nuncio speciale a defenderli, et altrimente, ne in altro modo debbano esser ricevute le lor difese, et se alcuno sarà contumace nel non si defender, sia tenuto p confesso, et convitto, et contra di lui si proceda secondo la forma dei statuti, et se alcuna persona accusata, ouer inquisita p la Corte del Maleficio, de qualche delitto, innanzi che sia proclamata a defenderse, sarà confessato fuori del giudicio, in presentia de testimonij degni di fede, haver commesso il tale delitto, se dopò confessirà a difenderse sia della tale extra iudiciale confessione restara alla Corte del Maleficio non possa negar detto maleficio ne revocar tale confessione, et se revocarà, tale revocatione sia nulla, et se persona revocato dolosamente et non per errore. Salvo però le altre difese, p̃ quale se presse difendere.

DELLI MANDATI ET GRIDE NON OSSERVATE ET della fede da esser data alli Nuntij de i Regni Uicinj.

Già è stato, et ordinato, che se p̃ il Sig.r Cap.o ouer Uicario, et Giudice de Maleficij sarà stato fatto qualche precetto, ouer proclama, sotto qualche pena, de cali disobedienti de tali mandati, ouer proclame cadano nella pena predetta, et contra de quelli si proceda alla esecutione realmente, et personalmente p̃ siano alle carcere secondo la qualità del fatto, et la conditione delle persone, et de i precetti, et proclame sia creduto alla relatione fatta p̃ il nuntio del Commun al Cancellier col suo giuramento, il quale nuntio sia tenuto, vi quel giorno i disobedienti de i mandati, ouer proclame, denuncia r alla Corte del Mal.o et se sarà negato p̃ lo accusato, all hora se sarà provato per testimonio degno di fede et col giuramento del nuntio, tale contra del quale sarà provato, cada alla pena predetta, ouer a d arbitrio del Uicario, et Giudice del Maleficio se la pena non sarà stata messa p̃ l'ufficiale, semilmente siano

sia.

sia creduto a i nuntij, ouer officiale pabblici delle citationi, relacioni fate p loro. Possa però il citato, d'quale negarà se non esser stato citato, provar il contrario col meggio del suo giuramento, et cio uno testimonio degno di fede, Item se alcuno notarà d'pegno ad alcuno officiale pignorante de commission del Vicario, ouer de gli officiale del Commun cada alla pena de lire 3. se sarà maschio, et se sarà femina in soldi xxv, p ogni uolta, et sia creduto alla relacione d'esso nuncio nuncio col giuramento, Item se alcuno contradirà al satisfacto, ouer ad alcun officiale del commun, che facesse quali si uoglia executione de mandato del sig. Cap.o ouer Vicario con parole, o con fatti contradicendo cioè gridando, o la pena corrette, corrette, ouer aggrottate aguittate, ouer simili parole, ouer con quales si sorte d'arme in resbardo, et Vicinanco, se sarà maschio cada alla pena de lire cinq.ta et se femina in soldi cinquanta, et se a tal cuntrare sarà fatto cumulo, et concorso de pene sia la pena sia duplicata, Et se con arme sarà stata fatta la prohibitione ne supra, sia posta alla pena dello assalto, secondo la forma de i Statuti, Item dicemo che alcun debitore alla certa pignoratione sara stato ostinato nel uoler dar d'pegno all'hora d'Vicario sia tenuto esso pignorato a instantia del creditore fare pegnar, et dopò nel Palatio del Commun, ouero in carcere farlo metter, et mentedimeno cada alla pena sono ascritta, p la disobedientia, &

DELLA PENA DEI RIBELLI ET DE QUELLI CHE FANO TRATTATI CONTRA IL STATO DEL SIG.re RE D'UNGARIA, BOEMIA, ET ARCIDUCA D'AUSTRIA, OUER DELLA COMMUNITÀ DELLA TERRA DI FIUME.

Statuemo, che cadaun cittadino, ouer habitatore ouero distrittuale della Terra de fiume, ouer forestiero, sarà arderizato, et alterato, trattar ordinar ouer far cum qualche persona, uno o più forestieri o non forestieri nella terra de fiume, o suo distretto, ouer alcune delle sue uoglia palesemente, o occultamente, ouer privatamente a che ingegno, o modo alcuno qualche cosa che sia contra il stato del Serenis.mo sig.r Rè Re, ouer suoi successori p tempo, et essa Terra, ouer contra il stato d'esso commun, se ecetuamente sarà stato principale trattatore, o ordenatore, p quale si un altro a questo sarà ricercato, ouer solecitato sia strasinato a coda de cauallo alcuna la Piatta pande, ouer ne luoco uorrà il sig.r Cap.o ouer Vicario, et dopo incontinente sia impicata in qualche luoco publico, et mani festo, con una catena de ferro al collo, sia che si ritrouerà, et si debba lassar impicato a speraculo perpetuo, et memoria, cadauna che sia stata ribelle al nostro Serenissimo trattato, ouer ordinato, et consentirà al trattato in tutto, ouer in parte, debba esser decapitato, et più oltra tutti i beni d'essi ribelli, et proditori che fanno trattati, et consentono, et cuspicano, così delli principali, come d'altri uenga nel fisco regio et in sua camera, et p la quarta parte al nostro Commun. Nientedimeno ordinamo che s'alcun ribello, proditore, ouer principale, ouer altro, che sarà nel trattato, et reuelerà, et manifestarà il trattato et quelli, et saran stati nel trattato al sig.r Cap.o Vicario, et Giudici, et al regimento de detta Terra, innanci che esso trattato sarà stato discouerto p altri, o reuellato non sia tenuto a pena alcuna, ma se non sarà principale debba de questo hauer premio dalla Camera fiscale ducati cinquanta d'oro, et dal Commun de fiorini xx x, ma s'esso principale nel trattato non habbia alcun premio in questo caso, ma sia solamente liberato, et slegato dalla pena, ultra de questo statuemo, et ordenio che cadauno che sarà richiesto a tale trattato, et non consentirà al trattato sia tenuto, et debba reuelar esso trattato alli prefati sig.ri Cap.o Vicario, et Regimento, ouer almeno al Cap.o fra il spacio de hore xxiij. dal hora de fu richiesto, et se fra il detto spacio l'haurà reuellato, come s'è detto, et esso trattato non sarà stato prima scuoperto ne p altro reuellato debba hauere, esso de reuellarà dal fisco della detta Camera del prefatto Ser.mo Re ducati predetti 70, cinquanta dalla Camera del Ser.mo Re premesso, et

xx. da noi, et nostra Communità, Et se sarà foresticco sia riceuuto in cittadino di fiume se lo accettarà, Ma se sarà cittadino ouer habitatore della terra de fiume sia de conseglio. Et habbia detti 170 ducati da esser pagati come de sopra, et sia accettato, et fatto de conseglio xxv. se uorrà cosi esser. Ma se cale richiesta, si non sarà contentato del tratato, non reuellarà detto tratato pra il predetto patrone sarà tenuto ridur, et leggitimo impedimento, che lo habbia impedito, uegliano che all'hora sia tenuto a questa pena alla quale saria tenuto se saue[sse] contentato et al fisco siano beni da esser applicati alla predetta camera regia se non restadimeno qualche cale p all'hora, dopò reuellarà il tratato, innanzi dopo tratato sia descoperto, ouer altri reuellato, non sia tenuto a pena alcuna, ma anci p questo debba hauer dal fisco Regio promesso ducati cinquanta, et dal commun de fiume xx. et niente altro ∞

DELLO HOMICIDIO, ET MEMBRO MANCO, ET DE

quelli che commetteno homicidio per vendetta.

Per buono, et pacifico stato della terra de fiume, Statuemo che se alcuna persona per l'aduenir farà homicidio de lor mente, ouero apertamente o' dietro via, gli sia tronca la testa se sarà nelle forze del commun della terra de fiume, et se non sarà nelle forze sia bandito perpetuamente, se non comparirà dinanci del Giudice de Maleficij intiero del statuto, et se p alcun tempo uenirà nelle forze del commun, il sig.r Giudice del Maleficio in termine del statuto, et se p alcun tempo uenirà nelle forze del commun il sig.r Giudice del Maleficio, gli faccia dar la uerdetta et se hauerà confessato, sia panito secondo la forma de i statuti, saluo quello che se alcuno ucciderà qualche bandito, ouero che fosse da esser panito alla morte, ouer alcuno, che l'hauerà trouato in casa sua à robar ouer con la moglie, nuora, madre, figliuola, ouer sorella mal conuersante, tale homicida non sia panito. Et se qualche persona, o' terriera, o' foresticra p denari, o' p qualche altra cosa, o' promessa riceuuta o' fosse p riceuer ucciderà qualche huomo, sia decapitato, et a Dogni cosa dal corpo se separi, se li potrà hauere, ma se nò, sia bandito in perpetuo dalla terra de fiume, et suo distretto, et se mai se potrà hauer sia decapitato ut supra. Ma se uerra alla terra de fiume ouer suo distretto p causa de amazzar alcuno, et quello che lo haueria tentato non hauerà finito, sia panito sino alla morte à arbitrio del sig.r Cap.o essecutore et del Giudice del Maleficio, et tutti i beni del detto malfattore siano publicati, cioè se hauerà finito il Maleficio alli heredi del morto, et se non l'hauerà finito ceschi no[n] siano nel fisco, se come s'è detto, et fin alla morte sia panito ad arbitrio de sop.a Alla medesima pena sia panito ciascuno, che hauerà procurato il detto Maleficio, Ma se alcun cittadino, o distrettuale ouer foresticco, non per denari, ò altra cosa riceuuta, o' da riceuer, ma p caso p uendetta ouer p causa de inimicitia, qualche cittadino, ouer habitatore della terra de fiume, ammazzarà in ogni parte del mondo ouer uenirà alla terra de fiume, o' suo distretto, p causa de far tale homicidio et finirà quello, sia panito personalmente alla morte naturale, ma se nò l'hauerà finito, ma hauerà tentato farlo all'hora se gli debba mozzare la mano destra, Alla medesima pena sia panito ciascuno, che i predetti scientemente hauerà ricettato, o' tenuto in casa sua, o' lo defenda, con l'arme, o' senza. Eccetto che in ragione. Item se alcuno p qualche caso fortuito, et nò prima pensatamente hauerà uccisa un huomo, se in quale[sse] colpa sarà ritrouato, p la qualità della colpa sia panito, realmente ad arbitrio del sig.r Cap.o Vicario, et Giudice de Maleficij. Item Statuemo, che se accaderà che qualcuno sia ferito, percosso d'una ferita o' percussione, et per la detta ferita ouer percussione sarà morto, et p quello siano accusati, denunciati, o' inquisiti, il sig.r Cap.o et Giudice di Maleficij sia-

no

siano tenuti diligentemente inquirer, di sarà fatta tale ferita, o percussione, et colui che più ueritieuilmente sarà trouato, per proue, presuntioni, et indicij sauer come per tale delitto lo debbano come homicida punirlo, ma se gli altri sia data la pena a ciascuno de loro sarà stato colpeuole, cosi recente de reato, che uno solamente sia condenato de homicidio, ouer alla morte, done però sarà stato una ferita mortale, o assai più date da un solo, Saluo de questo statuto non habbia luoco nelli homicidij pensati et premeditatamente commessi, nel qual caso tutti gli accusati, denunciati ouer Inquisiti siano tenuti, si come adiutori, et compagni del peccato, Et quando sia detto homicidio appensatamente, ouer nò appensatamente fatto questo sia in arbitrio del sig. Vicario, et Iudice de Maleficio secundo la dispositione de raggion communi et come la qualità del fatto, et conditione delle persone richiederà, Item statuemo et ordenamo che colui che mutilerà un qualche membro ad alcuno, ouer gli lo farà inutile del tutto, sia il membro gli sia mozzo, et membro se intenda secundo la dispositione de raggion communi, Et questo del membro auera sia in arbitrio del sig. Cap.o et Iudice de Maleficij quando appensatamente, o nò appensatamente sarà stato fatto il detto Maleficio Ma se per disgratia sarà fatto, ouero in rissa, all'hora in denari, et realmente debba solamente esser puneto rispetta la qualità del delitto, et la conditione delle persone

DELLE FERITE, ET PERCVSSIONI CON EFFSIONE de sangue, et senza, Et dello Assalto.

Ghe statuito, et ordinato, che se alcun cittadino, o habitatore ouer distrituale della Terra de Fiume percotterà qualche cittadino, habitatore, ouer distrituale della predetta terra con arme con grande effusion de sangue, cada alla pena de lire xxv. de picioli per cadauna percussione, ouer ferita per la quale sarà usito il sangue, et questo de giorno, Ma se de notte, cioè dal cramentar del sole, sia

al leuare sia duplicata la pena, Similmente delli assalti con percussione et ferita, o senza ferita fatte nella piatta del Commun ouer in Palazo, o loggia sia duplicata la pena, la qual piatta se intenda dalla loggia del commun inclusiuamente, per sino alla porta del mare per dritto sentiero con tutte le botteghe da torno intorno, et similmente sia inteso fuor de detta porta, et ponte, et essa loggia fuor della porta per sino alla porta inferiore uerso santo Andrea, et dalla detta porta per sino al traghetto de fiume, et la riua del mare i quali luoghi tutti uengano sotto nome de Piatta, Ma se alcuno farà assalto con arme ouero de non ferisca, ma percuota, sia condenato in lire x. de picioli Et se per la percussione fatta o ferita con arme fosse per rimaner il segno della ferita perpetuamente sia condennato in lire cinquanta, Ma se per la percussione fatta con arme, o con qualche sorte d'arme, cioè con bastone, preda, et simili in qualche parte del corpo, il percosso perderà qualche membro, o gli restarà in debilito, in tanto di perda il lauorar, sia condenato ad arbitrio del sig. Cap.o et Iudice de Maleficij, in rispetto la qualità del delitto, et conditione delle persone Ma se ad alcuno mozzerà piede, mano, ouer naso in tutto, o ch'egli mozzato sia nel membra, come de sopra nel precedente statuto, Ma se alcuno trarà ad alcuna preda ouer bastone se ui uscirà sangue, o non uscirà, sia condennato per tale percussione in lire x. Ma se nò lo percotterà in lire cinq.. Et similmente se trarà qualche arma de ferro o balestra de ferro, o de piombo, o nò percotterà sia condannato alla predetta pena, Et se percotterà sia condannato ut supra, questo aggiunto al predetto statuto, che lo Inquisito, ouer denunciato, o accusato se debba, et possa condennare de ogni Maleficio prouato quantunq non fosse prouata la qualità del delito sopra le cose Inquisite, ouer sopra la denuntiatione, ouer accusa, Ma in tutti i sopradetti

casi se faccia la condennatione del delitto solamente, et non dello assalto ne del portar l'arme, et in cadauno de i predetti casi sia constretto colui, che haurà ferito qualchuno à satisfar, et pagar al ferito tutte le spese, le quali haurà fatto il ferito ò haurà sostenuto ne i medici, et medicine, et altramente p occasione della ferita, delle qual spese se stia al sacramento del ferito premessa la taxatione del giudice p le qual spese, se possa realmente, et personalmente pignorar, et ancora à tutti gl'altri danni, et interessi del tempo perso, et spese fatte oltra la medicine, et medici da esser taxate ad arbitrio del Giudice p tempo existente dauanti la matura cuntideratione et informatione, condittione, et qualità del offeso &c. Item è ordinato, che se alcuno senza arme farà contra alcuno qualche assalto, et lo percotterà cada alla pena de lire 2. Ma se con arme lire cinq, Ma se haurà posto mano à l'arme, et non le haurà sfoderate, sia condennato in soldi xx. ma se dette arme haurà sfodrato solamente, ne assaltò, ouer admenatone haurà fatto contra alcuno sia condennato in lire due, Ma se alcuno senza arme darà la fugga ad alcuno sia condennato in soldi x. Ma se co l'arme non de ferro darà la fugga ad alcuno sia condennato in soldi xx. ma se con dette arme de ferro in soldi 40. Ma se in qualche rumor, ouer essa nella Terra de Fiume, ouero suo distretto existente alcuno cargarà qualche arco, ò ballestra, ouer schiopetto, ò Archibuso, ò simile sorte d'arme, et non trarrà cada alla pena de lire cinq, Ma se trarra, et non coglierà alcuno cada alla pena de lire x, le quale se non pagarà fra x giorni dal giorno della condennatione fatta all'hora gli siano date quattro saccate di corda in luoco manifesto, et patente, et stia ancora p un mese in prigione, et nientedimeno, se tragando percotterà sia punito anco della percussione guista la forma de i statuti della Terra de Fiume, Saluo se non facesse questo in seruitio del Serenis.mo RE. nro et della casa d'Austria, ouer cum mune de detto luoco, ouer p difesa della sua casa, non contra il Com.

il Commune, ne contra il Regimento de Fiume, Ma se alcuno de qualche sorte arme ouer prede in essa, ò questione de i quali ouer con i quali alcuno potria esser offeso, cada alla pena de lire otto, et se trapassando percotterà qualchuno, sia tenuto anco della percussione guista la forma delli nostri statuti, Ma se alcuno percotterà qualchuno nella faccia, ouer nel uiso con la mano aperta, ò il pugno, ouer guanciata, appensatamente, ouer studiosamente, se non uscirà il sangue sia condennato in soldi 40. p cadauna guanciata, ouer pugno, et se lo percotterà nel capo con la mano aperta senza effusion de sangue sia condennato in lire due, et se p le dette percussione sarà uscito sangue sia condennato nel doppio delle dette pene, Ma se con mano, ò piè alcuno percotterà uno in qualche parte del corpo, con effusion de sangue sia condennato in soldi 40. per cadauna guanciata, ouer pugno, et se lo percotterà nel capo con la mano aperta senza effusion de sangue, sia condennato in lire due, et se p le dette percussione sarà uscito sangue sia condennato nel doppio delle dette pene, Ma se con mano ò piè alcuno percotterà uno in qualche parte del corpo, con effusion de sangue sia condennato in lire tre, ma se non uscirà sangue sia condennato in soldi xxx. p cadauna percussione, Ma se alcuno con animo irato spingerà, ò pigliarà alcuno p la persona, et non cadera in terra, sia condennato in soldi xx. ma se caderà in terra, et uscirà il sangue, sia condennato nel doppio, Ma se alcuno strapiglierà, ò cirrerà p i capelli sia condennato in soldi 40. Ma se alcuno pigliarà alcuno ingiuriosamente p la barba, et gli cauarà de i capelli, ò lo pigliarà per il naso, sia condennato in lire x. Ma se alcuno strascinarà uno p i capelli p terra sia condennato in lire 4. et se per tale strascinamento gli uscirà sangue sia condennato nel doppio, Ma se alcuno p il braccio, piè ouer panni, ouer per altro modo strascinarà sia condennato nella metà della pena de dette pene, Ma se

alcuno

alcuno un'altro mordera' sia condenato in lire x. Ma'se alcuno spudera nel viso ad alcuno inquicziosamente sia condennato in soldi 40. Et se in qualche parte del corpo in soldi xx. Ma se alcuno inquicziosamente contra alcuna fara i figli, sia condennato in soldi 40. ma' se gli mostrara il culo over p causa de mostrarlo i panni se levara, sia condenato in soldi xxv. Et in cadauno caso, nel quale occadera de si faccia assalto, con percussione in un medesimo tempo, all'hora la condennatione se faccia della percussione et non dello assalto, ma lo assalto si confonda con la percussione. Ma se alcuno inquicziosamente compera il vestimento ad alcuno, o una calza, sia condennato in soldi xxx. et ad emendar il danno p cadauno panno rotto. Ma se alcuno inquicziosamente fara' cader la baretta, over capello, sia alla pena de soldi x. Ma se alcuno laura scorrozato contra alcuno over con la bocca, over naturalmente col culo inquiziosamente, sia condennato in soldi xx. p cadauna volta. Ma se alcuno laura percosso alcuno con merda over altra, pulla nella faccia, sia condennato in soldi 40. Ma se in altra parte del corpo in soldi xx. et a emendare il danno de i vestimenti. Ma se con cenere, over fango, sia condennato nella metade de dette pene. Ma se alcuno laura tratto qualche cosa delle predette contra alcuno, et non l'aura percosso sia condennato in soldi x. Ma se alcuno caglera ad alcuno la veste in dosso contra la voluntà de chi la porta sia punito in lire cinq. et a emendar il danno. Ma se alcuno percorà alcuno, eccp la detta percussione sara' stata colla bocca, sia punito in lire x. ma' se la spalla over braccio, over mano sia condennato in lire xxv. Ma se nel schenco, o sotto il schenco over in piede, sia condennato alla medesima pena, et nei danni spese, et interesse nelli predetti casi. Ma se per quale si sia percussione fara' cader dente, sia punito in lire cinq. p cadaun dente perso. Ma se laura rotto dente sia punito a metta pena, et in tutti dui i casi sia punito anco nella pena della percussione. Et in tutti, et cadauno d'essi casi soprascritti siano

eccettuati

eccettuati i minori d'anni xiiij. ma se saranno maggiori d'anni sette siano puniti ad arbitrio del sig.r Cap.o et del Giudice di Malefitij, rispetta la qualita del fatto, et conditione della persona, et similmente de tutti i malefitij commessi ut supra tra cittadino, et forestiero, over tra forestiero, et cittadino, la pena sia arbitraria da esser taxata p il detto signor Cap.o et Giudice de Malefitij, rispetta la conditione delle persone, et luoghi nelli quali sara' stato commesso il delitto.

DELLO ASSALTO, ET OFFESA FATTA IN casa, o nella propria Possessione &c.

Egli e' ordinato, che se alcuno assaltara' qualche cittadino, over habitator, over' distrituale della terra de fiume con arme nella casa della propria habitatione, overo nella sua possessione, propria, over tolta a lavorar, o a livello, over ad effitto cada alla pena de lire xxv. Et se detto assaltato se defenderà legittimamente, con moderatione, senza haver colpa nel defendersi, et uccidera colui, che lo haurà assaltato, sia tenuto a nessuna pena, et similmente ne colui de chi haurà dato aggiuto al detto assaltato, purche non sia stato in colpa, et non haurà commesso homicidio. Et in tutti li casi, ne i quali si dispone dello assalto fatto con arme, p il quale e' seguito l'homicidio ne i precedenti statuti, sia inteso, che alcuno possa scacciar la forza con la forza, et defendersi secondo la forma de raggione, ita che in caso della difesa permetta non sia tenuto a pena alcuna, se non sara' in colpa. Ma se alcuno haurà assaltato alcuno nei luoghi publici, over nelle case, come de sopra, molini, taverne, hosterie, et simili, la pena sia arbitraria p raggione del luoco, et se cade sara forestiero, et sara condennato, et non haurà, che pagare debba star in carcere.

del

del Commun p sei mesi, et del detto assalto non sarà seguito l'homicidio, ma se sarà stato fatto lo assalto senza arme ne i luochi sopradetti, cada alla pena de soldi 40. Et se nel detto assalto fatto con l'arme, o senza sarà seguita ferita con effusion de sangue, o percussione tale che habbi fatto lo assalto sia condennato secondo la forma delli statuti, et se lo assaltato recederà il modo, sia punito alla metta paete de quello, che sarà punito, se no fosse assaltato, defendendosi. Item statuemo, che se qualche assalto sarà fatto sopra le scalle de qualche casa, over nel uscio, se intenda esser fatto in casa, et sia condennato come de sopra s'è detto della casa. Ma se alcuno temperà qualche porta balcone, over naco, over discoprirà il coperto d'alcuno over che egli habita contra la voluntà de quello, over in mal modo, o per forza p luochi non deputi entrarà in qualche casa contra la voluntà del patrone sia condennato in libre xxv. de giorno, ma se de notte la pena sia dupplicata, over corporalmente sia punito, secondo la qualità del delitto ad arbitrio del sig.r Cap.o et sig.r Giudice di Maleficij, et la condittione delle persone, le de nelli sopradetti casi, et pene le femmine non siano incluse. Ma se esse saranno in compagnia qualche Malefico delli prèdetti, eccetto homicidio, et furto, siano punite ad arbitrio del sig.r Cap.o et Giudice del Maleficio. Item statuemo che se i patroni, over patrone delle case, nelle quale le cose prèdette sarranno commesse, offenderanno over ammazzeranno, colui, o lui trovaranno, o coloro che in sarranno in dette case i quali fossero intrati al modo, che di sopra contra la voluntà loro, o maleficio entrar non siano tenuti a pena alcuna. Item in tutti, et cadauno de i sopradetti casi, se qualche clericho over Religioso sarà trovato di giorno, over de notte commettere qualche Malefitio sia tenuto l'offeso denunciarlo dinanzi al sig.r Vicario in spirituale, il quale sig.r Vicario se sarà negligente in punirlo all'hora il sig.r

il sig.r Cap.o sia tenuto proceder contra detto clerico, over Religioso, et punirlo secondo la forma della commissione, che gli da concesso la Regia Maestà et Serenità.ma Principe d'Austria sig.r nostro Patron.o &. salvo se esso clerico, o religioso sarà trovato senza il suo habito clericale, over da religioso, ch all'hora in quel habbito nel quale sarà trovato se possa punir p il Giudice laico secondo la forma delli statuti &.

CHE LI CIROICHI SIANO TENUTI DENUNCIARE alla Corte del Maleficio le persone ferite nella Terra de fiume.

Statuemo, che cadauno ciroico nella Terra de fiume o sia forestiere, il quale sarà chiamato a medicare qualche ferito, sia tenuto in quel giorno, o nel seguente nel quale sarà chiamato denunciar alla Corte del Maleficio la persona ferita, et le ferite, le quale haverà curate, et da chi, o da qualche esso ciroico ne haverà notitia, et questo sotto pena de libre x. p cadauno, et ogni volta, et cadauna posta accusare quello che contra farà, et che non farà la denuntia, et habbia il terzo della condennatione, et sia tenuto s'descritto &.

DELLI MALFATORI DA ESSER Presi, et quelli che li Receuono.

Egli è statuito, et ordinato, che ogni volta, che accaderà rumore, o mescolanza, over rissa, che si facesse nella Terra de fiume p occasion de qualche Maleficio, che gli ufficiali del comun deputati alle guardie, et il Satrico, siano tenuti incontinente correre al detto rumore, et pigliare il malfattore, et quello menar alla patia del signor Vicario et Giudice de Maleficij, et se il rumore fosse tale che tutti corressero all'armi, over

del

de l'vuoto grande fosse in Piatta, ouer appresso della Piatta, siano tenuti essi officiali et guardie delle porte diuder le porte della Città, sotto pena ad arbitrio del sig.^r Capitano a cadauno officiale, che contrafarà, et in ogni uolta che farà in contrario. Item che niuna persona forestiera, ouer terriera ardisca ne presuma tener alcuno dei predetti malfattori nelle sue case, Receptar i banditi della terra de fiume, sotto pena d'cadauno, che farà il contrario, et cadauna uolta de lire xxv. Ma sia tenuto denunciarle al regimento della terra de fiume nel termine delle gride, ouer in quello, in loco che esso se transferiranno alla loro case, Et se alcuno sarà accusato, che egli habbia tenuto, o tenga qualche malfattore, ouer bandito secretamente in casa, et non l'habbia denunciato come de sopra similmente cada alla detta pena xxv.

DELLE PENE DA ESSER DI PLICATE, ET IN quali casi si debbano Publicare.

Egli è statuito, et ordinato, che se alcuno commetterà qualche Maleficio, ouer delitto nella Piatta del Commun et suo contado, in tutti i predetti casi sia duplicata la pena secondo la forma de i statuti. Item se qualche officiale del Commun salariato da esso Commun, sarà fatta offesa ad alcuno in detto, o in fatto sia tale offeso cittadino, ouer forestiero, cittadino habitator, o distrittuale, la pena sia duplicata secondo la forma dei statuti, che parlano de detti excessi, Eccetto però in rispetto alla persona, et condition della persona offesa se sarà persona uile, o non, che se la persona sarà uile, la pena sia arbitraria, Et se alcuno cittadino, habitator distrittuale, ouer forestiero offenderà alcuno de i predetti officiali de fatti, o de parole cada alla pena che si contiene nei statuti la qual pena si debba duplicar, et oltra la predetta pena debba star nelle carcere del commun per tre mesi et se non potrà pagar la condennatione sia bandito dalla terra de fiume nel distretto ad arbitrio del sig.^r Cap.^o et del sig.^r Giudice di Maleficij, Et sotto nome de officiali in questo caso non siano compresi, i precconi, ne gli officiali delle entrate. Ma nelli magistrati

ma gistrati della sacra Regia Maestà, et Serenis.^mo Prencipe i quali sono mandati della terra de fiume, che ferranno delitti ut supra sia in arbitrio della sua Regia Maestà et Ser.^mo Prencipe quelli punir, se contra de quelli sarà fatto raccolta, Eccetto i Baccieri del fisco, i quali si debbano punire p il signor Cap.^o che rapresenta la persona della Regia Maestà, et Ser.^mo Prencipe a suo arbitrio, col consiglio nientedimeno del sig.^r Giudice della predetta Regia Maestà &c.

DELLA PENA DE QUELLI CHE RIVELANO I SECRETTI fatti nel consiglio, et de quello, che se absentano dalla terra de fiume, Al tempo de Guerra &.

Statueno, che niuno cittadino, il quale in tempo sarà del consiglio della terra de fiume ardisca, ne presuma reuelar, o manifestar quelle cose che si faranno in consiglio, o sarranno ordinate, fatte o dette, le quale risguardano il stato, et l'honore della Regia Maestà, et Ser.^mo Prencipe sig.^neo, et bono stato, et honore della terra de fiume, ad alcuna persona ouer ad alcune, piane forestiere, sotto pena de perpetua priuatione de i consigli della terra de fiume, et se intenda esser priuato ipso iure, et cadauno possa accusare, et gli sia creduto col giuramento, de dui testimonij degni de fede et sia tenuto secreto. Item uogliamo, che se qualche persona cittadina, ouer distrittuale ouer habitatore della terra de fiume, nel tempo de guerra la quale fosse nei Dominij forestieri contra la Regia Maestà ouero Commun de fiume, non ardisca ne presuma partirsi dalla terra de fiume, ne suo distretto ne mandare le sue cose altrone, ouer nuncij senza licenza del Ser.^mo S.^r Cap.^o Giud.^e et Consiglio della terra de fiume, et se alcuno contrafara sia perpetuamente bandito dalla terra de fiume, et suo distretto saluo se quel tale non hauesse licenza de partirsi della Regia Maestà, ouer dal suo Excelso consiglio, Et questo statuto habbia luoco solamente nei maschi, ma nelle femmine sia

ad

ad esse libera facultà de poterli, o darne del tempo de guerra, pur de non vadino alli lochi sospetti over delli inimici ✠

DELLI ASSASSINI, PRODITORI, ET SODOMITI.

Gliè statuito, et ordinato, che se alcuno sarà assassino, over proditore, over depredatore alle strade publiche, et haurà assaltato alcuno con l'arme, o ide l'habbia ferito, o percosso, over proditoriamente l'haurà ferito, o per forza l'haurà derobato, o gli habbia tolto qualche cosa sia impiccato alle forche sicche muora, et anco colui il quale à tale delinquente haurà dato aleuca, over favore, o consiglio, similmente sia punito. Ma se tale assassino proditore, o derobatore nelle strade publiche non potrà esser preso sia perpetuamente bandito dalla terra de fiume, et suo distretto se detti Malefitij haurà commesso nella detta terra over distretto di fiume. Ma se fuori del territorio haurà commesso assassinamento, over proditione, et verrà alla terra de fiume, et ivi starà, et sarà preso qualche fede de tali delitti, da persone degne di fede, et meritevole la pena sia proceduto contra de lui, si come se detto assassinamento, over proditione haueste commesso nella terra de fiume, et sia punito al modo come di sopra. Et similmente se in qualcuno parte del mondo detto assassino proditore, over derobatore, haurà commesso i predetti Malefitij nella persona, over robbe di alcun cittadino, over distrittuale della terra de fiume se tale verrà nella forza del Comun sia punito si come detti Malefitij haueste fatti nella terra, o distretto di fiume, et se alcuna robaria sarà stata fatta fuori del distretto della terra de fiume, nelle strade publiche, et da quelle. Se l'habbi derobato, sarà trouato esso malfator nella terra de fiume, et contra detto derobator sarà addomandata raggione contra de quello sia proceduto criminalmente per furto, et se sarà trouato colpeuole sia punito secundo la forma delli statuti et a restitutione delle robbe tolte, et se la pena non sarà corporale, all'hora oltra le pene sia perpetuamente bandito della terra de fiume, et suo distretto, et il predetto statuto non

non habbia luoco se alcuno haurà tolto qualche cosa, la quale pretenderà esser sua, perche in questo caso vogliano, che similmente sia constituito, et ne criminalmente, ma se alcuno contra natura haurà commesso uitio carnalmente con qualche maschio, o femmina nella terra de fiume, over distretto sia abbruciato col fuoco se si potrà hauer in man, sicche sia perpetuamente bandito dalla terra, et distretto de fiume, et se per alcun tempo verrà nelle forze del comun sia proceduto contra de lui, et se sarà trouato in colpa sua punito ut supra ✠

DELLA INGIURIA DETTA, O FATTA AL SIGNOR Cap.° Vicario, Giudici, sindici, Ambasciatori del Comun, consiglieri, Arringanti, qualche cosa Et contra pesti à gli altri.

Statuemo che se alcuna persona dirà qualche parola ingiuriosa, o vituperosa, overo inetta et inhonesta al sig. Cap.° Vicario Giudice del Malefitio, o ad alcuno delli sig.ri Giudici, o sindici della terra de fiume per la ingiuria detta al sig.r Cap.° cada alla pena de libre xxv. al Vicario xv. alli sig.ri Giudici, et sindici x. et de cadauna delle predette pene sia reducto al guadagno del sig.r Cap.° per sino a libre x. et al Vicario sin' à libre v. et alli sig.ri Giudici sin' à libre 3. et cadauno sindici. Ma se tale parola sarà proferita per forestiero, o più, le pene siano soprascritte cioè contra la persona del sig.r Cap.° libre xxv. Vicario xv. Giudici, et sindici libre x. Ma se coi giuramento solamente siano puniti, quegli che haueranno ingiuriato come de sopra. Et similmente sia fatto se alcuno alli medesimi nella loro presentia haurà minacciato. Et se il condennato per alcuno de i predetti casi non pagarà la condennatione fatta in lui, sia incarcerato nelle carcere del

Comune

commun. Ne de li sia relasato più alo intiero pagamento, che se tarà persona nille
dre nè sabbia de pagar p la ingiuria detta al sig.r Cap.o sia frustato p tutta la piatta gra
de et in tutti i luochi, delli quali de sopra nel statuto del duplicar delle pene, posto p
le confine della Piatta. Per la ingiuria detta al bicario sia frustato solamente p la Piaz
grande. Per la ingiuria detta alli sig.ri Giudici over sindici sea posto alla berlina, et mi
stia p hore tre, o due. Ma se con mal modo, et con animo de offender, mettera le mani, over
admenerà co la mano nuoda, o col piè contra la persona del sig.r Cap.o bicario, Giudici, over
sindici, et non gli percottera, p il sig.r Cap.o sia data alla pena de lire 50. et se non sia à alor
venuto, ma solo percottera alla pena de lire 100. et stare p tre mesi continui à sue
spese in carcere de commun, et da li in suso alla pena della Indignatione del Ser.mo
Re, la quale p il pagar et satisfar anco de questa nra presente pena, non sia intesa
esser rimossa. Per il sig.r bicario sendo percottera lire 50. et star p un mese in
in carcere del commun, à sue spese, et della Indignatione similmente del detto Ser.mo
Re ut supra nel sig.r Cap.o sè detto. Per i sig.ri Giudici se non percotera alla pena de lire
xv. ma se percotera alla pena de lire xxv. et star xx. giorni in carcere ut supra
Et similmente delli sindici quello che se detto delli Giudici se intenda esser espresso
Ma se sarà admenato con arme, o cua qualche cosa atta à offender, et nientedimeno
non sarà percosso il sig.r Cap.o over se sarà percosso senza effusion de sangue, sia data
alla pena de lire cinquanta, et star in carcere p mesi quattro ut supra, dove la pre
messa Indignatione d'esso Ser.mo Re contra il bicario se admenasse, et non per
cotesse, o lo percottera come di sopra proxime del Cap.o sarano detto sia tenuto alla
pena de lire cento, et star in carcere p dui mesi ut supra, Restando sempre
la sopradetta Indignatione del Re. Ma contra i sig.ri Giudici o sindici alla pena
de lire cinquanta, et star un mese continuo come de sopra nelle carcere. Ma se

percottera

percottera il sig.r Cap.o con effusione de sangue, pur che sia minima apparation de san
gue, over goza de sangue, de all hora sia inteso esser caduto il percutiente nel caso
come de sopra della admenatione senza sangue s'è detto la mano de stra
gli sia tagliata et sia perpetuamente bandito dalla Terra de Zante, et suo distretto, dove
se pelun tempo farà ritorno, et sia preso gli sia tagliata la sinistra, et se la seconda
volta ritornerà gli sia cavato l'occhio destro, et se la terza volta il sinistro, et sia pri
gionato, de sogli se ne stia à suo piacere. Ma se il bicario con arme, o altra cosa
se percotterà con effusion de sangue paga la pena de lire centocinquanta, et
sabbi sei tratti di corda. Ma percodendo i sig.ri Giudici o sindici come de sopra ad effusion
de sangue, pagano i percussori lire cento, et no sarranno de consiglio siano perpetuamente
cassati de esso consiglio nè giamai possano haver ritorno. Ma se non sarranno de con
siglio, solum la detta pena siano frustati, et serano cavarano il modo de pagar la pena siano
frustati, et banditi perpetuamente della Terra de Zante, et suo distretto ut supra. Ma se
alcuno d'essi cavarano tagliato membro over debilitato all hora quel tale, il quale ha
tagliato over debilitato il membro al sig.r Cap.o sia decapitato, ita et talmente che
muora, se al sig.r nè al medesimo debilitante, o tagliante, il sua simil membro sia
tagliato, et gli sia anco cavato un occhio se a sig.ri Giudici over sindici siano con
dennati i percussori alla pena de lire dui cento et del perpetuo bando dalla Terra et
suo distretto. Ma se no cavarano il modo de pagar la pena, all hora sia alli percus
sori tagliato il sinistro membro, et dopo banditi. Ma se cavarano ucciso il sig.r Cap.o
all hora siano decapitati ita, et talmente, che la sua anima sia separata dal corpo
et i beni del medesimo condennati siano applicati al fisco, et il medesimo sia pas
de colui che ucciderà il bicario, ma se cavarano ucciso uno de i Giudici, et sindici
et all hora similmente sia decapitato simile maniera, et la terza parte delli suoi

beni

beni uenga nel Commun de detta Terra de fiume; della ingiuria fatta o detta al alcuno della fameglia del sig.r Cap.o Vicario, et Iudice de Maleficij, siano puniti, si come sanno offeso un cittadino, o habitator, et in quel caso sia duplicata la pena, secondo il di sopra de cittadini s'è detto per raggion del luoco, et tempo. Ma' gli Satrico, et altri officiali salariati del Commun della Terra de fiume se sarranno offesi, sia seruato il statuto de sopra sotto la Rub.a del duplicar le pene. Aggiungendo, che caduno, che offenderà alcuno che fosse stato Vicario, Iudice de Maleficio, o Iudice del luoco, Satrico, sindico, uner Capitanio delle contrade et dopo finito il suo officio, e dui anni seguentemente lo offenderà per qualche cosa, che egli essendo nel officio, o facendo il suo officio, che fosse fatto, cada, et sia tenuta a quella pena alla quale sarà tenuto se così fosse stato offeso esso essistente nel officio. Ma se alcuno offenderà il sopradetto in detto, o in fatto a quella medesima pena sia tenuto, alla quale il pastore uner offensor ibi Satrico sarà tenuto, et uenga oltra de sopra, Offensor, oltra le sue pene che à arbitrio del Clar.mo sig.r Cap.o giusta la qualità del delitto da essere fortemente punito. Statuemo ancora che se alcuno sarà de tanta presuntione, et de parole offendesti, ouero fauche presuntione offender alcuno ambasciator del Commun de fiume dum mentre che sarà in seruitio del Commun, ouero anco dopo che sarà tornato, ouero qualche cittadino, uner habitator de fiume per questo che sarà ambasciator nella sua ambasciaria trattasse qualche cosa, o preuocasse, uner trattasse, o preuocasse uolesse, uner per quello che tale cittadino, uner habitator de fiume qualche cosa in quel tal consiglio trattasse, o consigliasse, che tale cose de parole tale ambasciator, o cittadino, uner habitator de fiume, offendendo, sia punito, et se debba punir nella pena duplicata de quella pena, la quale dell'nostri Statuti delle parole ingiuriose se troua limitata. Ma se tale pene per qualche tale occasion à un qualche

modo

modo haurà offeso, uero haurà fatto offender de fatto, tale ambasciator, uero che fosse stato ambasciator, uer tal cittadino, et habitator de fiume per quello che così come di sopra in la sua ambasciaria, uer in qualche consiglio hauesse trattato qualche cosa, preuocasse uer diuisse, o hauesse consigliato, se contenente à tale offesa omicidio, o tagliar de membro non seguitasse, che tale così offendendo de fatto, o anco che haurà fatto offender o che gli haurà dato aggiuto, consiglio, uer fauor à così fattamente offenderlo, cada alla pena del doppio de quella pena, la quale appar limitata nelli statuti de fiume, che parlano de tali malefitij, Et se qualche membro in tale offesa fosse tagliato, che tale il hauesse tagliato, et cadaun altro, il quale fosse stato consapeuole de tale obmuncatione uer participe uer che gli hauesse dato consiglio uer fauore quanti si siano cadano alla pena de ducati xxv. d'oro, Oltra ogni altra pena delli statuti de fiume, ogni uolta che contrafarano. Ma se tale offesa de fatti fosse de qualche tal occasione che seguitasse omicidio nella persona de tale ambasciatore uer de chi fosse stato ambasciatore, uer in persona d'alcuno tale cittadino uer habitatore, per quello che esso trattasse qualche cosa uer preuocasse, uer hauesse trattato, o preuocato uer che tale [illegible] ambasciaria, uer del Commun uer per quello, che esso qualche cosa di sopra in qualche consiglio hauesse detto proposto, o consigliato, che tale così per detta causa tale omicidio commettendo uno o più sarranno stati, et anco tutti gli consapeuoli, et participi uer consiglio, fauore, et aggiuto dagando d'tale omicidio, caduno alla pena delli statuti, che parlano de gli omicidij. Et oltra di sopra la metade de tutti li beni così detto Homicida, et de tutti quelli che participano, et consorti, come anco de tali che aggiuto

giuto consiglio, over facesse à commettere tale homicidio diano, debbe fatto esso
seguire in contrario, non obstante alcuni altri statuti, che facessino in contrario alli
quali tutti in questa parte se intenda esser derogato, ma se il sig.[r] Cap.[o] de bricario pervenisse
alcuno cittadino, habitator, over forestiero la causa sia deferita al Sac.[mo] Re sig.[r] Nro. Salvo
se non fussino percotta qualche persona, che facesse rissa over questione del fussino fatto
causa de quietar, et sedar il rumore, nel qual caso non possa siano tenuti à pena alcuna, ne
contra d'essi si possa far querella, ne i Sindici possano admettere le parti quando il bricario
fusse percosso qualcuno formar il processo, et quello formato mandarlo ad esso Sac.[mo]
Re come de sopra, p la expeditione questo più tosto se darà la occasione data la secretà
finito il suo officio da esso bricario nella terra de fiume de stare d'raggione et d'subdir, in
questo d'quello che sarà giudicato p esso Serenis.[mo] Re, ma se gli altri officiali farrano
delitto, siano puniti p il sig.[r] bricario secondo la forma de i nostri statuti. Se neminde il
sig.[r] Cap.[o] delli suoi famigliari esso lui faccia giustitia. Et niuno giudice durante il suo
officio se possa condennare, ne bene prestare, et specialmente citare ne per proclama
come de sopra, ne gli altri statuti, è stato detto, et godano il bricario, et gli altri officiali
forestieri, il privileggio de questo statuto, p sei mesi finito il loro officio ∞

DELLA INGIVRIA FATTA AD ALTRI IN PRESENTIA
del sig.[r] Cap.[o] bric.[o] ò d'alcuno de i sig.[ri] Giudici, ò Sindici ?

Per maggior honestà da esser servata nelli Giudici, et in pntia de i nostri presidenti, Statuemo, ede se alcun cittadino, habitatore, distrittuale over forestiero à qualche modo in
cadaun modo d'anche percotto con la mano, auolta over arco con arme, non però con
effusion de sangue, ò veramente à quello farà qualche tale ingiuria sarà alla pena de
lire.

lire xxv. et star un mese in carcere se in potentia del sig.[r] Cap.[o] fara tal
caso, e in pntia del bricario lire xv. et star p giorni xv in carcere, et sia in
arbitrio del sig.[r] bricario over fosse meter in carcere over punirlo in lire xxv.
et la pari le carcere, e denanci alli sig.[ri] Giudici in lire x. salvo le circostanze anco
d'la persona offesa sia nella mazor pena, perche non vogliamo derogare alla predetta
de quello, che in pntia farà, che se con arme farà lo assalto, admenerà, et non
percotterà sia punito come de sopra, et oltra la ordinaria, anco d'altra pena imposta
p li statuti nostri ut supra. Et se con effusione de sangue sia duplicata la detta
pena, cose de dennari come delli carcere, et sia meno punito nelli altri ordinaria
pena del statuto, oltra esso ut supra se non alcuno le predette cose ò gna d'alcuna
delle predette sarà fatta à sua difesa, più ch'd'ogni pena sia d'lui, et se no
darà onde paghi oltra il fatto il contrario ut supra sia punito p ciascheduna ut
supra, et in pntia dei Giudici p dici giorni delle carcere dopo siano banditi
fino al pagamento de detta pena, et la predetta pena, se intenda de fatto
esser incorso senza alcuno precetto, et citatione, le quale si mandi essa data al
delitto da esser ritenta, et sia condotto in carcere come de sopra ∞

DELLE PENE DE QUELLI, I QUALI HAVRANNO
cantato qualche cosa Brutta, over à qualche loco
Lavorano posto disonesta ?

Perche assai scandali, et inimicitie nascino de tali delitti, Statuemo, et ordi
namo, che niuna persona di niuna età grado et conditione sesia, debbia
mente mettere, cose di giorno, come de notte con la bocca, et senza, overo fa
metter

metter qualche cosa brutta, o disonesta de carta, over d'altra materia, scritti, pentura, over brevi, o brevi de disonesta, o disonesta, o porrà, o farà porr qualche immondità over sparger de brutezza la porta, over in qualche parte della casa d'alcuna persona, nella loro de fiume, o se certamente d'infamia, o altrimenti del sig.to cap.o mettera, o metterà, o altramente come de sopra, se porta provare p dui testimonij, se corni, o brevi, o simil cose, che importino simil effetto, gli sia tagliata la mano destra, et sia perpetuamente bandito dalla terra, de fiume et suo distretto, et se mai ritornerà gli sia tagliata anco la sinistra. Ma se non saranno parole disoneste, o brutte de tanta importanza ad arbitrio d'esso cap.o over bic.o, el Giudice, et sia provato ut supra, paga la pena de lire xxv. Et habbia quattro tratti de corda in loco manifesto, dove se suprema, p uno testimonio solo, de habbi visto, over altre ne vere indicij, et congiecture, et saranno state come over simil, over scritture, il medesimo, o maggior effetto importante, circa la infamia d'esso sig.to cap.o ut supra habbino sei tratti di corda, et sia bandito p anni quattro ut supra. Ma se d'infamia de bricare, et Giudici di Malefitij saverà posto dette cose, over scritture, o simil de importino il medesimo, o maggior effetto, et sia provato p dui testimonij gli sia tagliata la mano sinistra, et sia bandito ut supra p anni 6. [illegible] habbia quattro tratti di corda. Ma se saranno brutte, et disoneste de minor importantia, ad arbitrio del sig.to cap.o et seg.to Giudici, et sia provato p dui testimonij paga la pena de lire quaranta la quale se non pagarà infra dieci giorni dal giorno fatta la condennatione, all'hora se sarà persona vile sia frustato, ma se non vile sia bandito p anni cinque, ne mai possa far ritorno, p fino che non haverà pagato dopo detti cinque anni. Ma se le predette cose se facessino alli sig.ri Giudici, over ad alcuno de loro durante il suo officio, et saranno come, o brevi, over simil, o maggior, pagano la pena

la pena de lire cinquanta, et a discretione d'esso Giudice offeso, et sia bandito p un anno, o sia ritenuto nelle carcere del commun p un mese a sue spese, cioè se p dui testimonij legalmente si potrà provar. Ma se p dui testimonij legalmente non si potrà provare, over le parole, over la cosa de tanta importantia non sarà sia posto alla metà della detta pena, cosi della retentione, et bando, come delli denari ut supra. Riservata sempre in tutti li sopradetti casi connessi ut supra, se l'offeso vorrà sia intimato contra l'honore del sopradetto sig.to cap.o et bisogno alla Indignatione del nostro Ser.mo Re acciò de a suo arbitrio anco più oltra sia punito, et delle cose contra la persona delli Giudici alla Indignatione del consiglio, de xxv. over consiglio de cinquanta, se uno più tosto de l'altro l'offeso giudice vorrà, più o meno gli piaccia eleggere, et in quelli essere la querella, et in tutti i sopradetti casi sei delinquenti saranno del consiglio, siano casi, et casse, et de detti consigli siano in tutto fuori, conciosia che non meritano esser in consortio delli buoni il quale rappresenta in officio la persona del Ser.mo Re over della sua comunità, et patria, et se sforzi nuocerla. Ma se contra i cittadini habitatori over distrettuali, over forestieri sarà fatto tal cosa nefanda come, over scritture il medesimo effetto, et maggior cose importante, over gettando sporcarie, ut supra, et sia provato p dui testimonij nella pena de lire xxv. sia punito, ma se p uno testimonio over palese simile concludente presuntioni alla metade di detta pena se minor inquirie sarranno ad arbitrio del Giudice de maleficij se sarà provato p dui testimonij sia punito in lire xii. se p uno over confessato ut supra in lire sei se sarà persona vile, come pittara, et simile ad arbitrio del Giudice di Maleficij in lire dui, et delle predette cose

ciascuno

cadauno posta accusare tale contrafaciente, & sempre si posta procedere contra quei tale, et si debba p la corte del Maleficio p Inquisitione, & se serrano più in compagnia à metter, seruer, ouer à commetter qualcuna delle sopradette cose, et uno de loro accusará i compagni, vogliamo, che tale, che accusterá i compagni suoi, sia esenito dalle pene, che sono scritte nel ptē Statuto, et specificate et habbia la terza parte della condennatione, et sia tenuto segreto. Et similmente cadauno altro posta accusar, ouer denunciare, et lo accusatore et denunciatore sia tenuto secreto, et habbia la metà della pena pecuniaria, et lo accusato, ò denunciato ouer Inquisito à sua difesa non posta produrre, ne sia admesso che colui à cui sará fatto questo sia creduto, ouero sia vero quello ch'haurá scritto, ouero, ch'egli meriti esser così offeso, et così sempre sará il primo à ritrovar queste cose, et non le gettará via allo incontro luoco le si fatte sporchezze, ò non le cancellará, et habbia rotticio de lui, paghi la pena de lire 4. Ma se alcuno ardirá non metter ma cantar cose brutte ad alta voce, ò infamia de i predetti, se contra il sig.r Cap.o oltra la morte, de tagliar de membra de quello, sia punito à d arbitrio suo, se contra il sig.r bicario de lire xxv. infra, & se contra i sig.ri Giudici da x. lire infra à lor arbitrio sia condennato, & delle predette cose cadauno posta accusar ouer denunciár alla prefatta corte del Maleficio in termine de otto giorni, et sia creduto allo accusatore sol suo sacramento de hauerlo udito dir, & habende la pena nō habbia visto se haurá nota la voce de colui che canta con uno testimonio, et sia tenuto secreto, et debba guadagnare la metà della condennat.e pecuniaria, ancho di tal denuncia p la Corte de Maleficij procedere per Inquisitione &.

DELLE PENE DE COLORO CHE VANO AL SOLDO SENZA licenza, ouero al seruitio de qualche signore senza licenza &.

Statuemo, et ordenano, che niuno ardisca à soldare, ne esser Capitano, ouer altre ad à soldare nella Terra de Fiume, ouer suo distretto alcuni de suoi habitatori cittadini ouer Distrittuali de fiume, che fossero, p douer andar fuori del distretto de fiume à seruir, ouer al soldo de alcuno, et massime sopra le Galiere, ò fuste, ouer bregantini senza licenza del sig.r Cap.o sotto pena de lire cinquanta, et niuno cittadino, habitatore, ouer distrettuale de fiume, ardisca andare senza la predetta licenza à d alcuno stipendio, ouer à seruitio de qualche persona, ouer communità, et specialmente mantimo ut supra sotto pena de lire xxv. de piccoli sia à uiuino, ò à lungi vadi fuori del distretto, et se ne cianci che sia passato il mese, dal giorno che serrano andati siano tornati ca dano alla pena de cinquanta lire, & se infra dui mesi dopò serranò tornati tutti i suoi beni confiscamo alla Camera del Sig.r Re nostro, et se ne facestino nulla ouer poco, gli sia bandito in perpetuo dalla detta Terra, et suo distretto nel quale se mai ver ranno, et si potranò auer gli sia cauato un occhio il destro à cadauno de loro et un altra uolta sia in bando ut supra.

DELLE PENE DE COLORO CHE commettono Priuate Carcere &.

Statuemo, che niuno ritrovetta p forza, ò ritenga p forza qualche persona senza licenza, ouer mandato del sig.r Cap.o bicario, ò sig.ri Giudici nei casi ne i quali possano sotto pena de lire xx. se non fosse loro manifesto, ouer altro mal fattor, il quale se possa pigliar, il quale ogni & ciascuno, che lo pigliará sia tenuto presto al sig.r Cap.o ouer bicario in quel giorno, che lo pigliará, sotto pena de lire dieci, & se non fosse debitore sospetto de fuga ò fuggesse, il quale sia

sia licito al creditore pigliarlo, et presentarlo ut supra, sotto la detta pena, e conseguir la sua ragione. Ciascuno altro, che non sia cittadino, habitatore, over distrettuale de Fiume, over forestiero, ardisca nella Terra de Fiume, over distretto suo pigliar, ne per forza cittener qualche persona, per causa de metterglie, o vero gli taglia, over qualche cosa, in modo de taglia, sotto pena della forcha, cioè che chi farà il contrario sia impiccato per la gola, sia che muora, et se non sarà nelle forze sia bandito in perpetuo, et se per alcun tempo si potrà hauer sia impiccato ut supra. Et questo nel tempo della guerra demandato dal sig.r Cap.o farà, allhora non sia tenuto a pena alcuna ∞ +

DELLE PENE DI COLORO CHE CHIAMANO alla prova, et de quelli, che vanno alla prova!

Statuemo, che cadauno, che con animo irato, et mal modo chiamarà alcuno, over alcuni à pugna, over al Duello, over facendo qualche segno, pel quale se comprenda che così voglia chiamar alcuno, o alcuni cada alla pena de lire tre, et alla medesima pena cada colui a chi sarà stato provocato se haurà accettato, over haurà fatto qualche segno, pel quale se creda che l'habbia accettato, et venendo insieme, se uno, o l'altro haurà detto, o fatto ingiuria alcuna, sia tenuto, et punito all'altre pene dei statuti che parlano de questa materia, et vogliano che de questo statuto proceda solamente contra i cittadini, et habitatori della Terra de Fiume nati di maggiori d'anni diciotto, ma per gli altri sia la pena arbitraria, se non fossero persone vile, nel qual caso niuna persona pena sia ∞ +

DELLA PENA DI COLORO CHE DANNO AGGIVTO consiglio, o fauore nelli Delitti, et che tolgono delle mani della famiglia, il preso!

Egli è

Egli è statuito, che cadauno che darà ad alcuno, in caduno delitto aggiuto consiglio, o fauore, sia tenuto alla medesima pena alla quale sarà da esser punito colui che commetterà il delitto, de lo intenda preslato aggiuto, o fauor ch'era presente con arme nel luoco del Malefitio appertamente, et premeditatamente preuata di commetter detta Malefitia. Et quando sia detto aggiuto, o fauor, o per preslato appertatamente, over l'homicidio over fatto appertatamente questo sia in arbitrio del sig.r Cap.o et Giudici di Malefitij, hauuto riguardo alla qualità del fatto, et condition delle persone, et agli indicij, et presumtione. Nientedimeno se alcuno con parole persuasiue, o che comandi conforterà alcuno à commettir qualche malefitio, et tale Malefitio commesso, tale confortante sia punito alla medesima pena, nella quale sarà da esser condennato il delinquente, sia che il delinquente fosse da esser punito alla morte, tale confortante sia punito in lire cinquanta de piccoli, sia che douesse perder membro, il confortante sia condennato in lire xxv. Vero di questo se alcuno corra per forza delle mani della famiglia alcuno preso per la famiglia della Corte per Malefitio, et lo farà scappar o fuggir sia punito sino alla morte esclusiuamente ad arbitrio del sig.r Cap.o et Giudici del Malefitio, se tale preso era da esser punito alla pena della morte, over in essergli tagliato membro se colui de gli lo cauerà dalle mani sarà padre, over figlio, o fratelli, o parenti sino al quarto grado, de luce (amico, Malfe) de sarà, sia punito, colui de scappo, se non si potrà ci hauer, o colui, che lo haurà cauato, non lo Redarrà, o farà ritornar nella forza del commun infra otto giorni dal giorno che si trouò la medesima persona nel qual caso paga solamente lire xx, ma non lo reducendo sia punito in cento, et preuto anco alla morte se gli sia separata l'anima dal corpo se come era da esser punito, colui che scappò come s'è detto,

Ma se

Ma se tale fuge preterea de la banda del creditore de mandato del ingineato della Terra de Jume, colui de la torra p forza delle mani della famegla, o lo farà fuggir sia punito in tutto quello, che era debbito a esso creditore, et al comun, et interesse, et spese et oltra sia condennato al fisco in libre xxv. de piccioli, Item se alcuno qualche malfattor citerato nelle carcere del commun attentarà p forza liberarlo p romper le carcere overo in qualche altro modo sia punito alla medesima pena, alla quale doueua esser punito esso malfatore, anco de la pena fosse corporale, Ma se ella sarà pecuniaria, sia duplicata la pena, Ma se alcuno sarà citerato p qualche debbito privato del Comun ouer fisco, colui che lo torrà delle carcere, almodo, come di sopra, sia tenuto satisfar alli creditori, i quali lo harano fatto citerer tutto il debbito di anni, et interessi spese, et oltra sia condennato al fisco in libre cinquanta, che l'ha tenuto non l'haurà onde pagar se sarà nella forza del Commun sia frustato tre uolte, atorno atorno, la piatta del Commun, fra le mura gle, et sia bandito p anni x. della Terra de Jume, et del destretto, Et se alcuno fuggerà delle carcere o gli sarà cauato p alcuno de i modi de sopra se era da esser punito corporalmente se p alcun tempo uerrà nella forza del Commun, sia punito al modo, et forma, come si douerà punir quando fuggerà, o fosse sotto le carcere, et tale fuga sia sufficiente Indicio alla tortura ~~~

DE QVELLI CHE NON PONO ANDARE DE NOTTE con Arme, et senza lume, nella Terra de Jume!

Statuemo, et ordinamo, che niuna persona ardischa, o presuma andar de notte dal sonar della campana maggiore senza lume, et dopo il sonar della detta campana, persino all'hora del Mattutino del giorno, sotto pena de soldi xx. Similmente ne andar con arme de notte, cioè dal tramontar del sole p fino al leuar, eccetto i cittadini, et officiali del Comun, et soldati, et officiali

et officiali della Corte cioè del sig.r Cap.o luogotenente sig.r Giudici, et Cancelliere del Comun, sotto pena de soldi 40 per questo aggiunto al presente Statuto, et se niuno sarà trouato andar de notte facendo mancamento p la Terra de Jume o sonando con liuti, ouer altri stromenti, senza andar con lume, sotto pena de soldi xx. p cadauna uolta, et con una lume sola pena ~~~ ne possano andar se non tre insieme sotto la predetta pena a chi farà il contrario cadauna uolta, Item se de notte sarranno trouati alcuni Clerici, ouer religiosi, i quali andarano con arme, et senza lume facendo mancamento, o no facendo, all'hora gli officiali del Comun siano tenuti prenderli, et trouarne et pigliarli al R.do Arcidiacono Lucano in spirituale, il quale gli debbia da punir, et questo la pena a detti officiali, se tarranno negligenti de libre x. per cadauno, et cadauna uolta, et se detti Clerici ouer Religiosi saranno trouati senza debbito da Clerico, ouer della religione all'hora se tarranno presi p gli officiali della notte siano messi in carcere del Comun acciò che nel debito, nel quale saranno stati trouati portano esser puniti alla sopradetta pena et oltra a beneplacito del sig.r Cap.o et Giudice del Malefitio ~~~

DE QVELLI CHE BESTEMIANO IDDIO, ET LA Beata Vergine, et santi, et li Battero le loro figure!

Gli è Statuito, et ordinato, che se alcuna persona haurà presuntione de bestemiar o maledir Iddio, o la Beata Vergine MARIA, sia condennato in libre 40. Ma se alcuno d'alcuna de sarri et sante sue, sia condennato nella metà de detta pena Et se infra otto giorni, dal giorno della condennatione non pagarà la detta pena, ouero non haurà con che pagarla sia battuto tre uolte nel mar, cioè dui giorni continui tre uolte in mar, et il giorno seguente sia posto alla berlina p

dui

dui giorni continui, et cadauno porta detti bastonatori accusar et sabbia il corso della condennatione, et sia tenuto secreto, Ma se alcuno in dispreggio, o per getter qualche bruttura, o terra fango, sasso, over legno contra qualche figura, over imagine di Iddio, over della sua Madre, debba esser condennato in lire cento, et se non pagarà detta pena infra giorni xv. dal giorno data la sententia, overo non harà onde pagar gli sia cagliata il membro, col quale haura fatto il delitto, Et se detta immagine, o pittura guastarà, sia tenuto al farla refar, oltra la detta pena, Ma se alcuna figura delli suoi santi proverà, o guastarà, o imbrattarà come di sopra, sia condennato in lire cinquanta, Ma se non pagarà la detta condennatione in termine d'otto giorni dal giorno della condennatione, sia punito nel doppio ritenendo le predette figure sia tenuto refar, Come non harà onde pagare in simil modo sia battezato in mar, et sia messo alla berlina, al modo come di sopra, et cadauno possa accusar come di sopra in tutti detti casi, et gli sia creduto col suo giuramento, et uno testimonio degno di fede, et sia tenuto secreto, aggiunto questo, Et sia intesa bestemia ogni parola ingiuriosa più culto, o la poca o Iddio, over della Beata Vergine Maria, et de gli altri santi, et sante over dicendo dove alcuno far questo, parlando al dispetto d'Iddio, et simil, et de tutte le sopradette gli ufficiali del Commun siano tenuti far inquisitione, et denuntiar, sotto pena de lire x. à tutti quelli, li faranno il contrario

DELLE PAROLE INGIURIOSE ET ITTI PEROSE

Gli è statuito, et provisto che se alcuna dira à alcuno parole ingiuriose, o minaciose sia condennato per cadauna parola ingiuriosa, o minaciosa in lire cinq, Et se accaderà alcuno, o alcuna in più uolte a uno, et medesimo tempo, et a un tratto dirà più assai parole ingiuriose, o minaciose anco Et tanto uolte dicesse le medesime parole sia condennato

condennato in lire x. le qual cosa certamente parole ingiuriose siano intese, se alcuno dirà ad alcuno ualtrino, ladro, traditore, assassino, becco cornuto, assassino, ruffian, bergamasco, poltrone, bastardo, adulterio, cane, meretrice, over dirà a quelli Donna puttana, puttiera, putanesca, ruffianesca, lagasa over sia incorsa alla pena soprascritta, Et se dette parole saranno dette per un forestiero contra un forestiero sia condennato nella metà di detta pena, Salvo nientedimeno, se alcuno accusato proverà le dette parole ingiuriose esser state, et esser uere, non sia tenuto à pena alcuna, Salvo ancora, se alcuno provocato de parole ingiuriose, o uituperose a causa de difender l'honor suo rispondesse, tal non incorri, quando tale parole, o parola ingiuriosa non si potesse provar esser uera nè sia tenuto à pena alcuna, Ma se alcuna donna dirà de alcuna condizione parole ingiuriose sia punita in soldi xx. Item se alcuno dirà ad alcuna qualche offesa, et gli sia stata fatta, over la morte del padre fratello, figliolo, over d'altri parenti prossimi al terzo grado de jure Canonico à ti fatta da alcuno, ma cadauno modo over causa, sia condennato in soldi quaranta per cadauna uolta, Et se alcuno dirà ad alcuno falzario, traditore della sua patria, o simil parole, over dirà che l'abbia fatto, o tentato, o uolerlo fare, sia condennato in lire x. per cadauna uolta detta

CHE LI BANDI POSSANO ESSER SENZA PENA

Et de coloro che li accettano

Statuemo, che se alcuna persona sarà stata bandita della Terra di Fiume per homicidio, over altro peccato, o delitto, per quale o per quali se debba dargli la pena della morte, et tale bandito sarà offeso, o morto, o fattogli danno nelle robbe. Il seg.

Cap.o

Cap.° over Iudice di Malefitij ne debba ne sia venuto denuncia, o accusa delle predette cose siccome ne formar Inquisitione sopra le cose commesse, ma d'altri i banditi, debba amentarano, o gli sia denegata Audientia. Et se alcuno cittadino, habitator, over destrettuale della Terra de Sarne, accettarà qualche bandito in casa, o gli darà consiglio, over favor in qualche modo, over causa de star, et habitar nella Terra de Sarne sia punito in lire xxv. et cadauno possa accusar chi farà il contrario, et gli sia creduto col suo giuramento, et uno testimonio degno di fede, et habbia il terzo della condennatione.

DELLI FURTI, ET DE QUELLI CHE TAGLIANO le Borse, et de quelli che Strappano, o Rubbano le scritture, over Instrumenti.

Gli è statuito, et ordinato che i publici ladri, et ladroni famosi, over quelli che saranno robbatori de strade siano impicati alla forca come nelli precedenti statuti, Ma se qualche persona commetterà furto da dieci soldi infra, sia punita in soldi quaranta et da dieci soldi p.° sino a xx. in lire 4. et se non pagarà la detta pena infra otto giorni, dal giorno della condennatione, sia ritenuto nelle carceri del Comun per un mese, il quale finito, sia relassato, et se la cosa sarà da soldi xx. p.° sino a quaranta sia punito in lire otto, la quale se non pagarà infra il detto termine di otto giorni sia posto alla berlina per quattro giorni continui, et dopo sia relassato, Ma se sarà da soldi quaranta p.° sino a cento, sia punito in lire x. et se non pagarà la detta pena infra otto giorni di sopra sia ritenuto in carcere per un mese, dopo sia messo alla berlina per sei giorni continui, dopo sia relassato, et se il furto sarà de cento soldi p.° sino a docento, sia condennato in lire xv. et se non pagarà infra otto giorni dal giorno della condennatione di sopra sia frustato, et sia ritenuto nelle carcere del comun per un mese, et se sarà de valore de dieci lire p.° sino alle xx. sia condennato in lire xxv. le quale se non pagarà, infra otto giorni di sopra gli sia tagliata l'orecchia destra, et da lì in suso p.° sino a cento lire sia condennato in tante lire, quanto egli haura robbato p.° pena oltra la restitutione della cosa robbata, le quale se non pagarà infra quindeci giorni dal giorno della condennatione, gli sia tagliato la man destra, et se da lì in suso alcuno farà furto sia impicato per la gola, et talmente che muora, et questo è il primo furto, Ma il secondo furto, se le cose furate passaranno la somma de cento quaranta lire di sopra la pena sia duplicata pecuniaria, Et il terzo furto se le cose robbate eccederanno la somma de lire cinquanta senza remissione sia impicato alla forca da lì infra sia cresciuta la pena suprascritta pecuniaria con la similcondennatione delle pene, della quale s'è detto di sopra in caso nel quale la pena comporrà se possa cresciar, Ma se non sia duplicata, et questo quando non può pagar come s'è detto, Et in tutte le condennatione predette i ladri siano condennati a restituir le robbe à la estimation di quelle, et le denari, et spese, et ciascuno accusarà qualche cosa robbata scientemente à simil pena sia punito di sopra, et acciò che più facilmente i furti così commessi come da esser commessi se possano trovare il sig.° Cap.° et Iudice de Malefitij debbia contra i ladri, et simile persone pieno arbitrio, potestà, et balia et contra anco il mero, et misto Imperio, con la potestà del coltello, de procedere condennare, et punir come parerà a loro, et piacerà secondo li occorrenzi i casi parere nel condennare non possino la forma delli statuti sopra aggiungendo al detto statuto, se qualche persona taglierà la borsa, over manica, o qualche altra cosa per havere li denari, sia punito in lire xxv. le quale se non pagarà

infra

infrà giorni otto sia frustato, et oltra la detta pena anco sia privato d'furto, secondo la quantità delli dennari tolte giusta la forma delli statuti, oltra le predette cose statuemo, et ordinamo, che se alcuna persona corra qualche instrumento, ò publica scrittura, ouer privata, ò tagliarà, ouer cancellarà, ouer quello instrumento, ouer scritture da ra in custodia del patrone, ò patroni di quelli cada alla pena de lire xxv, et oltra la detta pena sia tenuto d'ogni danno spese, et interesse, che alcuno haurà patito per occasione de detto scritture, et di detta quantità del debbito contenuto in detti scritture, instrumenti ouer tolti, tagliati, ouer cancellati, se stia al solo giuramento del creditore senza altre prove alcuna, in tendendo la quantità delle quale si parla, et la qualità del fatto, et condittione delle persone, et questo stia in arbitrio del sig. Cap.° et Vicario sopra la malitia, et prove da esser fatte. Item il presente statuto non habbia luoco nei forestieri, che vengano alla terra de fiume ouer nel distretto di alcune robbe, ò dennari d'alcuna persona, senza mandato, et che contra essi sia proceduto, quando habbi tolto ò portato via dinari dalli giusdicenti nella terra de fiume, perche in questo caso vogliamo che sia proceduto contra de loro secondo la forma del statuto, et la Rubrica delli contratti fatti per forestieri nel 2.° libro de suoi statuemo, che se alcuno forestiero, il quale statuto vogliamo, che sia osservato, non se giace ad liberam ∞

DE COLORO CHE PIGLIANO QUELLI, CHE Rubbano alle Strade!

Statuemo, et ordinamo, che se alcuno pigliarà qualche rubbatore de strade, over famoso ladrone, et lo condurrà alla terra de fiume, ò lo presentarà al sig.° Cap.° ouer Giudice de detti officij debba haver l'arme, cavalli, et tutte le altre cose, le quale saranno in podestà d'esso ladrone, ouer rubatore, et in caso, che alcuno, ouer alcuni i quali verranno pigliar i detti malfattori

Malfattori defendersi, et quelli ucciderano, non siano tenuti a pena alcuna, Ma se gli appresenteranno vivi ut supra tali malfattori siano puniti secondo la forma delli Statuti. Ma se le robbe tolte, le quale si trouauano appresso detti ladroni, ouer rubatori, fossero de qualche persona, la quale facesse fede di dette robbe, fossero state da quelli tolte, all hora le dette robbe siano restituite al patrone, et siano tenuti detti malfattori dargli il valore de quelle, et pagar, à quelli, i quali gli hanno prtati alla corte, et similmente siano tenuti d'suoi eccessi, et in caso, che non havessero donde pagar, all hora gli officiali del Commun della terra de fiume, ouer esatori debbano ogni modo, con detti prtatori, acciò che i malefitij non siano impuniti, et la provintia sia purgata da mali homini ∞

DEL FVRTO DELLE GALLINE, OCCHE, ET simili Animali, et de i Busi del Apé ∞

Statuemo, che alcuna persona, non ardischa, ne presuma con mal modo tuore, ò portar via galline, capponi, ocche, annare, et simili animali d'alcuno contra la sua voloneà de giorno ouer de notte, et se alcuno contrafarà, cada alla pena de soldi xx de giorno p cadaun animale ma de notte la pena sia duplicata, et sia tenuto alla restitutione delli animali, ouero al valor de quelli, et cadauno compagno sia tenuto alla medesima pena, il quale sarà stato à commetter il detto furto ouer à chi gli haurà prestato aggiuto, ouer favore innanzi, ò doppo il detto furto, ouer in esso furto, et se il buso d'ape uno in lire x. p dui xx. et cosi de cadauno p sino à cinq la pena accresca, et in tante altre lire sia condennato, quanti busi domestichi nella custodia, et possessione d'altri existenti haurà robato, da lire sesto per cento à otto gli sia tagliata la mano, sopra otto p sino à x. gli sia tagliata la mano

da mano, et cauato l'occhio, et se altra x. sia impiccato p la gola. Et se condennato pecuniariamente non haurà donde pagar sia frustato p sino a quatro p dieci sia frustato, et bollato ∞ ~.

DE COLORO CHE TOLGONO LA BARCA D'altri, ouer li uedi, non uolendo il patrone.

Ordinamo, che niuna persona ardischa, o presuma tuore qualche barcha d'alcuno senza licentia d'esso patrone, et cadauno contrafaciente, se sarà maggior de sedici anni cada alla pena de soldi xx. et sia tenuto à pagar al patrone della barcha soldi otto p cadauno giorno che egli tenerà detta barcha p danni, et interesse, et se haurà tolto forcole, remi, sessule, ouer altre cose pertinente alla barcha senza licentia de l'patrone, sia condennato in soldi dieci, et à restitutione de dette cose tolte, et se torrà qualche corda, ouer cauo ò ferro de qualche barcha legata, cada alla pena de lire tre, et alla restitutione de dette cose tolte sia tenuto, Et se non haurà donde pagar se sarà persona ville stia in carcere p tre giorni, sia se cittadino cada alla pena de soldi xx. Et se alcuno malitiosamente slegarà qualche barcha, la quale sarà legata in terra, la quale barcha p furtia del mar ò del fiume se somergerà, et si perdesse, colui che la slegarà sia condennato alla pena de lire cinq, et à ogni danno, et interesse al patrone de detta barcha, Item oltra le predette cose, vogliamo, che se alcuna persona torrà qualche animale d'alcuno senza licentia del patrone p causa de portar legne, ouer p condur altre cose, ouer p cauallar, sia condennato in lire due, per cadauno animale, et à restitutione de quello, et à refare al patrone ogni danno, et interesse ∞ ~.

DE COLORO CHE RITROVA LE ROBBE D'ALTRI.

Statuemo, che se alcuna persona ritrouarà qualche cosa d'alcuna persona in qualche loco, et non saprà de chi se sia la debba portare al Camerlengo della terra de Fiume sotto pena de lire cinq. Et se il patrone non se trouarà de detta cosa pervenga nel fisco, et l'altra metà allo inuentor sia nientedimeno in arbitrio del Regimento della Terra de Fiume quella cosa p treneti ritener dal giorno della pubblicatione, accioche si possa trouar il patrone di detta cosa.

DE QUELLI CHE ENTRANO NELLE POSSESSIONI d'altri, Horti, Vigne, campi, Prati, Oliuari, et altre simil Possessioni, Et ad danno in quelle il Danno &.

Egli è statuito, et ordinato, che niuno entri ne gli Horti, et vigne, campi, prati, Oliuari ouero seratare d'alcuno, senza licenza del patrone, ouer possessore, ò usufruttuario, et se alcuno farà il contrario cada alla pena de soldi xx. Et se stia del danno dato al giuramento del patrone, et de simili p sino alla somma de lire 3. Et se alcuno sarà trouato colleger ouer far danno alle oliue, fiche ouer d'altri fruti, de che sorte si uoglia, ouer far herba ne i prati d'altrui, sia condennato in lire cinq, Et à refar il danno, et lo accusatore habbia il terzo della condennatione, et se stia al giuramento di uno testimonio, Et cadauno saltaro, ouer custode sia tenuto accusar quelli che contrafarranno, Et anco ciascuna altra persona nel medesimo giorno, ouer seguente nel quale sarà trouato alcuno dar danno, et sia creduto alli saltari, et guardiani de quelli al solo giuramento, et habbia il terzo della condennatione Et in tutti i sopradetti casi lo accusato sia tenuto emendar il danno al patrone Et questo statuto, non habbia luoco nelle persone Ecclesie ouer foreste, ouer guardanti, le quale in qualche Horto, ouer giardino, ouer in qualche vigna toglieste

togließe quattro pomi, ouer fichi, ouer altri frutti ouer quattro rospe d'uua, ede tale persone non possano eßer accusate, Et similmente se intrarano ne i detti luochi, con licenza del patrone al sacramento del quale se stia, de tale licenza, Ma se qualche psona sarà accusata hauer tagliato qualche uite, ouer capo de uite, uno ò piu, ouer olinaro, ouer arbore fruttifero in qualche uigna trunccato horto, ò giardino, ouer possessione senza licenza del patrone, cada alla pena de lire otto p cadauno arbore tagliato, trunccato ouer rotto, et à refar il danno al patrone della possessione, Et se ad hauer donde pagar stia in carcere un mese del Commun, Et p cadauno ramo ò olino trunccato tagliato, ouer rotto cada alla pena de soldi xx. Et similmente p cadauno capo de uite, se sara uecchio, ma se nouo soldi x. et similmente delle propagine soldi x. Ma de gli altri arbori trunccati, ouer tagliati p cadauno troncо cada alla pena de soldi xv. et à emendar il danno in tutti i soprascritti casi, Et se ad hauerà donde pagar stia p un mese nelle carcere del Commun. Ma se sara psona ville sia messa alla berlina p un giorno, Et similmente delle sopradette cose sia data piena fede alli saltari col loro giuramento, Et se alcuna psona contra la uolunta del patrone, ouer possessor, ò colono, ò simili sarà trouato hauer uue. ouer olive, formento, ouer legumi de ede sorte si uoglia, ò de ede qualità se lo summa sarà de lire x. Et da li in suso, ò infra sia panito p furto secondo la forma dei statuti, Et li saltari ouer guardiani, se ritrouarano qualche uno contra far, et non gli accusarano in quel giorno, ò nel seguente cadauno alla pena de lire cinq per cadauno, et cadauna uolta, et à emendation del danno al patrone della possessione, Ma se alcuno torrà delle possessione, ouero horti, ò giardini ouer uite d'alcuno, palli ouer pride, ouer stanze cada alla pena de soldi quaranta, et al refar del danno, Et se qualche persona torra rose ò gigli cada alla pena de soldi x. p cadauna uolta, se non torrà le predette cose con licenza del patrone al cui

al cui sacramento se stia, Ma se qualche animal grosso, sarà trouato dar danno ne gli orti, giardini, bigne, prati, ouer in campi seminati, cada alla pena de soldi x. p cadauno animale nel giorno, de notte sia duplicata la pena, et restituisca il danno, à cui sarà patito. Ma se sarranò bestie minori, Et diano danno ut supra se sarranò sei in ciappo p detto ciappo sia condennato in soldi xx nel giorno, é nella notte il doppio, et refaccia il danno à cui sarà patito. Ma se sei, ouero da li in giuso delle predette bestie minore sarranò trouate dar danno nelli luochi predetti, sia condennato p cadauno bestia in soldi quatro nel giorno, é nella notte il doppio, et cerchi il danno al patiente, Da li in suso sei sia condennato in lire cinq nel giorno, de notte il doppio, col refar del danno, Ma se capra, ouer becco sarranò trouati in uigne, olive, et altri arbori fruttiferi, horti giardini, dare danno, perche sono animali piu dannosi, sia condennato p cadauno capo, et uolta in soldi xx nel giorno, é la notte il doppio et cerchi il danno al patiente, Item se le occide, galine ouer altri uolatili, darano danno ad alcuna persona nelle biaue uigne, et giardini, sia panito p cadauna occida, et cadauna uolta in soldi cinq, et p la gallina, et altri uolatili in soldi tre, et sia emendato il danno del quale se stia al giuramento di colui che haurà patito il danno, Item che de cadauno porco, ò porca la quale darà danno ne i luochi predetti se gli metta la pena de soldi cinq p cadauno capo nel giorno, et de notte il doppio, et sia restituito il danno al patrone, Et Statuemo, che se uno animal grosso, ouer porcino sarà trouato dar danno in alcuno dei sopradetti luochi, et andar de notte à torno uagando senza custodia ch il patrone della possessione, nella quale il danno dato sarà stato trouato il detto animale lo possa senza pena ammazar, et non sia panito in pena alcuna

Et se

Et se alcuno sara trouato segar herba, ouer tagliar, ò feno, ò paglia portar uia delli prati d'alcuno, ouer horti, ò giardini contra la uolonta del patrone cada alla pena de soldi quaranta, et à esser il danno al patciante, et cadauno possa accusar et sia creduto al suo giuramento, ò uno testimonio, Et se alcuni saltari ouer guardiani saranno trouati dar danno in qualche possessione, et luochi ut supra sia condennato al doppio de quello che gli altri che danno il danno in simil uenitiano esser condennati, Ma in tutti i sopradetti casi, nelli quali se da credenza à i patroni, et saltari, ouer guardiani col loro giuramento se possa prouare il contrario per gli accusati, secundo la dispositione, et forma della ragione Commune, et massimamente per contraria euidentia del fatto &c.

DELLA FEDE DA ESSER DATA ALLI PATRONI, ET danni dati nelle loro possessioni, et dalli saltari &c.

Item è prouisto, che se à alcuna persona sara dato danno, in horti, ouer uigne, ò altri luochi delle possessione che al patrone sia creduto col suo giuramento sino alla somma de lire tre al modo, et forma, come nel precedente Statuto, Da tre lire in suso, siano mandati gli estimatori de commun à estimar, Et se la persona la quale sarà dato il danno non sarà conosciuta all hora i saltari, ò guardiani i quale sarranno p tempo, siano tenuti à denunciar il danno, et se qualche persona sarà accusata p il patrone, ouer patrona, all hora i saltari non possano quella persona del detto danno dato accusata un altra uolta accusar saluo che gli saltari siano tenuti, et debbano sotto pena del spergiuro far le sue manifestatione de i danni dati, et farle al Cancellier del Commun, in quel giorno, ò nel seguente nel quale sara dato il danno, ne quelle in se ne alcuna de quelle debbano retener se non p iusto impedimento le ritenesse, sotto pena de soldi quaranta p cadauno, et cadauna uolta, et alla restitutione del danno, et mercede-

dimeno detta manifestatione siano tenuti far, et delle predette cose cadauno sia accusatore, et habbia la metà della condennatione, Item siano creduti gli saltari nelle sue manifestationi del, et declarar la quantità delli frutti ouer biade, et altre cose, le quale haurano in lor tore, ouer portar uia dalle pertore p loro manifestate, et nanco il giorno del danno dato, et il luoco, ouer è stato dato il danno con le confine, delle se non farranno, siano puniti p cadauno, et cadauna uolta in soldi xx. et à emendar il danno à chi sarà patito, Item i patroni delle possessione ut supra, siano tenuti similmente far le loro manifestatione accusatione, ouer denuncciatione delli danni dati in quel giorno, ò nel seguente, Altrimente non siano uditi ne siano stati p giusto impedimento del quale se stia al loro giuramento &c.

DELLI INCENDIARII, ET CHE STUDIOSAMENTE Mettono fuoco, et de quelli che portano uia le cose nel tempo de fuoco &c.

Statueno che se qualche persona studiosamente, et deliberatamente metterà ouer haurà messo fuoco in qualche casa della Terra de Fiume, ò ogni sia abbruggiato ita che di ciò muora, che similmente se intenda nel distretto de Fiume. Item che se alcuno metterà fuoco in qualche casa de ualore de cento lire de commune estimatione, che quella similmente sia abbruggiata, Ma se sarà de manco ualore sia punito à arbitrio del Regimento di Fiume, Et cadauno sia tenuto pigliar detti incendiarii, et quelli nella forza del commun, Ma se alcuno metterà fuoco nelle biade, legumi, feno, ouer paglie, ouer arbori fruttiferi ouer, uigne, et simil cada alla pena de lire cinquanta, et à emendatione del

del danno. Ma nel fuoco nesso casualmente in qualche casa, ouer biade, feno paglie uite &. colui che necarea sia punito a emendar il danno, et alla pena, come sia stata sua colpa, ad arbitrio del sig.r Cap.o et Giudice del Maleficio inspetta la qualità del fatto, et conditione della persona, Et se non haurà donde pagar nel casi predetti sia punito corporalmente ad arbitrio come de sopra. Ma se alcuno di mentre che la casa d'alcuno abbruggiasse, et le cose ultra destino fuori de detta casa haurà ardimento nascoste ouer portar uia da luoco a luoco, ouer qualche una delle dette cose, senza licenza del patrone, ouer delli officiali li presenti del commun sia punito alla pena di furto, secondo la forma delli statuti; saluo se tale che muouerà tanesse protestato in pntia de testimonij detta cosa portar uia a causa de salvarla, et custodirla, et restituirla al patrone della casa perde se dette cose, o cosa, cosi portata uia, non la restituirà infra giorni tre al patrone, o non la pntarà al Cancellier, ouer Notario del commun sia punito alla pena de furto, come è detto, et al restituir delle robbe &.

DELLI TESTIMONI FALSI ET COME siano punitj &.

Gli è statuito, che se alcuna persona sara trouata hauer detto testimonio falso in qualche causa, questione, ouer lite in pntia de i giusdicenti della Terra de Fiume sia la causa ciuile, ouer criminale, ouer dinanci dal Giudice Ecclesiastico, ouero dinanci dalli Arbitri, ouer arbitratori dolosamente curia i meriti sub stanciali della causa, o del fatto in danno d'alcui se la detta pena sarà nascosta, et maggior d'anni 14. et quello haurà fatto p denari ouer premio sia inmitrato, et gli sia tagliata la man destra, Ma se haurà fatto quello senza premio, ouer denari

denari sia inmitrato, et menato in publico, et sia messo un hora alla berlina, et dopo sia frustato, et bollato, et in uno, et l'altro caso sia condennato alla parte offesa di refar tutto il danno, et interesse, Ma se sarà persona, et haurà fatto quello p premio, et denari mitrata sia frustata atorno atorno la piazza, et gli sia tagliata la mano sinistra, Ma se senza denari ouer premio, mitrata sia frustata, et bollata ut supra, Et alle medesime pene sia punito colui che haurà instruitto, et indutto falso testimonio in qualche causa, questione, ouer lite a testimoniar il falso, ouer che faccia la uerità, facendo la relatione de cadauna di cadauna.

COLUI CHE SCIENTEMENTE HAVRÀ FATTO qualche Instrumento falso o lo haurà produtto, et similmente falsi testimonij, et a che modo sia punito &.

Statuemo Si come nella uerità niua dubbita il culto stare, la quale è Dio così niente, è che più repugna a Dio, alla natura, a gli huomini, alla Justitia et al giudicio che la falsità, però statuemo prima che se alcuno scientemente farà falso Instromento, falsificarà, o fabricarà gli sia tagliata la destra mano, et sia notaro de infamia, Et tutti gli Instromenti p l'aduenire da esser fatti p qualche notaro condennato de falso, ipso iure non uagliano, Il medesimo se intenda de scritture, atti publici nelli notari, et Cancellieri della Terra de fiume, Ma nel altre persone ne notari, che falsificassero Instromenti, ouer scritture, et atti publici, in pregiudicio d'altri della persona sia condennata prima nel perder la causa qualunque Eccetto qui sta causa.

Jeen

Item se il pregiudicio sarà de lire docento et da lì infra detta tal persona sia condennata in quattro tanta et immitrata sia condocta in publico circolo della Raxa le se sarà da docento lire sopra do de grauità se sia, sia punito corporalmente a arbitrio del sig.r Cap.o, et del Giudice de Maleficij, aspetta la qualità del fatto et condition delle persone, le in tutti le predetti casi cosi il nodaro, come non nodaro, trouato in falsità, ut supra sia condennato alla parte offesa, et al cofar i danni spese, et interesse, le relle medesime pene sia punito chi scuro ch'haurà fatto fabricar, o falsificar Instrumento ouer scritture, et atti publici, et chi haurà comandato, et procurato se la falsità sarà seguita facendo la relacione de cadauno d'cadauno, se il medesimo sia offeruato, et habbia luoco in quello de scientemente haurà produtto Instrumento o testimonio, o atti publici, ouer priuata scittura ouer gli haurà usati dinanti al quis dicente nella Terra de fiume, ouer dinanci a giudice Ecclesiastico, ouer delegato ouer dinanci a arbitri, ouer arbitratori in qualche causa questione ouer lite sia punito alle medesime pene, et modi ut supra facendo la relacione come se dice. Et se intenda scientemente Chauer produtto, il quale interrogato dopo la produttione delli Instrumenti, ouer scritture, o Testimonij ouer atti dirà in presentia del giudice uolergli usar alla quale Interrogatione sia tenuto rispondere chiaramente, et semplicemente, senza pena al termine da esser statuito p il Giudice, se sarà addomandato d'rispondere deliberatamente, et se dirà nò uoler usar, all'hora non se dia fede à tale testimonio, Instrumento ouero scrittura ut supra, et se al termine statuito nò rispondera, se intenda, d'egli non uoglia usarli, et più nò gli gioui in cosa alcuna, ne ragione alcuna se gli renda irreuocabilmente sopra de questo premessa la Interlocutione ouer diffinitiua &c.

DE

DE QVELLI CHE SFORZANO LE DONNE, ET CHE tengono le moglie d'altri, o serue, o famiglie, et de danno Chauer doi moglie, et delle Donne ch' commettono Adulterio.

Ordinano che se alcuno, che habbia moglie, et quella viuendo, scientemente con un'altera de fatto, se maritará nella Terra de fiume, ouer distretto, et questo uenirà à notitia della Corte del Maleficij à un qualche modo, se proceda contra de lui, et se ritrouará in colpa sia decapitato. Ma se qualche Donna maritata pigliará altro marito nella Terra de fiume ouer distretto, scientemente, et peruenirà in notitia alla Corte de Maleficij se sara trouata in colpa sia abbruggiata. Per questo uolemo che niuna persona cittadina, o forestiera ardisca ouer presuma Chauer à far ad qualche Vergine, o uedoua, o maritata, sia de che grado se uoglia, et quella sforzare à peccato, sotto pena della Testa. Ma se alcuna delle predette Donne haurà basciato o fatto qualche violentia contra la sua uolontà, purche non sia peruenuto à qualche atto carnale, sia punito in lire cento de piccoli, et se in termine de giorni quindeci non pagará detta condennatione, sia tenuto nel doppio, il quale se il tutto non pagará infra giorni uinti habbia dieci tratti de corda, et sia bandito per anni quattro dalla Terra de fiume, et suo distretto, et se non sará tale infra i quali possa esser, et se faccia matrimonio, nel qual caso non obstante il matrimonio, sia punito solamente ad arbitrio del signor Cap.o Vic.o et Giudici, Ma se alcuno carnalm.te per forza peccará con qualche ragazza d'alcuna cittadino, habitatore, ouer distrittuale della Terra de fiume cada alla pena de lire cinquanta, et sia tenuto docarla, ad arbitrio del Regimento della Terra de fiume, inspetta la conditione delle persone, et se presumerà quella p forza basciare, ouer abraciarla, ouero butarla à Terra sia condennato in lire xx. Et de niuna donna, la quale sia cittadina

cittadina della terra de fiume se possa dir mercenaria in questo caso. Ma se alcuno commettera incesto con qualche donna fino al quarto grado de cive (canonico inclusivamente, o sia delli ascendenti, o descendenti, o collaterali, ouer con la nuora, o del cugnato, o cugnata sia decapitato, et cadauna persona delle nominate, et compresse nel primo statuto delle criminali, sotto la Rub.ca de gli accusati, et denunciati, ouer altrimente de si fatta donna lauespe in governo uitiata uolendo accusar de adulterio stupro, ouer Incesto commesso nella terra de fiume ouer distretto pena, accusar infra quindeci giorni da quel tempo, nel qual il malfattore sarà stato trouato in detto peccato ouer sia publicato o notorio, ouer manifesto, ouer la fama publica, de le predette cose siano state commesse, Ma oltra il predetto tempo niuna persona delle predette sia udita, Se oltra il predetto tempo se possa proceder p inquisitione, o ad altro modo, Et questo statuto non habbia luoco nelle putane publiche, et de mala condition et fama, ouer de mala conuersatione, Ma de esse se stia alla dispositione della capa Comune, et statuto, Item uogliamo che il predetto statuto in tutti i casi come di sopra habbia luoco in quelli che capitano le donne honeste, et siano berzine, o maritate, o uedoue che essi siano decapitati, Ma se de uolontà de esse sarà, non siano tenuti a pena corporale, ma solamente alla emendatione della fagicia a i più propinqui suoi ad arbitrio del sig.r Cap.o et Giudice di Malefitij, Oltra de questo ordenamo, che se qualche donna nella terra de fiume, ouer distretto, commetterà adulterio, sia punita alla pena della raggion commune, Et se contra la uolontà del marito andera a star con alcuno o mercenaria, ouer concubina sia punita ad arbitrio del Cap.o bianco, et Giudice di Malefitij, se sarà prouato detto concubinato cosi essa come chi la ritenerà p concubina, se sarà laico, Ma se clerico, ouero in sacris, sia punito p il Giudice Ecclesiastico, Ma se alcuno riceuerà, o tenerà o condurrà

condurrà qualche seruo, famiglio, o serua, ouer mercenaria d'alcuno la quale se sarà partita dal patrone inanti compito il tempo senza licentia, cade che lo riceuerà o torrà a star seco, o de la cirerà a stare seco con lusinghe, cada alla pena de lire x. de piccoli, et se cale famiglio, o serua o mercenario, se partirà de casa del suo patrone senza sua licenza, et andrà fuori della terra de fiume ad alcune, et del distretto della terra, non compito il tempo del douer star co lui, perda il salario che gli fosse debitor il patrone, Et cale cose parendosi non gli sia prestata audientia sopra la detta lor mercede p alcun tempo p il giudicio della terra de fiume, similmente niuna persona anzera ardisca ouer presumerà torre, ouer ritenir con prigiece, o preso qualche famiglio, o lauoratore, o colono, o operario, ouer operarie colto, o tolte a salario ouer a tempo, o p mercede d'anno, in anno, o d'mese o d'giorno, durante detto tempo nel qual l'hauerà tolto il patrone, se ne forse con licenza del detto patrone de cosi apparerà p scritura, testimonij o se sarà operario p il giuramento de quello che l'ho hauerà tolto, Et cadauno che fara in contrario cada alla predetta pena de lire x. et niente dimeno sia tenuto lasar andar detto famiglio, o serua, ouer colono, lauoratore, ouer operario al patrone, Et li predetti siano tenuti seruir alli primi patroni p il tempo che si saranno conuenuti insieme de far il seruiggio, sotto pena de render il salario, ouer mercede, il quale, o la quale doueriano hauer dalli patroni predetti, de niente dimeno siano tenuti, et constretti seruir a quegli p il tempo promesso, si come è detto

DELLA FALSA MONETA, ET CHÍ LA SPENDE.

Statueno, ede se alcuna persona farà, o farà far moneta falsa, o adulterina grande o piccola, de qual si uoglia stampa, ouer sara trouato spender quella nella terra de fiume, o dattece, o far batter senza alcuna commissione sia abbruggiato

abbruggiato, et la casa nella quale si starà parlerà se scientemente il patrone della casa ho importasse sia applicata al fisco del Sereniss.mo Nro Re, Et se qualche persona spenderà qualche moneta grossa, ò picciola ignorantemente sia tenuto restituirla à colui che gli l'aurà data tanta bona moneta quanto quella falsa, Ma se scientemente la spenderà sia punito ad arbitrio del sig.r Cap.o Giudice di Malefitij respetto la qualità, et conditione della persona, et quantità del denaro, et qualità del fatto, Ma se alcuno se trovarà tendar ò ad altro modo smenuir qualche moneta d'oro ouer d'argento rimanente la sua forma, sia punito ad arbitrio delli prefatti sig.ri Cap.i et Giudici de Malefitij ∞

DELLE HERBARIE, ET FATVRE.

Statuemo, che alcuna persona non arbirisca far fatture, ò herbarie ad alcuno per causa de ammazarlo, ò farlo venir à manco, Et se qualche persona si trovarà far il contrario et esser pervenuta à qualche atto consumato cioè di qual cosa per dette fatture, ò herbarie sarà morto, ouer deventato matto, et perso l'intelletto, ò qualche membro all hora il malfattore, ò sia maschio ouer femmina sia abbruggiato, Ma se dette fature haurà fatto, ò fatto fare per causa d'amore sia punito ad arbitrio del Regimento della Terra de fiume, Ma se non sarà venuto ad alcun atto consumato, all hora quella persona che farà, come quella che procurarà di sia fatto sia punita in libre xxv per cadauno, et in tutti i predetti casi, excetto i casi del abbruggiar, se non haurà bene pagar la condemnatione, sia frustato, et perpetuamente bandito dalla Terra de fiume et suo distretto, et similmente si fatto de quelli che preparano, ò dano ad alcuno veneno vt supra delle herbarie, et fature de sopra.

DELLA FALSITA DEI PESI ET MISVRE.

Statuemo, che niuno ardisca, ne presuma tener il Graziolaro, Stadiera, ouna Mesura, moggio, quarto, ouer cagnizo ò alcun'altra sorte di misure de qual si voglia sorte ò peso falsa, sotto pena de soldi quaranta per cadauna misura ouer peso et ogni volta che sarà contrafatto, et oltra la pena sia tenuto refar il danno à coloro, à quali haurà venduto con le dette misure, ò pesi, et nientedimeno sia tenuto à dar dette misure ouer pesi far aggiustare sotto la medesima pena, per gli officiali del Commun in quel giorno, ouer nel seguente nel quale saranno state trovate le cose predette ∞.

DEL MODO DE MISVRAR IL PANNO
De lino, et de lana.

Egli è provisto, che cadauna persona, la quale vendera nella Terra de fiume i farà vender panni de lino, ò de lana sia tenuto far misurar col graziolaro del Commun deputato per gli officiali, et non un altro sotto pena de soldi quaranta, Et debba il venditor metter il panno che egli vorrà misurar sopra la tavola, et misurar col detto graziolaro per quatro dette intra la canella, sotto la pena predetta per cadauna volta, excetto i mercanti forestieri, i quali possano misurar il panno de lino solamente si come gli parerà parendo che siano bona, et questo misura se dei contrafara cada alla predetta pena ut supra, Et cadauno possa accusar che fara il contrario, et gli sia creduto col suo giuramento, et uno Testim.o et l'altra il terzo della condennatione.

DELLA

DELLA FALSITÀ DEL VINO, ET DELLE MERCANCIE.

Gli è statuito, che cadauna persona la quale falsificarà qualche vino, in qualche vaso ouer fiesba il quale la debba vender publicamente nella terra de Fiume ouer nelle Taverne, ò fuora, et sarà trouato, che l'habbia falsificato, mettendoui qualche mistura ouer altro vino, ò acqua, et simile, ouer se manifestamente constarà per giudicio de periti quello esser stato falsificato, cada alla pena de tre lire per cadauno muzzo, et nella perdita del vino che diuenga in commun, se sono laurà dove pagar sia punito ad arbitrio del Regimento della terra de Fiume, et cadauno possa accusar quelli che contrafarano, et sia creduto al suo giuramento, et habbia il terzo della condennatione, et sia tenuto segreto, statuemo anco che nissuna persona ardisca ò falsificar qualche mercantia, nè ancora scientemente non vender falsificata, sotto pena de lire cinq se la mercantia sarà de valore de lire cento, et da lì in fra al arbitrio del Giudice di Malefitij et da lì in suso sia de quantità se sia lire quindeci, et restante di anco colui che venderà la falsa mercantia sia tenuto al compratór de quella ecgár ogni suo danno, et interesse, et la mercantia falsificata venduta, nel non vendutà, sia abbruggiata, et se colui che l'haurà falsificata non haurà dove pagár sia punito in discretione del sig.[r] Cap.[o] et Giudice di Malefitij &c.

DEL VINO PROIBITO DA NON ESSER conduttо, Alla Terra de Fiume.

Statuemo, et ordinano, che nissuna persona de qualunq conditione se sia ò cittadina, ò distrittuale ò forestiera, eccetto il sig.[r] Cap.[o] et Vicario p suo uso, et delle lor famegliе solamente ardischa, ouer presuma portár vino finistrico, ò romanato nelle Vegnè del distretto della Terra de Fiume, de alcuno Territorio alla Terra de Fiume ò sia p mare, ò sia p terra sotto pena de perder il detto vino, insieme co i vasi, et animali il qual vino, se il resto diuenga in commun, Ne anco delle Vegne le qual sono nel territorio del Conte Bernardino de Frangipane, eccetto quattro famiglie de nostri cittadini i quali p longhissima consuetudine, del cui principio nè è memoria in contrario portano i loro vini ogni anno colletti de dette Vegne solamente alla Terra de Fiume del detto Territorio, cioè Francesco Veglaviz Martino Milcich, Filippo da Fermo, et Madonna Francesca Vecchich. Nientedimeno sia lecito alli forestieri mercanti, et altri portár, ò fár portar vino delle parte della Marca ò Ancona p terra ò Cesena, et de tutto il Regno Napolitano, et se alcuno contrafarà cada alla pena de lire cinquanta, et cadauna volta contrafacendo, et nella perdita del vino, ò vasi se verrà p mare, ma se p terra nella perdita del vino, et de gli animali, con i vasi i quali tutti diuengano in commun ut supra, et cadauno possa accusár, et habbia il terzo della condennatione et sia creduto al suo giuramento, Volemo de sopra ordinano, che nissuno delle predette quattro famiglie sopra de nominate non ardischano, ne p alcun accesser presumano accrescer à qualche modo, ouer p quesito, colorе le dette lor vigne ma debbano rimaner in quel stato, et esser nel quale al presente si ritrouano et à leuar le fraude, le quale possono esser fatte contra questa nra constitutione. Vogliano, che le sopradette Vegne tutte quattro suradette si debbano perticar, et esti, et cadauna d'esti quelle perticare fuora dal giorno della publicatione delli Statuti infra quindeci giorni, et tale pertiatione debbano dare al Cancellier del Commun il quale l'habbia à metter nelli libri della Cancellaria, et questo sotto pena de lire xxxv. le ogni

ogni anno i giudici della Terra de Fiume debbano mandar dui delli consiglieri da esser p loro eletti a vedér se le dette vigne sarranno state augumentate all hora colui che l'haurà augumentate, cada alla predetta pena, et in continente sia tenuto le vide augumentate tagliar, over esbarbar, et perda il beneficio de cinduere il vino de dette vigne, et vide alla Terra de Fiume. Item statueno de li vini forestieri, li quali sarranno cinduti in tempo alla Terra de fiume non se possano vender a minuto, se non dalla festa de santo Giorgio del mese d'Aprile p fino alla festa de santo Michiele secondo l'antica consuetudine, et se alcuno si trovarà contrafar cada alla pena si come nel statuto de i Tauernari nel libro quarto, se non per causa necessaria, et con licenza delli sig.ri Giudici, et consiglio de. xxv.

DE QVELLI CHE TAGLIANO LEGNE, NELLI

Boschi, et selue del Comun, o d'altre p sone.

Ordinano, che niuna p sona ardischa, over presuma tagliar legne ne p se, ne p altri ne i boschi, over selue del Comun, over d'altre special p sone senza licenza delli sig.ri Giudici, et consiglieri della Terra de fiume, over patroni sotto pena de soldi. x. p cadauna salma, del fasso, o narco de fasso soldi cinque de cadaun carro soldi. xx. et cenda il danno al patiente, alla medesima pena sia punito, et con Kane haurà commesso le predette cose over qualche cosa delle predette fatta la relacione a cadauno p cadauno. Item niuno ardisca tagliare ne i boschi, over selue non volendo i patroni alcuni legnami atti al lauorieco, sotto pena de soldi. xx. p cadauno legno trouato, over tagliato, et sia tenuto a emendare il danno a chi l'sa patito. Ma nelli alori arbori, arbori, bite, Olmacij, et altri simili p quelli il danno il danno, sia proceduto contra quelli come de sopra nel statuto de quelli che entrano nelle possessione d'altri, et nei casi del presente statuto cadauno sia accusator et habbia la meta della pena. ∞ +

DE COLORO CHE PASSANO PER I MVRI

Della Terra de fiume, o p i busi.

Statuemo, che cadauno che passará p i muri, o busi della Terra de Fiume de giorno, o de notte over sia cittadino, o forestiero, o bandito cada alla pena de lire. xxv. de giorno, et de notte la pena sia duplicata, Ma se sarà bandito, sia punito ad arbitrio del sig.r Cap.o et Giudici de Malefitij, et alla medesima pena sia punito cadauno che gli darà aggiuto, o fauore. Ma se alcuno minor de anni. xxiij. sarà trouato passar p i muri, over busi della Terra de fiume, pur che sia maggior de sette anni, la pena sia arbitraria sopra casi de giorno come de notte, et questo statuto non habbia luoco se alcuno fuggerá de prigione, et possa esse i muri, cosi de giorno, come de notte, over p occasione de qualche cossa non sia tenuto a pena alcuna. ∞ +

DE QVELLI CHE INTROMETTENO, O, alienano, i terreni del Comun.

Egli è statuito, et ordinato che se alcuno in qualche modo, over de propria autorità s'intrometterá, over occupará i terreni del comun, cosi in lauorar, come in far lauorar cada alla pena de lire. x. da esser applicate al

al Commun della terra de fiume, et a lasiar quello de laurà occupato a esso commun con tutti li fruti colti, et da esser colti dal giorno fatta la occupatione p esso. Et niuna prescrittion de tempo, ne giorni, ne in cause legedete cose, cadauno sia adresso a accusar, et sabbia il certo della condennatione, et p

i terreni del Commun over communale niuno se possano dar ne concieder ad alcuno a livello, over fitto, over in qualche modo alienar senza licenza del sig. Capt. et del maggior cons.o della terra de fiume. Alienando la concessione, over alienation non vaglia, et se accaderà, che siano dati, over concessi ad alcuno, che all hora detti terreni, cosi dati, si debbano portar, et confirmar, et delle predette cose si debba far un publico Instrumento, altrimente detta concessione, over alienatione non vaglia ipso iure, et questo acciò che ne sia data occasione di

i beni del Commun siano occupati sotto titolo de tale concessione in più, che sarà stato concesso ∞ ∴

DELLA INTROMISSIONE, OVER CHE OCCUPANO i Terreni, et possessioni d'altrui !

Se alcuno, et cadauno, che col proprio arbitrio, et auttorità propria, p se over p terza persona occuperà boschi, campi, prati, vigne, olivieti, over altri beni stabili nella possessione de i quali alcuno altro sarà stato, over sarà possessor pacificamente p un anno, senza licenza del sig. Cap.o over sig.r, sia in colui caduno alla pena de lire x. et lasar debba la detta possessione al possessore, et similmente se alcuno turbarà ad alcuno in possessione, la quale alcuno habbi possedendo ut supra over p maggior tempo, cada alla pena de lire cinq.e et se l'accusa sarà data de turbata possessione, a qualche modo, all hora si debba far

far la remissione al tribunal delle cause civile, et sia assignato a tutte due le parte il termine de otto giorni p l'ultimo, a provar delle sue ragioni, et si come sarà terminato, et sententiato nella causa predetta civilmente a giusta cosi si debba observar nell'accusa criminalmente condennando, o assolvendo.

PROIBITION DEL COMPRAR ANIMALI Alla Beccaria, Nella Terra di Fiume !

Gli è provisto, et ordinato che niuna persona, ardisca, o presuma a qualche modo, o questo colore, comprar p se over p altri animali de qualunq sorte li quali siano menati alla beccaria p li beccari, over villani a vendere nella terra de fiume p causa de revendersi alla beccaria, sotto pena de soldi quaranta p cadaun capo, et cadauno possa accusar, et habbia il terzo della condennatione, eccetto che se alcuni mercanti forestieri venissero alla terra de fiume con animali porcini p causa de venderli all hora cadauno possa comprar senza pena p suo uso solamente, et non p causa de revendersi se non con licenza del regimento della terra de fiume con questa pena condittione che non possano revender se non un solo p cadauna lira de dette carne porcine cosi a minuto come all ingrosso, et questo sotto pena de soldi quaranta p cadauno, et cadauna volta. Et contrafacendo, sia in niuna persona terriera over forestiera, possa comprar animali de qualunq sorte anco volatile, le quale fossero condutte alla terra de fiume p causa de vendere nelle strade publiche, et per causa de revender, anco che fossero hosti o tavernari, i quali le comprassero p se o altri p esse loro, et questo sotto pena de soldi x. p cadauno capo d'animale da piedi quattro, et soldi cinq. delli volatili, et perda li animali comprati, i quali devengano all inventor, overo allo accusatore, overo alli officiali del Commun i quali ordinariamente detti ordinationi !

DE

DE QUELLI CHE BUTTANO ACQUA MUNDA O IMMUNDA d'alto al basso, et de tergono le dani, o immunditie nelle strade publiche, et de mundar le strade.

Statuimo et ordiniamo che alcuno di niuna preminentia grado o conditione che sia ardisca o presuma buttar d'alto, o da basso acqua munda, o immunda, over altre immunditie nelle strade publiche, over consortale sotto pena de soldi quaranta per cadauno, et centra farà, et cadauna volta, et se alcuno buttarà sopra la persona d'alcuno qualche cosa delle predette, cada de giorno alla pena predetta. Ma de notte sia tenuto il doppio. Et se gli dia piena fede col solo suo giuramento a quella persona sopra la quale sarà stato buttato, et sabbia il terzo della condennatione. Item che niuno ardisca tenere il letame, over altra immundicia dinanci alla sua casa, over nelle strade publiche, o consortale ne appresso quelle possa ne in piaza de commun sotto la pena predetta de soldi 40. Ma tutte le immunditie sia tenuto cadauno portar, o far portar alla riva del mare, et quelle buttar fuora del ponte ordinato a quello, sotto pena de soldi cinque per cadauno, et cadauna volta centrafacendo, et nelli sopradetti casi cadauno possa accusar, et sia creduto al suo solo giuramento, et sabbia il terzo della condennatione, et che tutti gli officiali de commun, et de ciascuna contrada siano tenuti andar per la terra de fiume, cercando, et se trovarano qualche immunditie nelle strade, o vie publiche, over consortale, over esser stato cavato debbano denunciar alla corte de Maleficij, i patroni, over patrone delle case quando non trovassero persone, le quale cavassero, over havessero cavate, et appresso le quale le dette immunditie saranno state trovate, et in questo caso la presumptione sia fatta sia contra quelli vera probatione, se non mostrarano di l'havean fatte o poste dette immundicie, et contra tali si proceda, si come essi gli le havessero buttate, et siano tenuti alla pena de soldi 40 per cadauno posta accusar, et gli sia creduto ut supra. Et se alcuno sarà trovato cagar per le strade publiche, over ucelnale, over consortale, over forti apreti, se sarà d'anni otto, et figlo de famiglia cada alla pena de soldi xx. et per lui, o per loro sia tenuto il padre de famiglia, o madre de famiglia, curator tutore, over governatore de quello. Ma se minor cada alla pena de soldi x. et cadauno possa accusar, et sabbia il terzo della condennatione ut supra, et sia creduto al suo giuramento.

DEL BALLO, O SALTI DELLE MADONNE.

Egli è stato acto, et ordinato, che nei salti publici, over feste, le quale se farà in Palazo del commun della Terra de fiume cosi il tempo del carnevale, come delle altre solennità, over publica allegrezza, sia servato l'ordine del sedere delle Madonne, acciò che non nasca confusione fra esse madonne, et prima dopo la sig.ª Capitanea, la quale sarà per tempo, et la madonna vicaria debbano seder le moglie dei sig.ri Giudici, et consiglieri, servato l'ordine, come se le conviene, secondo la qualità, et condicione de gli huomini il qual ordine del sedere vogliano, et commandemo, che il satrico, over Cavalier del commun, il quale sarà per tpo sia insieme con gli ufficiali, quatro del giaciero, servar, far servare debbano sotto pena de lire x. per cadauno de essi et questo per viar i scandali, i quali spesse volte si suolo veder delle donne, sogliono nascer, et se alcuna donna, de parole, o de fatto contrafarà alli detti officiali nel detto ordine cada alla pena de soldi xx. per la quale il suo marito sia tenuto, et per quella volta sia cacciata, et licentiata de Palazo. Ma le altre donne debbano seder come le parerà, et che nelle dance, over balli da esser

da esser dati sia servato l'ordine del seder come le piacerá, et de d nelle dance
over balli da esser dati sia servato l'ordine del seder secondo l'antica consuetudine
Et se ve sarranno qualche donne de nobiltá forestiere, & habitano, ó nó nella terra
de Fiume, all loro alle tal donne, p i detti officiali sia assignato un luoco congruo
da sedere, secondo la dignitá, et condition de i loro mariti, stem nelle dance predette
cadaun ballarino, nel possa impedirla danza, over volta ad alcuno, over de fatto, ó de
Stride, d'in qualche altro modo in debbito, sotto pena de soldi cinquanta, et sia para
questo publicamente, vedendo ogn'uno, et gridando all terra quel tale, che fara cosi
sia scacciato del ballo, et sia messo in carcere del commun, over pagi il doppio
della pena de di sopra s'é detto ipso facto, la qual pena diuenga in Comun, Et
se sará presente il satrico, sia tenuto incontinente detinerlo, ó far pagar la pena
della qual de sopra s'é detto, Altrimente se sará negligente, sia tenuto ipso alla
medesima pena, et cadauna persona che balli in dette dance sia tenuta portarse
honestamente cosi nel parlar, come in commetter qualche disonestá, et facendo il
contrario cada alla pena de soldi quaranta, Et niuno possa dancare, over bal
lare salvo se non sará vestito honestamente con la veste p sino al genochio, sotto
pena de soldi xx, et sia scacciato del ballo, et oltra le cose predette nei publici
balli ut supra non possano, esserui Donne di disoneste, ne putane, ó cupente, ó pu
blichere, over discupente, má siano scacciate de Palazzo per il satrico ∞

DE QVELLI CHE GIVOCCANO ALLI DADI

Carte, et altri giuochi prohibiti !

Statuemo, che á niuna persona di che stato, ó condittione se sia cosi cittadina, come
forestiera, sia lecito giuocar in alcun luoco della Terra de Fiume, ó distretto
publicamente, ó occultamente ad alcun giuocco de dadi, carte, ó al giuoco
della corriggiola sotto pena de soldi 40. de fatto da esserli exatta, Eccetto cose de
manzar p le quale sia lecito á cadauno giuocar pur che non ecceda la somma
de x. soldi de piccioli per cadauno che giuocará, et alcuno non possa giuocar
p dette cose se non á tre uolte, cosi de giorno come de notte, et non oltra le se
accaderá, & nel giuocar alcuno gaberá, ouero ingannará alcuno, cada
in pena de lire cinque, et á restituir tutto quello li sará guadagnato á
esso de perderá, ó sará ingannato. Nientedimeno sia lecito, cosi nella Terra
de Fiume come nel distretto giuocar al giuoco delle tauole, over alle bme
cie, et al giuocco delle carte, cioé Resta, et altri trionfi, over ad altro
simil giuocco, Eccetto alla vachetta per causa de execcation pur che i giuoca
tori non portano la somma de quattro soldi de piccioli p cadauna posta
ita che non portano in tutto giuocar se non p sino la somma de lire sei
de piccioli p cadauno, et in cadauno giuoco permesso, et cadaun giorno
solamente, ó de notte solamente, et se alcuno contrafará cada alla pena de
lire cinq. p cadauno, et cadauna volta, et cadauno possa accusare, et egli
sia creduto col giuramento, et uno testimonio, et habbia il terzo della
condennatione, et questo statuto habbia luoco, cosi ne i maschi come nelle
femmine, & contrafaranno ut supra, et li mariti p le moglie siano tenuti
alla detta pena, et se il compagno accusará l'altro compagno, & giuochi la
uer contrafatto ut supra esso accusatór nó sia tenuto á pena alcuna, et se
alcuno tenirá i giocatori in casa p causa d'alcuno guadagno cada alla
pena de lire x. et cadauno possa accusare, et habbia il terzo della
condennatione, et sia tenuto secreto ∞

DELLI DENARI ET ALTRE COSE MANDATE Á qualche persona fuori della terra de Fiume.

Ogliè ordinato, che se alcun cittadino, over habitatore della terra de fiume mandarà á qualche persona fuor della terra de fiume denaro, o altre cose, et serà certificato quel tale, che l'harà ricevuto, et consignar denari, denari, over cose á chi per sentenzia, over altra quolunque sarano mandate sotto pena de lire xx, per cadauna mandata, á chi harà mandato, et del valor delle cose, et se qualche persona sarà stata fatta debitrice del giudice della terra de fiume, over quel tale, il quale harà denari da esso proclamante, over harà li beni, ricevuti per causa de consignarli, non li harà da esso restituiti, sia posto in carcere del comun, ne de lí sia relassato, per fino ch' integralmente harà satisfatto, o sarà á accordo col patron de denari, over denari, over del qual harà dato sicurtá principale, il quale se obligarà infra il termine de giorni x, pagar tutto quel al quale era tenuto il detente inadempiente, senza alcuna eccettione de raggione, over de fatto, et á pagar tutti i danni, spese, et interesse.

DELLO ARRINGO, ET SENTENTIE CRIMINALE.

Ogliè prescritto, et ordinato, che ogni volta che il Mag.co sig.r Capit.o et la corte dei Maleficij vorrá far arringo, et publicar le sententie criminale, tale publicatione si debba fare al tocco della campana, come se fá nel congregar il maggior consiglio, et cossí fuora della campanella del Palazzo del Comun secondo il costume solito, et che il sig.r Giudice de Maleficij sia tenuto almeno infra dui mesi, et al sig.r Capitanio parerá fare arringo, sotto pena de lire xx, se sará negligente, Et similmente il Cancellier del Comun sia tenuto sotto la detta pena á mandato del sig.r Giudice de Maleficij infra il detto tempo ordinar, et far espedir i processi nelle cause, Et quando se publicarano dette sententie, detto Cancellier del Comun sia tenuto publicar, quelle, et leggere ad alta voce, et intelligibile, et uolgar parlar sotto nome del Mag.co sig.r Capit.o il quale sará p tempo, et del sig.r Giudice de Maleficij et in cadauna sententia criminale, et de danni dati sia declarata la parte della pena, la qual viene allo accusatore, et oltra de sopra tutte le cause, over questione criminale debbano esser terminate fra il termine de tre mesi dal giorno data la coppia della accusa, denuncia, over inquisitione, et contumacia, dal giorno della proclama, la pena al Giudice de Maleficij, et Cancellier per la loro negligentia lire xxv, per cadauno de loro, et cadauna volta, Salvo nientedimeno il giusto impedimento, Eccetto nientedimeno le cause contra le persone proclamate, le quale fosseno absente dalla terra de fiume over distretto nel tempo della proclama, et nelle cause nelle quale se procedesse de facto per le quale fosse il pericolo della morte che in quelli casi il processo debba pender fin tanto che la morte sia seguita, over il ferito sia fuor del pericolo de morte, et similmente nelle absenti se proceda ne supra in statuto delle proclame delle offese.

DELLE SICURTÁ DATE NELLE CAUSE Criminali de Maleficij.

ORdinamo, che se qualche persona farà la sicurtá in causa criminale de pagare la condennatione per quella accusato denunciato, over inquisito, che cossí essa sicurtá, come il principale, sia tenuto, cossí da essa sicurtá, come da esso condennato, anco che esso condennato sia stato, et sia poter pagar, se possa resmuover la condennatione, Et se alcuno farà la sicurtá, over promettera nella causa criminale de pagar alcuno, et de dar raggione, anco che s'habbi obligato á ogni hora che sarà richiesto, over á giorno, che all'hora pretendo dui uolte se intenda esser satisfatto ne sia piú oltra tenuto pagarlo. Ma se sará obligato á giorno pagar, all'hora senza interpellatione sia tenuto pagarlo, non obstante alcuna eccettione de raggione, se de fatto, che in ogni caso, nel quale la sicurtá pagará la condennatione

p il

ge il suo principale condennato, labbia quella medesima actione contra cho, la qual
haueua il Commun contro quello, ò il fisco.

DELLE PENE CHE PERVENGONO NEL FISCO, ET COMVN.

Statuemo, che tutte le pene comprese nel volume delli Statuti debban deuenire per la me-
tade alla camera fiscale della Regia Maestà, et Ser.mo Prencipe sig.r nro Gratioss.o
et p l'altra metade al commun della Terra de fiume non obstante che nel statuto parle de fisco, et non del commun ne facchi mentione, et p il centesimo del commune, et nia del fisco
Eccetto il confiscar de i beni nelli quali i statuti, come giàceno si debbano osservar sal-
saluo ancora che le parte delle condennatione, le quale peruengono alli accusatori ouer denu-
ciatori, p la forma delli statuti, debbano, diuenir alli predetti accusatori, ouer denunciatori
le qual parte de condennatione il satrico del Commun sia tenuto dar, et pagar, alli detti
accusatori, et denunciatori, infra il terzo d'otto giorni, dopò che sarà riscosso dalli con-
dennati, sotto pena de soldi quattro p cadauna lira, et se li detti accusatori ouero
denunciatori ricusarano, o non vorranno parte, che gli vecco domandar, ne riscuotter
alli sora le parte, ouer portione medesime diuengano in commun, et fisco, et il satrico
del Commun sia tenuto render raggione de quelle alli Raggionati del Commun de
Terra de fiume sotto la detta pena de soldi quattro per lira ∞.

DELLE PENE ET CASI NON COMPRESI nelli statuti.

Egli è statuito, et ordinato, che in tutti li casi civili, come criminali, non
compresi in questo volume de statuti, che il Mag.co Sig. Cap.o et Sig. Vicario, et
Giudice de i Malefici della Terra de fiume siano tenuti giudicar, secondo
la raggion Commune, et terminar tutte nelle pene non comprese nelli statuti,
nelle cause leggiere criminalmente intentate, sia in lor arbitrio sopra de
quelle giudicar, et terminar, si come gli parerà giusto, et equo, et leggier peccato
s'intenda secondo la dispositione della raggion commune. Eccetto i casi riser-
vati per i nostri statuti al loro arbitrio, et siano gravi delitti, ò leggieri
che debbano esser terminati, come è ordinato ∞.

Il fine del Terzo Libro ∞.

LIBRO QVARTO DELLI ESTRAORDINARII

DEL PROHIBITO LAVORARE ET TENERE LE Botteghe Aperte nelli giorni delle feste.

Conciosia cosa, che oltra l'altre parte della Justitia maggiormente la colegione pietà, et honore stará ferma la nra Republica, Però statuemo, che niuna persona, cittadina, ouer habitatrice della Terra de Fiume, debba lauorar, o far lauorar nelli giorni de festa, excepti debiti lauori, et statuti della Terra de Fiume, ouer la Chiesa, sotto pena de un ducato per cadauno, et volta cadauna, et cadauno possa accusar, et habbia il terzo della condennatione, et sia creduto al suo giuramento, et gli sia data piena fede, et sia tenuto secreto, Excetto, i nauesedaleri, i quali p necessità possano operar l'arte loro in tali giorni de festa, saluo ancora che nei giorni de festa se possa al Reggimento della Terra de Fiume, che cosi i cittadini come forestieri, dopo le messe possano disarmar et caricar i suoi nauilij, o scaricarli, et caricarli fare, Item niuno mercante, ouer artefice, o stazionaro possano tener le Botteghe aperte, se non dopo le messe, et che solamente possano tener l'uscio aperto, et non altramente p causa de vender alli forestieri, et alle persone, che verrano comprar alli spiciali sopra tener le Botteghe aperte d'ogni sorte p causa del dar le medicine, tenendo solamente l'uscio aperto come è detto, et cadauno che farà il contrario sia punito al modo come de sopra, et cadauno possa accusar come è detto.

DELLI CANI DELLI VILANI ET DE ALTRI Che danno il danno nelle Vigne.

Statuemo, et ordinamo, che niuno possa tener cani al tempo delle Vue, cioè da Santa Margarita del mese de Luglio p sino alla festa di Santo Michaele del mese de Settembre senza uncino al collo, sotto pena de lire tre de picioli, et al refare del danno al patron del

del vue, et se qualche cane sarà trouato dar danno senza uncino al collo nelle uite che il patrone, o villano, o pocchar' il quale trouarà detto cane mangiar l'uue lo possa senza pena ammazzare, et niente dimeno il patrone del detto cane sia tenuto a emendare il danno. Ne possano i patroni dei cani dar i lor cani p il male fatto, ma siano tenuti pagar la sopradetta pena p i cani et oltra le predette cose possa anco cadauno accusar, et denunciare tali cani trouati nelle vigne siano de dee se vogliano le uite, et habbia il terzo della condennatione, et sia creduto al suo giuramento, et similmente i patroni ut supra che trouarano i cani dar danno nelle sue vigne gli possano accusar, et sia creduto al suo giuramento senza altri testimonij, et cosi del lauori trouati come del danno dato per sino alla somma de soldi quaranta.

DELLI PORCI DA NON ESSER TENUTI NELLA Terra de Fiume.

Gli è prouisto p belezza, et ornamento della Terra nostra, che niuna persona terriera o forestiera ardisca, ne presuma tener porci o porche, i quali, o le quale vadino discorrendo ouer vagando p la Terra de Fiume, et sia de giorno, o de notte ouer p dentro intra la detta Terra, sotto pena de soldi xx. ogni volta che sarranno trouati. Et cadauno possa accusar, et habbia la metade della condennatione, et gli sia creduto col giuramento, et uno testimonio, et se sarranno trouati detti animali dar danno nelle Vigne ut supra de notte, la pena sia duplicata, et sia refatto il danno, Possa però cadauno cittadino, o habitator della Terra de Fiume tener p suo uso detti animali in casa, ouer in altro luoco parendo gli tenga ritirati, Et non possano uscir, et andar vagando ut sup.a sotto la pena p detta.

DELLE PELLE DA NON ESSER TENUTE PER LI CALIGARI O ALTRI in Piaza de Comun, o strade publiche circa la Piaza, et del no lauar panni, o altre putredine appresso il Pozzo

Statuemo

Statuemo, che niuno pellegaro, o caligaro, o altro, che acconci pelle possa ne debba tener botteghe a seccar nella Piazza del commun, ne nelle strade atorno atorno la detta piazza, et chi contrafarà cada alla pena de soldi xx. p cadauno, et cadauna uolta, et il mastro sia tenuto p il famiglio, et similmente niuna persona debba lauar panni, o altra putredine, ouer tener qualche immundizia, ouer lezame appresso i pozzi de l'acque nella Terra de Fiume, nelle strade publiche alla pena predetta, et cadauno possa accusar, et habbia la metade della pena, et sia creduto col suo sacramento ✠

DELLE PUTTANE DOVE DEBBANO STARE.

Statuemo, et ordinamo che tutte le puttane, delle quale sia publica uoce, et fama nella Terra de fiume, et alle siano puttane ouer Ruffiane debbano stare fuori delle strade publiche, ne possano habitare nelle case poste in esse strade. Ma debbano stare nei luochi remoti appresso la mura della Terra de fiume, et se in altro luocho saranno trouate habitar siano condennate in lire x. per cadauna d'esse, et siano cacciate de detto luoco, ouer habitatione, et qualche persona nei detti luochi prohibiti darà affitto alle dette puttane, qualche casa, ouer habitatione, ouer senza pagamento concederà d'esse, o alle loro Ruffiane, sia condennata in lire cinq tante uolte quante contrafarà, et de tutte le predette cose cadauno sia acusator, et habbia la metade della pena ✠

DE QVELLI CHE COMPRANO BIADE, ET LEGUMI de qualunq sorte p reuenderle nella Terra de fiume.

Statuemo, che cadauna persona cittadina, o habitatrice, ouer distrituale della Terra de fiume, la quale condurrà biade ouer legume de qualunq sorte nella Terra de fiume per causa de reuenderle sia tenuto, et debba quelle per tre giorni continui uendere, o far uender

uender, a cadauno che ne domanderà, o ne uorrà comprar il quale sia della Terra de fiume, et distretto p quel medesimo precio che l'harà comprato nella Terra de fiume ouer se gli harà conduti d'altro territorio p il medesimo precio che lui harà comprato computate le spese del conburre, et che cercarà uender, o che contrafarà in qualche cosa, uendendogli, a gli altri in fraude della presente dispositione et non osseruando le predette cose cada alla pena de soldi xx. p cadauno staro, alla misura di fiume et cadauno possa accusar, et habbia la metade della condennatione, et sia tenuto secreto ✠

DELLI MOLINARI ET QVANTO DEBBANO TVORE p Macinare, et della pena a chi non macina bene, et che non rendono la quantità debbita della farina. ✠

Statuemo, et ordinamo, che tutti li molinari siano tenuti et debbano ben macinar la biada datagli da cadauna persona a macinar, et siano tenuti riceuer quello a peso, o a misura come piacerà alli patroni delle biade, et restituirle in quella medesima quantità o peso la farina de detta biada, et se alcun molinaro farà fusto della farina, ouer della biada, che gli sarà data, ouer la guasterà, o corromperà, sia punito in soldi xx. p cadauna uolta, et nella restitutione del danno, et che de esso danno sia creduto al sacramento de colui il harà il danno se esso de quello ne farà querella infra tre giorni, dal giorno, che sarà portata la farina alla casa sua, del qual giorno anco se stia al giuramento d'esso dannificato, et nel detto termine sia citato il molinaro dinanci dal sig. Vicario, et Giudice de Malefitij a uedersi giurar contra di se del danno dato, et incontinente sia constretto esso molinaro restituir la biada, ouer farina delle quale harà fatto il

fusto

fusto nella quantità giucata sotto la predetta pena. Ma sia lecito alli molinari per la loro macinatura cuore due lire de farina computato il callo p cadauno staro, et non oltra, sotto pena de soldi xx. et refar il danno. Item vogliano à cuitar i scandali i quali de giorno in giorno potriano nascer fra i forestieri, che vengano à macinare alli molini nella terra de fiume con le barche, et p l'auenire colui ch' prima con la sua barca vi trouarà ouer venirà alla porta de fiume, quello sia il primo à macinar, et successivamente giusta l'ordine che se appresentarà al fiume, subsequentemente, et ordinatamente uno dopo l'altro vadi à macinar, et se alcuno contrafarà, et altercando con altri compagni forestieri, ouer molinari venirà à rissa con parole o fatti, sia punito al modo et forma, se come in simili casi sono puniti i cittadini; et l'abitatori della terra de fiume, et li molinari i quali il predetto ordine non seruerano, et non farranno seruar ouero che l'altro molinaro disturbarà, ò provocarà à qualche altra discordia, et detto ordine de macinar à un qualche modo disturbarà, ò uorrà disturbar de parole, ò de fatti, ò promissione cada alla pena de lire cinq per cadauno, et uolta cadauna, et lo accusator sabbia il terzo della condennatione. Ma li molinari e la loro macinatura possano tuor da detti forestieri il doppio de quello che tolgono da i cittadini, item li detti molinari non possano tuor da gl'altri forestieri, i quali vengono p terra à macinar qualche sorte de biade p causa de macinar, se non con licentia del soprastante ret che contrafarà cada alla pena predetta de lire cinq, et cadauno possa accusar, et sabbia il terzo della condennatione.

DELLE PANCOGOLE, Ò, CHE VENDONO IL PANE Et del Calmiero del pane.

Statuemo, che niuna pancogola, ouer che uende pane nella terra de fiume, debba far pane da uender, manco del peso ne satisfiarlo, et che contrafarà p cadauna uolta sia punita in soldi xx. Et cadauno che uende pane, sia tenuto sotto la medesima pena quello mostrar al Caualier del Commun, et officiali del quartiero uolendo gli il pesare et perde quante uolte bisogna, si come succede la necessità sminuir, et auanzar il calmiero del pane, dauanno che il calmiero se faccia a questo modo, cioè quando il staro del formento alla misura de fiume ualerà soldi cinquanta, et oltra, all hora si debba far cadauno pane bianco al peso de once x. alla grossa, da soldi cinquanta per staro a quaranta il pan bianco sia de peso d'una lira grossa, da soldi 40 per fino à soldi 30. il pan bianco sia de once quindeci, et da 30 fino à xx. ò manco, sia cadauno pane de once diciotto, et se alcuno contrafarà cada alla pena de soldi xx. ut supra p cadauno, et uolta cadauna, et in cadauno caso sopradetto colui che uende, ouer che fa pane manco del peso ut supra, oltra la pena perda il pane, il quale sarà manco del peso, la metade del quale uenga alli officiali che troueranno, et l'altra metade all'hospitale de santa Maria. Ma delli pani negri ouer de mestura sia in arbitrio de chi li uenderà far quelli come gli parà pur se non gli fauano manco del peso, come de sopra è stato.

DELLI TAVERNARI, ET CHE VENDONO VINO A Minuto.

Statuemo, et ordinamo, che tutti i tauernari, et che uendono uino à minuto nella terra de fiume, siano tenuti uender con quiste, et dritte misure bollate del bollo del Commun per li officiali à questo deputati, et se alcun contrafarà sia punito p cadauna misura, et uolta cadauna in soldi xx. Item cadauno che uende uino come de sopra sia tenuto mostrar alli officiali deputati le misure, tante uolte, quante li adomanderanno, et se ricusando mostrarle siano puniti al modo di sopra p cadauno, et uolta cadauna, et cadauno possa nelle predette cose accusar, et sabbia

la mità

la nità della condennatione. Item che tutti li tauernari non possano p̃ l'auenir p̃ la loro mercede p̃ causa de uender uino, a alcuna persona tuor la mercede se non come infra è tassato, cioè quando il cagnitio se uende soldi 4. possa auer che uende p̃ sua mercede p̃ cadauno meggio soldi x. ma quando se uende soldi 3½ soldi 3. p̃ meggio, quando se uende soldi 3. soldi otto, quando se uende il cagnitio p̃ becci cinq debba auer soldi 7. quando se uende soldi 2. debba auer soldi 6 p̃ meggio, et cadauno che contrafarà, in p̃ cadauna uolta, sia condennato in soldi 40. è cadauno possa accusar, et habbia il terzo della condennatione. Item p̃ schiuar le estorsione, le quale se sogliono far alcune uolte dalli tauernari in comprar il uino à grosso dalli cittadini, statuemo, che per l'auenir, cadauno tauernaro, ouer oste publico, nella terra de fiume, non ardisca, ne presuma, comprar uino nuouo, se non al principio delle uendemie p̃ fino alla festa de santo Martino p̃ uicarenar, ma nelli altri tempi, à nessun modo possano comprar uino dalli cittadini solamente all'ingrosso p̃ causa de reuenderlo nelle tauerne sotto pena de lire x. et lo accusator habbia il terzo della condennatione, aggiungendo ancora, che se alcun uenderà à minuto uino hredrico prohibito ut supra la festa de santo Giorgio cada alla pena de lire cinquanta, et se alcuno sarà trouato portar uino comprato in quale si tauerna ouer casa done si uendano uini et sarà richiesto dalli officiali del commun, che mostri detto uino, acciochè possa ueder et gustar detto uino se è de uini prohibiti uender se tale è portarà, ouer comprator è custodirà mostrar, ouer detto uino buttarà uia, o lo trarà fuori d'compera il uaso, all'hora, sia punito in lire due, et sia creduto allo officio col suo giuramento, et habbia il terzo della condennatione. Item li uini predetti forestieri, non se possano uender nelle feste de santo Giouanni Battista del mese de Giugno p̃ le feste, sotto la medesima pena. Item li uini cerbiatini, quali se uendono à minuto non se possano se non de giorno uender per fino al tramontar del sole cioè xxiiij hore nelle tauerne, ne altri luoghi

sotto

sotto pena de soldi xx. et cadauno possa accusar, et habbia la meta della pena.

DELLI BECARI, ET ALTRI CHE VENDONO Carne in Beccaria.

Statuemo, et ordinamo, che cadauno becaro, et altri, che uorranno uender carne in beccaria, nella terra de fiume possano uender carne, se non ne i giorni prefixi, secondo la forma delli statuti, et al tempo delle feste, sotto pena de lire cinq. Item ch̃ cadauno debba uender nella beccaria tutte le carne p̃ il precio, che sarà tassato sotto pena de soldi xx. p̃ cadauno, et uolta cadauna. Item niuno becaro, et niuna persona debba uender carne amalate et putride, sotto pena de lire cinq p̃ cadauno, et cadauna uolta contrafatto. Item che cadauno becaro, et altri che uendano, siano tenuti, et debbano uender carne à minuto à cadauna persona, che uorrà comprar de quelle carne, le quale uorrà il comprator, et non debba metter, ouer aggiunger carne à altra bestia à peso, ma solamente debba dar della carne de quella bestia de addomandarà il comprator, sotto pena de soldi xx. Et se alcuno becaro, ouer altro uenderà carne, ò salate ò fresche, manco del peso, sia condennato p̃ ogni uolta in soldi xx. Et sia tenuto esser quello ch̃ mancarà al comprator. Item che tutti li becari, et altri ch̃ uendono carne in beccaria siano tenuti uender nel ordine, et precio infrascritto, cioè prima, che le carne de Bò siano estimate p̃ li officiali del Commun, et altri deputati, et che le dette carne non si possano uender, se non per il precio ch̃ saranno estimate, et se non saranno estimate, all'hora se uenda la lira de dette carne soldi uno, ma le carne de Vacca non estimate si uenda la lira denari x. ouero come saranno estimate, la lira de castradi se uenda denari xvi. le carne delli Agnelli, et capretti dalla festa della resurrectione p̃ fino à santo Vito se uendano à otto, dalla festa di santo Vito, oltra la lira se uenda denari xij. le carne de becchi castrati la lira se uenda

un

un soldo, non castrati denari x. la carne de pecore, et capre la libra se uenda denari x.
Oltra de sopra siano tenuti li becari et altri che uendono, scorticar o far scorticar tutte le sorte de cadauna sorte de giorno solamente, et non de notte, sotto pena de lire cinq. Item le carne de porco salate non se possano uender se non seranno stagionate, o saran state salate otto giorni, et all hora si possano uender, e il precio cuidecente a piacer delli patroni de detti animali, Ma le carne fresche de porco a libra se uendano denari xvi. ma delle porche solei uno a libra, et cui tutti le sopradetti casi, facendo la relacion a cadauno, e cadauno possa cadauno accusar, et sia creduto al suo giuramento, et uno testimonio, et sia tenuto secreto, et habbia il terzo della condennacione

DELLI PESCATORI, ET ALTRI CHE VENDONO PESCI

Egli è prouisto, et ordinato, che tutti li pescatori et altri che uendono pesse nella Terra de Fiume o distretto non ardiscano, ne presumano uender quegli nelle barche, ma siano tenuti portarli o far portar allo solito luoco appresso la becaria, dove se uendano, i pesci, et non in altri luoghi, sotto pena de lire tre a cadauno, et volta cadauna contrafatta, et lo accusatori habbia il terzo della condennatione, et che cali et uendono pesce li debbano uender al precio infrascritto, et non altramente, et prima i pesci de squama, i quali sono de peso al manco d una libra, si uendano dalla Pasqua della resurrectione fino al Carneuale a tre becci a cadauna libra, et nella quadragesima soldi doi alla grossa, et nel numero de tali pesci se intendano sfoglie, et rumbi passere, et suati, ella le salpe, cantere et canteroni, si uendano uinti presso, Item il pesce manco de libra preso con rete, ouer fortina, si uenda a quel modo che si uendono i pesci de squama, Item i pesci soni si uendano a libra un soldo, excetto la panza, la qual si debba uender denari xvi. parede, si taglia, come si conuiene, Item il resto de gli altri pesci minuti si uendano a occhio, excetto il tempo della quadragesima che si debbano uender a libra per un soldo, Item le palamide si debbano uender a soldi et il

et il pesce grando non tagliata la pelle, si uenda a libra denari sei Item il pesce da tata del quale quattro siano una libra e mezza per un soldo, Item che niuno ardisca portar pesci a uender fuori della Terra de Fiume, ouer distretto a i luochi ne sudditi alla Reggia Maestà et Ser.mo Principe nostro, senza licenza del Regimento sotto pena de lire cinq, et cadauno possa accusar, et habbia il terzo della condennatione Et che pigliano case fuori del territorio de Fiume, siano tenuti uenir al meno una uolta la settimana alla Terra de Fiume con le caggie prese a uender quelle sotto la detta pena de lire cinq ut supra, oltra de sopra ordinamo, che gli pescatori, nel tempo, che si pigliano i pesci sgombri, debbano pescar tutti insieme da meggio il mese d Aprile fino a meggio il mese di luglio ne si turbano insieme nel pescar, et che nel tempo, che se mangiano carne, debbano dar. 6 sgombri al soldo, et ne gli altri giorni di brigilia, et il venerdi, et sabbato cinq, et che contrafara cada alla pena de soldi xx. Et non intendono sed in arbitrio loro dar piu del detto numero, ma non manco, Et cadauno possa accusar, et habbia la metade della condennatione Item niuno ardisca comprar pesci piu della tassa predetta, et che farà il contrario, perda i pesci comprati, et sia punito in lire cinq, Et lo accusatori habbia il terzo della condennatione, et sia tenuto secreto, Item per reuerentia delli magistrati, vogliamo, che cadauno che uende pesce sia tenuto, prima uender al mag.co Sig.r Capo, et al spectabile sig.r vicario, et alli sig.ri Giudici della Terra de Fiume, Et chi farà il contrario, et recusara uoler uender, ouer non meggierà, et conserverà i migliori pesti a detti Magistrati a lor piacere, cada alla pena de soldi 40. et cadauno possa accusar, et habbia la metade della condennatione, et sia tenuto secreto

DE QUELLI CHE DANNO CAVALLI A VETTURA ouero a Nolo

Statuemo, che se alcuna persona nella Terra de Fiume darà qualche cauallo a vettura

uettura, ouer à rolo p andar à laibaco, et nó farà patto cól conduttor all terra se tenu
il cavallo per giorni .x. andando, et retornando, detto conduttore sia tenuto dar al locator
lire .4. de picole, Ma se tenerà oltra dieci giorni sia tenuto dar al locator soldi otto per
cadaun giorno oltra le dette lire quattro, Ma se gli lo darà p andar a Trieste posta tuor
lire 8. se lo tenerà p sei giorni etto conduttor, Ma se oltra i sei giorni, paghi soldi otto p
cadaun giorno ut supra, et generalmente cadauna persona la quale sia solita dar cavai
à nolo, o uettura, se non farà patto non posta tuor piú di soldi otto p cadaun giorno ut
cadaun uiaggio, et chi farà il contrario, o contrauirà sopra le predette cose, non gli sia
data l'audienza ✠

DE QUELLI CHE COMPRANO LEGNIAMI ET TELLE nella Terra de Fiume dalli foresticci ?.

ORdinamo, che niuno forestiero de qualunq conditione se sia, ardisca, ne presuma compar
ne per se ne p altri in suo nome, alcuna sorte de legniami, i quali siano lauorati, ouer atti
à lauorár da qualche uenditori forestiero p tutto quel giorno, il quale uenirà uender i
detti legnami nella Terra de Fiume, sotto pena de soldi quaranta, tante uolte quante contra
farà, Et similmente niuno forestiero posta comprare tella all ingrosso da alcuno uenditore
forestiero, se nó al nodo, et forma come de sopra, et cadauno posta accusare, et habbia la
metà della pena, sia nientedimeno lecito à cadauno comprar detti legniami, o tole á minuto
se esso uenditore le uorrà uender remota però la fraude la quale se poria far in preg
dicio de i cittadini fa il uenditor, et compratór se uolessino comprar all ingrosso ✠

DELLE MISURE DA BIAVA DA ESSERE BOLLATE, ET Passagie, et altre misure de cadauna sorte, et quanto debba riceuer l'official p bollare, et misurare ?.

STatuemo, che tutte le misure della biava, si debbano bollar ogni anno con lo bollo ordinario

p.ll

del commun della Terra de Fiume p il satnico, et si bolleno sopra à bocca de cadauna mi-
sura dalla parte superiore doue non è fondo, Et il satnico, ouer Cavalliere del Commune,
possa riceuer per cadauna uisitificatura, et bollatura, un soldo, Et delle misure del uino
un soldo è meggio, Et se trouasse hauer bollato qualche uaso che fosse piú ó meno della
debbita misura sia condennato in soldi .x. p cadauno uaso, Et p bollar senza la
uisitificatura posta riceuer denari 6. Ma se sarà bollo de piombo un soldo, Item
ordinamo, che li officiali deputati à misurar possano riceuere p la loro mercede ut
supra, Et prima p cadaun miaro d olio soldi 12 denari 4. da esser pagati p
il compratór, et uenditór insieme la mitá de i quali diuenga nel commun, et l altra me-
tade alli officiali deputati. Per misurar le uieze dall acqua, ouer uasi p meggio
cinq tolga un soldo, Et p misurár il uino p meggia tre sia pagato un soldo p il com-
pratore. Item p il peso de qualunq sorte de merrantie p cadauno miaro soldi cinq, et
denari quattró da esser pagati p il compratore, et uenditór, la metade de i quali diuenga
in commun, et l altra metade alli officiali deputati, et satnico. Item che tutti li mercanti
et altri che conducono merrantie, che si uendono al peso, quando le uorranno cauár fuori
p már, ó p terra siano tenuti pagár le spese alli officiali, et al satnico del comman rotificar
p il pagamento del qual peso debbano dár p cadauno miaro soldi cinq, et denari 4. á
le farranno pesar, ó non. Et chi contrafarà cada alla pena de soldi 40. Et nisuno sia
nientedimeno sia tenuto al detto pagamento del peso, et similmente se intenda della misura
del olio, cadauno riferendo á cadauno ✠

DELLI BASTASI ET LOR MERCEDE CHE FANNO la bastasia nella Terra de Fiume ?.

Egli è Statuto, et ordinato, che tutti quelli che fanno la bastasia nella Terra de Fiu-
me, siano tenuti farse scriuer nella lista dei bastasi p il satnico del Commun, il qual

Satnico

satnicio debba hauere p cadauno bastaso, il quale se possa seruire soldi uno p una uolta
tanto, Et gli altri bastasi i quali non sarranno descritti, non possano esercitar la detta arte in
detti bastasi, et siano tenuti detti bastasi i quali sarranno descritti nella nottula del satnicio
intra se far uno, il quale sia capo de gl'altri, Acciochè sia ordine tra loro, à bastagiare secondo
i seruitij che occorreranno, et li predetti bastasi ut supra descritti siano tenuti cadaun giorno
de sabbato, ouer quando sarranno recercati dal satnicio, et tante uolte quante insieme con
precone del Comun seonare la loggia, et piazza del Comun p sino al ponte sonca segno
et dui notati in lista ogni sabbato p il satnicio secondo l'ordine, che sarranno descritti, e
chi recusarà cada alla pena de soldi 4. p cadauno, et uolta cadauna, Et p il satnicio de fatto p
sia tolta Item siano tenuti detti bastasi fare le bastasie, et altri seruitij della sua arte p
mercede, et pagamento ut scritto, sotto pena de perder i seruitij, et rechuire il doppio de quel
che hauranno recevuto de più d'esso che hauranno fatto i seruitij et prima p eius laur una
uolta, ouer botta piena, et metterla in magazeno soldi 4. Et se la portaranno à peso, et barile
mezano in magazeno soldi otto, Item p portar una balla in magazeno, sei dennari, et
la portarà sourà il solaro, un soldo Item p portar cose d'refuso soldi uno p cadauno
miaro, Item p pesar, et portar alla riua del mare soldi 4. p miaro, Item p pesare, et por-
dar da luoco à luoco soldi 2. p miaro, Item p cose che uendano, et comprano, p cadauno
miaro soldi 4. de i quali no siano pagati p il comprator, et uno p il uenditore, Item la
portatura de una barilla, dennari sei, Item p la portatura delle casse de sapone, se
sarranno compagni quatro à portar sabbiano soldi uno, e' dennari sei p cadauna cassa
Item p portar biade p cadauno centenaro de staia alla misura de fiume soldi xij
Item p impir le barille d'acqua, dennari sei p cadauna salma, Item p cunbure, p
riuoltar, le uuige, ouer botte uuote al mare p quatro botte un soldo p portar i uasi
per cinq uasi soldi uno, Item p le balle di cuori p cadauna balla sei dennari p

robbe

robbe in magazeno dennari sei p somma, Per legar, et slegar uieri soldi 3. per
somma, Item p far una soma de fieli, ò mandole, ò simil cose nei sachi ò p ligar
gaelle in balle, p cadauna somma, soldi cinq, Item p liquefar olio per cadauna
uieza ouer botta soldi 4. Item p colar uasi con olio caldo, soldi dui p cadauno
uaso ouer botta, ò non con caldo, dennari sei Item p far una somma de sapon
in baeille, ouer casse, et pesarla soldi 3. p cadauna somma, Item p far una som-
ma de fieli, mandole ò una paga in baeille, et pesar soldi dui p somma, Et p
pesar soldi dui p miaro, et far una somma de lanne de uoca, ouer sulpeto,
soldi uno p somma, Item p empir una somma d'olio in baeille soldi 2. p somma
Item p ritornar à trauasar una botte de uino, ouer olio soldi 4. per cadauna
botte, Item p la portatura de legne da fuoco, soldi uno dannari sei p cadaun
passo, p la portatura de dogle, et tauole soldi 3. p centenaro de dogle, et
de tauole quattro soldi, Item p la portatura delle nauanee nelle mastelli dinari
sei p mastello, Item p portatura d'una parte de mosto soldi xx.

DELLA PENA À CHI NON TIENE LE VIE

Atte à passare.

Egli è statuito, et ordinato, ch tutti i patroni, et lauoratori delle possessione siano
tenuti, et debbano tener le uie atte à passare, con pestene caualli, et altri ani-
mali, ouer carri tagliando spini, et altre cose simile le quale impedissano, i passag-
gieri appresso le possessione secondo l'antica, et laudabile consuetudine della tera
de fiume, sotto pena de soldi xx. et cadauno possa accusar, et habbia la metade della
pena.

DELLA PENA DE CHÍ TIENE STADIERE ET TESÍ
Le altre misure non bollate !

Statuemo, Ch niuno della terra de Jiume, ouer destrecto debba ritener nelle Statione, ouer case, ò molini, ò altri luoche publichi, ò privati alcuner stadiere grande, ò picciole, ouer balance, ò nacole, ò maggio, ò staro, mistura, ouer quarta, ò altre misure de cerca una sorte grande, ò picciole, le quale siano à misurar, ò pesar ouer passi, ò braccia, ouer per cride da misurar le telle, se nò le predette cose, et cadauna de esse sarà bollata, sia nobe L'anno pil statuto del Comun, et se alcuno ritenesse le predette misure, ouer pili non bollati cada alla pena de soldi xx. tante uolte quante sarranò trouate, et gli officiali del Comun, et se alcuno sarà trouato hauer falsificato le dette misure, ouer pesi crescendo, ouer sminuendo quando sarranò bollate, cada alla pena de lire dieci cadauno posto remitar, et dabbia di torto della condennatione ✠

DELLÍ OFFICÍALÍ DEL COMÍN CHE SÍANO
Tenuti pesare le Carne, Pesci, et Pane !

Statuemo, Ch cadauno, il quale hauche comprato carne, ouer qualche altra cosa, ò pesci, ò pane à minuto, richiesto dalli officiali de Comun della Terra de Jiume, sia tenuto, et debba lassar pesar le carne, et ogni altra cosa, la quale haura comprato a peso à gli officiali, et dire il preco, et la quantità che se ricustara, sarà, cada alla pena de soldi Et siano tenuti gli officiali sotto la medesima pena tutte le predette cose, cercar, et inue stigar diligentemente ✠

CHE TUTTÍ LÍ STATUTÍ SE ÍNTENDANO COME STANÓ, ET CHE CONTRA DE DETTÍ STATUTÍ NON SE POSSA ALLEGARE QUALCHE CONSIETUDÍNE !

Statuemo, et

Statuemo, et ordinamo che niuna persona ardisca, ouer presuma interpretare ò far qualche estensione contra li Statuti nel presente uolumne scritti, et messi, ne à quelli ne alcuno de ipredetti dare alcuno ochulto intelletto. Ma li predetti Statuti et cadauno come stanno siano inuiolabilmente osservati senza alcuna ostentione ouer presuntione se non uista, ouer alcun ochulto intelletto, sotto pena de lire 25. p cadauno, et uolta cadauna de ogni uolta de se dirà del nostro che s'intenda p ogni modo esser detto della femmina ✠

CHE CONTRA LA LÍBERTÀ DELLA CHÍESA Ò ECCLESIASTÍCHE PERSONE, OUERA STATO DELLA REGGÍA MAESTÀ, ET SERENISS.mo PRENCIPE SIGNOR NRO, OUER CONTRA ÍL SVO Honor, ouer constitutione non Vagliano le predetti statuti !

Gle è statuito à Riuerenza d'Iddio, et della Reggia Maesta Serenitt.mo Prencipe Sig. nostro de tutti li Statuti, et ordinamenti compilati, ouer messi, ò p la uenir da esser messi in questo uolume de statuti della Terra de Jiume si parlano, ò contengono qualche cosa, ch siano, ò possano esser contra la libertà della Chiesa S. ouer Ecclesiastiche persone ouer contra il stato della Reggia Maestà ouer contra il suo honor ouer constitutione, siano cassi, et uolti, et ipso iure de niuna efficacia, et ualor, et uolti ipso iure in tutto siano anulati !

QUANDO, ET ÍN QUAÍ TEMPÍ SÍANO DA LAVORARE LE ÍVGNE DA ALTRÍ TOLTE ALLA METADE !

Statuemo, Ch cadauno Ch terra, à lauorar alla metade, ò altrimente qualche uigna, sia tenuto quella, ò quelle se sarranò par anai, podarle, et farle podar

per

per tutto il mese de Febraro, et emendar gli negligenti, et accusar i pegni della negligentia per tutto il mese de Marzo, et ozni volta la seconda volta passata sino alla festa de luglio et le predette cose far a sue spese, da defora il contrario, cada alla pena de lire quatro per cadauna volta che contrafarà, et perda la sua parte delli frutti de quello anno, che gli tocasseno, la qual parte senza alcuna remissione divenga al locator, over al patron de detta vigna, se non sarà fatta convention altrimente fra loro, et all hora siano servati li patti.

IL FINE DELLI STATUTI DELLA TERRA DE FIVME DI SAN VITO ADI XXVIII DE GIVGNO M.D.XXVII

Marci Ant.° Caluucij et Amicor.

Libro de Mercanti fol. 30
Causa de Mercantili per Mercantij fol 27
Mercato come col Mercante si contrahe fol. 41
Conto de Mercantili fol 44. termine
Conto de mercanti sommarie fol. 210
Credito come si deue
Auersarità proferita a ogni atto fol 45
Delli pegni inditi come si vendano fol 45.
Delli pegni fol 48.
38
Seguita
Sententia giudicio quando si giudica
Citatione con li pegni
Restitution e pentimento delle cose 52
NB Li pegni nell atto dell esecution denoni consignarsi dal Debitore 45
Dell esecution delle Sentenze, cosi dello compromissario 34
Delli Compromessi, quando la causa sia Compromissaria
Dell esecution de sentenze e laudo 36
Credito come si proua 51
Diuision de Beni
Dotta e sua constitution 51
Frutti di dote et interesse della cinque p Cento fol. 53